



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento
ex D.M. 270/2004*)

in

Economia e Gestione delle Arti e delle
Attività Culturali

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**Il contenzioso sulla restituzione
dei beni culturali sottratti durante
la dominazione coloniale.**

Un conflitto destinato a riesplodere?

Relatore

Ch. Prof. Lauso Zagato

Correlatore

Ch. Prof.ssa Maria Luisa Ciminelli

Laureando

Enrica Lot

Matricola 807885

Anno Accademico

2011 / 2012

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE	5
Capitolo 1 - LE FONTI	8
Sezione I – Strumenti internazionali a carattere universale	9
a) Strumenti vincolanti	9
1. Regolamenti aggiuntivi alle Convenzioni internazionali dell'Aja del 1899 (II) e del 1907 (IV) su leggi ed usi della guerra terrestre e Convenzione dell'Aja del 1907 (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra.....	9
2. Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 1954).....	11
3. Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1954).....	13
4. Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999).....	14
5. Convenzione concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Parigi, 1970).....	16
6. Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 1995).....	18
b) Strumenti internazionali non vincolanti	20
7. Dichiarazione universale sulla diversità culturale (Parigi, 2001).....	20
8. Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003).....	21
Sezione II – Atti di organizzazioni internazionali	23
a) Atti vincolanti	23
9. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1483/2003...	23
b) Atti non vincolanti	24
10. Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.....	24

11. Atti dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation.....	25
---	----

Sezione III – Strumenti regionali.....27

a) Atti del Consiglio d'Europa.....27

12. Convenzione Culturale Europea (Parigi, 1954).....	27
---	----

13. European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Londra, 1969), come riveduta dalla European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (La Valletta, 1992).....	28
--	----

14. European Convention on Offences relating to Cultural Property (Delfi, 1985).....	30
--	----

b) Strumenti di soft law.....31

15. Raccomandazione 1072 del 23 marzo 1988 (Recommendation on the International Protection of Cultural Property and the Circulation of Works of Art).....	31
---	----

c) Atti dell'Unione Europea.....32

16. Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali, come modificato dal Regolamento CE 2469/96, dal Regolamento CE 974/2001 e dal Regolamento CE 806/2003, nonché sostituito dal Regolamento CE 116/2009.....	32
---	----

17. Direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro, come modificata dalla Direttiva 96/100/CE e dalla Direttiva 2001/38/CE.....	33
--	----

Sezione IV – Accordi bilaterali.....34

18. Trattati di pace.....	34
---------------------------	----

19. Accordi bilaterali tra Italia ed Etiopia.....	34
---	----

20. Accordi bilaterali tra Italia e Libia.....	35
--	----

Sezione V – Atti interni	38
21. Accordi tra Francia e Nuova Caledonia.....	38
22. Native American Graves Protection and Repatriation Act (Washington, 1990).....	39

Capitolo 2 - IL REGIME GIURIDICO DELLA

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI.....41

Sezione I – La dominazione coloniale: aspetti storico-giuridici

.....	42
a) Dominazione coloniale e beni culturali	42
1. Dal commercio al saccheggio.....	42
2. Le missioni religiose.....	48
b) I modelli di amministrazione coloniale	51
3. L'assoggettamento.....	51
4. L'autonomia.....	52
5. L'assimilazione.....	55
6. Il dominio diretto.....	57
7. Punti in comune nei modelli trattati.....	59

Sezione II – La restituzione dei beni culturali al termine della dominazione coloniale.....61

a) Diritto consuetudinario	61
8. La protezione dei beni culturali nel diritto consuetudinario.....	61
9. La restituzione dei beni culturali al termine di un conflitto armato nel diritto consuetudinario.....	66
b) Trattati di pace e convenzioni internazionali	72
10. Il regime della restituzione secondo i trattati di Parigi del 1947.....	72
11. Il Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1954).....	74
c) L'inapplicabilità del regime di restituzione dei beni culturali al termine dei conflitti armati ai Paesi che subirono la colonizzazione	78
12. Convenzioni internazionali, strumenti di soft law e accordi bilaterali....	78

Sezione III – La mediazione dei comitati internazionali ed intergovernativi.....	82
a) Istituzioni internazionali intergovernative.....	82
13. Le Raccomandazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.....	82
14. L'azione dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation.....	85
b) Organizzazioni internazionali non governative.....	89
15. L'intermediazione dell'ICOM.....	89
Sezione IV – Recenti sviluppi in tema di restituzione di beni culturali.....	94
16. L'oggettificazione della cultura.....	94
17. Nuovi strumenti internazionali in tema di restituzione e di rimpatrio.....	98
Capitolo 3 - CASE STUDIES.....	101
Sezione I – La Venere di Cirene.....	102
1. Dalla Libia all'Italia.....	102
2. Dall'Italia alla Libia.....	104
3. Decolonizzazione e restituzione.....	106
Sezione II – Il Rimpatrio della Potlatch Collection.....	110
4. La Potlatch Collection.....	110
5. Rimpatrio e negoziazione.....	112
6. Aspetti storico-legislativi nel rimpatrio della Potlatch Collection.....	116
CONCLUSIONE.....	120
BIBLIOGRAFIA	126

INTRODUZIONE

1. Il presente lavoro si occupa del dibattito circa la restituzione dei beni culturali sottratti nel corso della dominazione coloniale. Tale fenomeno ha interessato un arco temporale assai vasto, che parte con la scoperta dell'America e si conclude solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La dominazione coloniale fu un evento che coinvolse praticamente ogni parte del mondo: le maggiori Potenze colonizzatrici furono quelle europee, ma il fenomeno interessò anche i Paesi asiatici, in modo particolare il Giappone. Vista inoltre l'ampiezza dell'argomento considerato, si è preferito limitare l'analisi a quanto perpetrato dagli Stati occidentali, Europa e Nord America *in primis*, e analizzare i fatti avvenuti tra il XIX e il XX secolo.

Si è quindi proceduto ad un approfondimento degli strumenti giuridici che possono essere utilizzati dagli Stati formatisi al termine della dominazione coloniale al fine di rivendicare la restituzione dei beni culturali loro sottratti. L'analisi dei trattati internazionali, regionali e delle leggi nazionali, nonché delle eventuali norme di diritto consuetudinario, ha consentito di prendere atto delle lacune del sistema di protezione e restituzione, come pure dell'emergere dei progressi avvenuti nel corso degli ultimi anni.

Infine, l'affacciarsi sul piano internazionale dei popoli indigeni ha portato a riconsiderare il problema della restituzione sotto un'ottica differente da quella di partenza. Vale a dire che se inizialmente sono stati analizzati i rapporti intercorrenti tra ex Stati colonizzatori ed ex Stati colonizzati come soggetti internazionali, in seguito è stata data attenzione anche alle relazioni tra comunità indigene e Stati nazionali, cercando di capire anche le motivazioni che hanno portato tali popolazioni a rivendicare la proprietà sui beni culturali ad essi sottratti in passato.

2. Nel primo capitolo sono state analizzate le fonti giuridiche, divise in strumenti internazionali, atti di organizzazioni internazionali, strumenti regionali, accordi bilaterali e atti interni. Per quanto concerne gli strumenti internazionali, sono stati analizzati, in ordine temporale, prima gli strumenti a carattere vincolante concernenti la protezione e la restituzione dei beni culturali, sia in caso di conflitto bellico che in tempo di pace. Sono state poi analizzate alcune Dichiarazioni dell'UNESCO, dal carattere non vincolante. Anche gli strumenti emanati dalle organizzazioni internazionali sono stati suddivisi in strumenti di *hard law* e di *soft law*, analizzando sia la Risoluzione 1483/2003 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che le Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e

dell'*Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*. Nella parte relativa agli strumenti regionali è stata data particolare attenzione a quanto previsto dalla normativa Europea in tema di esportazione illecita e restituzione dei beni culturali, senza dimenticare di fare accenno alle Convenzioni emanate dal Consiglio d'Europa e relative alla protezione e al rispetto dei beni culturali. La sezione relativa agli accordi bilaterali è stata focalizzata su quei trattati che hanno coinvolto l'Italia, pertanto si è parlato dei Trattati di Pace del 1947 e dei trattati conclusi con Libia ed Etiopia, due territori che hanno subito la colonizzazione italiana. Per quanto riguarda le fonti nazionali è stata infine data particolare attenzione alle legislazione vigente tra Francia e Nuova Caledonia e al *Native American Graves Protection and Repatriation Act* (NAGPRA), una legge federale degli Stati Uniti relativa ai diritti delle popolazioni native presenti nel territorio statunitense.

Nel secondo capitolo, contenente il nodo centrale di questo lavoro, si è iniziato con un'analisi delle motivazioni che hanno spinto le Potenze colonizzatrici ad espandere i loro territori e a depredarli dei loro beni culturali. E' stata in seguito fatto uno studio dei vari modelli di amministrazione coloniale adottati dai vari Paesi. Nella seconda sezione del capitolo sono state prima studiate la protezione e la restituzione dei beni culturali secondo il diritto consuetudinario e secondo i trattati internazionali in caso di conflitto bellico, per poi scoprire come questi trattati risultino inapplicabili qualora si tratti di eventi accaduti nel corso della dominazione coloniale. La terza sezione è dedicata all'opera di intermediazione dei comitati internazionali ed intergovernativi, per concludere poi con una panoramica dei nuovi avvenimenti che hanno interessato le richieste di restituzione. In questa sezione si è quindi accennato alle emergenti richieste di rimpatrio da parte dei popoli indigeni e delle comunità d'origine dei beni culturali, nonché delle motivazioni che hanno spinto e che spingono a tali richieste.

Nel terzo e ultimo capitolo vengono infine analizzati due casi specifici di restituzione. Il primo è un esempio di restituzione tra Stati, mentre il secondo tratta di rimpatrio di beni culturali dallo Stato centrale ad una comunità indigena presente all'interno del territorio di quello stesso Stato.

Capitolo 1

LE FONTI

Sezione I – Strumenti internazionali a carattere universale

a) Strumenti vincolanti

1. Regolamenti aggiuntivi alle Convenzioni internazionali dell'Aja del 1899 (II) e del 1907 (IV) su leggi ed usi della guerra terrestre e Convenzione dell'Aja del 1907 (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra

Nel corso degli ultimi secoli si è assistito ad una sempre maggiore attenzione nei confronti delle problematiche derivanti dal rispetto del patrimonio culturale. Se però già da lungo tempo si parla di protezione, a livello internazionale il tema della restituzione dei beni culturali ha cominciato a svilupparsi solo nella seconda metà del secolo scorso. Tuttavia, i due argomenti sono strettamente collegati tra di loro per cui è difficile parlare di restituzione senza prima fare riferimento alla protezione.

Secondo qualificata dottrina, “les racines du droit international de la culture prennent naissance dans le droit de la guerre”¹. I primi importanti trattati internazionali che attestano una maggiore attenzione verso questo tema sono infatti il Regolamento sulle leggi e i costumi della guerra terrestre annesso alla Seconda Convenzione dell'Aja del 1899², il Regolamento omonimo annesso alla Quarta Convenzione dell'Aja del 1907, nonché la Nona Convenzione dell'Aja anch'essa del 1907 relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra³. Queste convenzioni sorsero in seguito alle

1 O'Keefe Roger, Partsch Karl Joseph, *Protection of Cultural Property*, in Fleck Dieter (a cura di), *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford, 1995, pp. 377-404; O'Keefe Roger, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, Cambridge, 2006; Scovazzi Tullio, *Bilan de recherches de la section de langue française du Centre d'Étude et de Recherche de l'Académie*, in Centre d'Étude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales, *Le Patrimoine Culturel de l'Humanité*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2007, p. 32; Zagato Lauso, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino: Giappichelli, 2007. Per approfondimenti in tema di diritto bellico vedi anche Alberico Gentili. *La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 2008; Willing Balch Thomas, *Albericus Gentilis*, in *American Journal of International Law*, 1911, pp. 665-679; *Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili: atti del convegno della quarta giornata gentiliana 21 settembre 1991*, Milano, 1995;

2 La Seconda Convenzione è stata firmata all'Aja il 29 luglio 1899 ed è entrata in vigore in data 4 settembre 1900;

3 Le Convenzioni del 1907 sono state firmate all'Aja il 18 ottobre 1907 e sono entrate in vigore il 26 gennaio 1910. L'Italia è parte della Convenzione del 1899 ma non di quella del 1907, di cui è solo firmataria. Il contenuto dei due Regolamenti annessi alla Seconda Convenzione del 1899 e alla Quarta Convenzione del 1907 è pressoché identico, soprattutto in quegli articoli che riguardano i beni culturali. Per il testo integrale in lingua inglese, cfr. Scott James Brown (a cura di), *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*, New York, 1915. Una traduzione in lingua italiana del testo della Quarta Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo Regolamento sulle leggi e i costumi della guerra terrestre si può trovare in Greppi Edoardo, Venturini Gabriella, *Codice di diritto*

Conferenze di Pace convocate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo dallo zar Nicola II di Russia, allo scopo di mantenere un generale stato di non belligeranza e di tenere sotto controllo il continuo sviluppo degli armamenti.⁴

Per quanto riguarda il contenuto dei due Regolamenti relativi alle leggi e ai costumi della guerra terrestre, agli articoli 46 e 56 di entrambi si trova il principio secondo il quale i beni culturali di proprietà di istituzioni religiose, educative e di carità, nonché quelli dedicati alle arti e alle scienze, devono essere considerati alla stregua dei beni di proprietà privata anche se di proprietà dello Stato⁵ e quindi, in quanto tali, non devono essere oggetto di saccheggio, distruzione o danneggiamento intenzionale. Inoltre l'articolo 27 di entrambi questi regolamenti stabilisce che in caso di bombardamento devono essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni agli edifici dedicati al culto religioso, all'arte o alla scienza, nonché agli edifici che ospitano istituti di carità ed agli ospedali. Tali edifici non devono inoltre essere utilizzati per scopi militari e devono essere contrassegnati da un simbolo che, se possibile, deve venire preventivamente segnalato agli assalitori. E' interessante notare come l'articolo 56 di entrambi introduca il concetto della responsabilità penale individuale per tutti coloro che risultino colpevoli dei crimini di cui sopra, concetto che verrà poi più volte ripreso nel diritto internazionale.

Anche nella Convenzione relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra si ritrova un articolo, nella fattispecie l'articolo 5, in cui si invitano le parti belligeranti a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare di colpire quegli edifici legati alla scienza, alla cultura e alle arti, così come gli edifici sacri e gli istituti di carità, sempre a condizione che essi non siano utilizzati dalla controparte per scopi militari. Nell'articolo 7 viene inoltre sancito il divieto di saccheggiare le città conquistate in seguito al bombardamento.

Uno dei difetti principali di queste convenzioni è che, come tutti i trattati internazionali che regolavano il comportamento delle parti in caso di conflitto armato, esse venivano applicate solo in caso di conflitti armati a carattere internazionale scaturenti da dichiarazioni di guerra ufficiali, le quali permettevano il passaggio formale

internazionale umanitario, Torino, 2003, pp. 3-5;

4 Scott James Brown (a cura di), *op. ult. cit.*, p. v;

5 Gioia Andrea, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, p. 73; Frigo Manlio, *La circolazione internazionale dei beni culturali*, Milano, 2000, pp. 87-88;

dall'applicazione del diritto internazionale di pace all'applicazione del diritto internazionale di guerra. Inoltre quasi tutti prevedevano la clausola *si omnes*, ovvero erano attuabili solo e soltanto se tutti i Paesi coinvolti nel conflitto erano anche parte della convenzione in questione.⁶

2. Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (L'Aja, 1954)

Il primo testo di diritto internazionale che si occupa esclusivamente del patrimonio culturale è la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottato all'Aja il 14 maggio 1954⁷. La Convenzione vede alla sua origine una maggiore consapevolezza circa l'importanza dei beni culturali, consapevolezza scaturita in seguito agli ingenti danni subiti dagli stessi durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Convenzione dell'Aja del 1954 è il primo testo che contiene anche una definizione dettagliata di bene culturale⁸ e ne sancisce il rispetto e la protezione in quanto, secondo quanto espresso nel preambolo, i danni arrecati ad un bene culturale sono da considerarsi danni al patrimonio culturale dell'umanità intera.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione, vengono stabiliti due diversi livelli di protezione, vale a dire una protezione generale ed una protezione speciale. Godono della protezione generale tutti i beni descritti all'art. 1 e consiste in un'obbligazione positiva che impegna gli Stati ad attuare già in tempo di pace misure adatte alla salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato e in un'obbligazione negativa che vincola ogni parte coinvolta nel conflitto al rispetto di tali beni ed impedisce il loro utilizzo per scopi militari. Essa inoltre impegna gli Stati ad proibire, prevenire o reprimere qualsiasi atto di furto, saccheggio, requisizione e

6 Gioia, *op. ult. cit.*, pp. 74-75;

7 La Convenzione dell'Aja del 1954 è entrata in vigore il 7 agosto 1956 ed è stata ratificata dall'Italia con L. 7 febbraio 1958, n. 279. Ne fanno attualmente parte 123 Paesi, tra cui anche la Cina e gli Stati Uniti d'America, che l'hanno ratificata in data 5 gennaio 2000 e 13 marzo 2009 rispettivamente. Mancano ancora all'appello alcuni Stati piuttosto importanti sul piano internazionale, primi tra tutti il Regno Unito. Il testo in lingua italiana è reperibile in Greppi Edoardo, Venturini Gabriella, *op. ult. cit.* pp.110-123. Per approfondimenti vedi Frigo Manlio, *op. ult. cit.*; Matteucci Mario, *Su la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1958, pp. 670-676;

8 Cfr. capitolo I, art. 1 della Convenzione dell'Aja del 1954;

rappresaglia nei loro confronti, a meno che non sia dettato da necessità militari imperative⁹. Il Capitolo II della Convenzione invece specifica che la protezione speciale riguarda solo quei centri monumentali e rifugi destinati alla protezione dei beni mobili iscritti nel Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale¹⁰. Per poter essere iscritti nel suddetto registro i beni devono essere provvisti dei requisiti di cui all'art. 8, par. 1. a)¹¹.

Il Capitolo IV della Convenzione dell'Aja del 1954 definisce il campo di applicazione, che viene esteso non più ai soli conflitti armati a carattere internazionale o in caso di guerra dichiarata, ma anche il caso di occupazione territoriale¹² o di conflitti a carattere non internazionale¹³. Come fanno notare diversi studiosi, quest'ultimo articolo è una delle più importanti novità rispetto ai trattati precedenti ed è piuttosto rilevante in quanto al giorno d'oggi i conflitti non internazionali o comunque a carattere misto sono sempre più frequenti¹⁴. Inoltre non è più prevista la clausola *si omnes*, vale a dire che le Alte Parti contraenti sono considerate vincolate anche se una delle Potenze parti al conflitto non è parte della Convenzione¹⁵.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità, al Capitolo VII la Convenzione dell'Aja sancisce in modo chiaro la responsabilità penale individuale per tutte quelle persone che abbiano violato o dato l'ordine di violare la Convenzione stessa. Le Alte Parti contraenti devono infatti predisporre nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché tali persone siano perseguite penalmente o disciplinarmente¹⁶. Non viene tuttavia fatto cenno alla responsabilità degli Stati, per la quale si rinvia in modo tacito alle norme di diritto consuetudinario¹⁷. Nell'organizzazione della protezione dei loro beni culturali le Parti contraenti possono inoltre richiedere la collaborazione tecnica dell'UNESCO¹⁸ e sono tenute a presentare al Direttore generale un rapporto con scadenza quadriennale sulle misure predisposte per

9 Cfr. capitolo I, art. 4 della Convenzione dell'Aja del 1954;

10 Cfr. capitolo II, art. 8 della Convenzione dell'Aja del 1954;

11 Detto articolo prevede "che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obbiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione di radio diffusione, uno stabilimento che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione";

12 Cfr. Capitolo VI, art. 18, par. 2 della Convenzione dell'Aja del 1954;

13 Questo significa che le disposizioni riguardanti il rispetto dei beni culturali vengono applicate anche in caso di conflitti interni, come dettato all'art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1954;

14 Gioia Andrea, *op. ult. cit.*, p. 77;

15 Cfr. Capitolo VI, art. 18, par. 3 della Convenzione dell'Aja del 1954;

16 Cfr. Capitolo VII, art. 28 della Convenzione dell'Aja del 1954;

17 Gioia Andrea, *op. ult. cit.*, p. 91;

18 Cfr. Capitolo VII, art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1954;

l'applicazione della Convenzione¹⁹.

Infine, nel Regolamento di esecuzione della Convenzione vengono emanate disposizioni precise per la costituzione degli organi di controllo predisposti alla vigilanza del rispetto delle norme previste dall'accordo²⁰. Innanzitutto ciascuno Stato contraente, nel caso fosse impegnato in un conflitto bellico, deve istituire all'interno del suo territorio una rappresentanza per i beni culturali che ha il compito di sorvegliare sul rispetto della Convenzione ed ha eventualmente la facoltà di intervenire in caso riscontri casi di violazione delle norme in questione. Inoltre viene nominato un Commissario generale per i beni culturali il quale "esercita funzioni deliberative sulle questioni relative all'applicazione della Convenzione"²¹, sottopostegli dalla rappresentanza di cui sopra. Egli redige inoltre i rapporti sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle Potenze protettrici e ha il potere di coordinare o redigere lui stesso le inchieste²².

Se da un lato la Convenzione dell'Aja del 1954 ha il pregio di essere il primo trattato di diritto internazionale ad essersi occupato in maniera esclusiva di beni culturali, dall'altro pecca di alcune lacune e di qualche imprecisione, prima fra tutti la mancanza di norme circa la restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti, tema che delega ad un Protocollo aggiuntivo.

3. Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1954)

In concomitanza con la Convenzione dell'Aja del 1954 venne adottato un Protocollo aggiuntivo riguardante la restituzione dei beni culturali sottratti nel corso di un conflitto armato. Questo Protocollo è da considerarsi come un trattato internazionale distinto rispetto alla Convenzione a cui fa riferimento²³. Difatti un Paese può decidere di

19 Cfr. Capitolo VII, art. 26, par. 2 della Convenzione dell'Aja del 1954;

20 Regolamento di esecuzione della Convenzione firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, capitolo I, art. 2;

21 Matteucci M., *op. ult. cit.*, p.674;

22 Cfr. Capitolo I, art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1954;

23 Al Primo Protocollo, che, come la Convenzione, porta la data del 14 maggio 1954, fanno attualmente parte cento Paesi, tra cui la Cina; non è stato ancora ratificato da Stati Uniti d'America e dal Regno Unito. Il Primo Protocollo è stato ratificato dall'Italia con L. 7 febbraio 1958, n. 279, la stessa che ha permesso l'entrata in vigore della Convenzione. Una traduzione in lingua italiana del testo del Primo Protocollo si può trovare in Greppi Edoardo, Venturini Gabriella, *op. ult. cit.*, pp. 123-125. Per lo stato delle ratifiche e delle adesioni alla Convenzione ed al Primo Protocollo del 1954 è possibile consultare online il sito:

<http://portal.unesco.org/en/ev.php->

ratificare la Convenzione senza però essere costretto a ratificare anche il Primo Protocollo. Il tema sarà oggetto di particolare approfondimento nei capitoli seguenti.

4. Secondo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999)

Per correggere alcuni difetti della Convenzione del 1954 e per implementarla in alcuni punti ritenuti significativi la Conferenza dell'Aja è giunta a stilare il 26 marzo 1999 un Secondo Protocollo aggiuntivo²⁴ aperto solo agli Stati che sono già parte della Convenzione del 1954²⁵. Il Secondo Protocollo “does not in any way reduce the importance of the Convention itself, which continues to be the basis for the protection of cultural property.”²⁶.

Nel Secondo Protocollo l'oggetto della protezione rimane invariato, tanto che l'art. 1 rimanda direttamente alla definizione di bene culturale dettata dall'art. 1 della Convenzione. La prima importante modifica riguarda il contenuto. Anche il Secondo Protocollo prevede due diversi tipi di protezione, vale a dire una protezione generale e una protezione rafforzata. Anche in questo caso valgono i criteri di salvaguardia e rispetto già stabiliti dalla Convenzione, ma viene finalmente data una definizione di salvaguardia²⁷. La protezione rafforzata dovrebbe andare a rimediare il sistema lacunoso

URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html;

24 Il Secondo Protocollo è entrato in vigore il 9 marzo del 2004 e al mese di novembre 2011 sono 60 i Paesi che ne fanno parte. E' stato ratificato dall'Italia con L. 16 aprile 2009, n. 45. Nel corso della Conferenza erano state prese in esame le ipotesi di redigere una revisione oppure degli emendamenti formali alla Convenzione, come anche l'idea di elaborare una nuova e separata convenzione. Tutte queste opzioni risultarono scarsamente attuabili. Le prime due in quanto prevedevano l'accordo unanime delle Alte Parti contraenti, mentre la terza avrebbe richiesto un eccessivo lavoro di negoziazione e avrebbe provocato la nascita di due trattati dal contenuto parallelo. Sull'argomento Gioia Andrea, *The Development of International Law Relating to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict: the Second Protocol to the 1954 Hague Convention*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2001, pp. 25-57; Zagato Lauso *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marrella Fabrizio (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, pp. 265-330. La traduzione in lingua italiana del testo del Secondo Protocollo si può trovare in Greppi Edoardo, Venturini Gabriella, *op. ult. cit.*, pp. 126-136. Per lo stato delle ratifiche al Secondo Protocollo è possibile consultare online il sito <http://portal.unesco.org/en/ev.php->

URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html;

25 Cfr. art. 40-42 del Secondo Protocollo del 1999;

26 Toman Jiri, *The Hague Convention: a Decisive Step Taken by the International Community*, in *Museum International*, vol. 57, n. 4, 2005, p. 24;

27 L'art. 5 detta infatti tutta una serie di azioni da attuare in tempo di pace per prevenire i danni ai beni culturali in caso di conflitto armato, tra cui “la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi o collasso strutturale, la preparazione per la rimozione di beni culturali mobili o le disposizioni per l'adeguata protezione *in situ* di tali beni, e la designazione delle autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali”;

della protezione speciale previsto dalla Convenzione senza però sostituirsi ad essa. Essa inoltre non ha più il carattere esclusivo della protezione speciale, ma viene accordata potenzialmente a qualsiasi bene culturale, a patto che vengano rispettate le tre condizioni previste dall'art. 10²⁸. Viene anche istituita una Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata, la quale prevede delle procedure più agili e meno burocratiche rispetto a quelle previste per l'iscrizione nel Registro per i beni culturali sotto protezione speciale²⁹.

Parlando della circolazione dei beni culturali, all'art. 9 si trovano quelle disposizioni relative alla protezione dei beni culturali nei territori occupati. In particolare, questo articolo vieta l'esportazione ed il trasferimento illecito di proprietà³⁰, oltre a sancire il divieto di effettuare scavi archeologici se non per motivi strettamente legati alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali³¹. Non viene tuttavia prevista nessuna norma riguardante la restituzione dei beni illecitamente esportati, per la quale si fa implicitamente riferimento a quanto previsto dal Primo Protocollo.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità degli Stati il Secondo Protocollo non prevede particolari novità. Dispone invece regole piuttosto precise circa la responsabilità penale individuale. Viene innanzitutto stabilito un duplice livello di responsabilità, distinguendo tra le violazioni gravi³² al Protocollo e le altre violazioni³³. Nel caso di violazioni gravi è compito degli Stati perseguire i responsabili nel caso essi siano presenti nel loro territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal luogo in cui tali violazioni siano state commesse³⁴.

Una delle più importanti innovazioni introdotte dal Secondo Protocollo è la creazione di una struttura istituzionale apposita³⁵, vale a dire il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, nonché l'istituzione di un Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, le cui funzioni sono elencate nel Capitolo VI³⁶. E' importante notare come il Protocollo preveda la

28 I beni culturali in questione devono essere considerati della massima importanza per l'umanità, devono essere già protetti dall'ordinamento giuridico interno e, soprattutto, non devono venire utilizzati per scopi militari o come scudo di siti militari;

29 Cfr. art. 8, par. 6 della Convenzione del 1954;

30 Cfr. art. 9, lett. a) del Secondo Protocollo del 1999;

31 Cfr. art. 9, lett. c) del Secondo Protocollo del 1999;

32 Cfr. artt. 15 e 16 del Secondo Protocollo del 1999;

33 Cfr. art. 21 del Secondo Protocollo del 1999;

34 Cfr. art. 16, par. 1 lett. c) del Secondo Protocollo del 1999;

35 Cfr. artt. 23-29 del Secondo Protocollo del 1999;

36 Cfr. artt. 23-29 del Secondo Protocollo del 1999;

collaborazione tra le Parti contraenti, il Comitato e le organizzazioni internazionali, siano esse governative o non governative, a patto che abbiano degli obiettivi comuni a quelli previsti dalla Convenzione e da entrambi i Protocolli aggiuntivi. Sono favorite soprattutto le relazioni con quelle organizzazioni che abbiano già rapporti formali con l'UNESCO, le quali svolgono in questo caso compiti prettamente consultivi. Tra le organizzazioni esplicitamente citate dal Protocollo vi sono il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS)³⁷, il Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, o Centro di Roma (ICCROM)³⁸ e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC)³⁹.

5. Convenzione concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (Parigi, 1970)

La Convenzione dell'UNESCO riguardante le misure per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è stata conclusa a Parigi il 14 novembre 1970 ed è entrata in vigore il 24 aprile 1972⁴⁰. Dal Preambolo si evince che i beni culturali sono alla base della civilizzazione e ritiene che

37 E' un organismo istituito nel 1996 da quattro importanti organizzazioni non governative, quali l'International Council of Archives (ICA), l'International Council of Museums (ICOM), l'International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) e l'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). L'ICBS collabora con l'UNESCO nella protezione del patrimonio culturale, soprattutto in caso di conflitto armato. Per approfondimenti vedi Zagato Lauso, (2006), pp. 316-317 e Zagato Lauso, (2007), pp. 116-118;

38 E' un'organizzazione intergovernativa costituita a Roma nel 1959 su decisione dell'UNESCO. Al momento conta 129 Stati membri e si occupa della promozione e della conservazione del patrimonio culturale, sia esso mobile o immobile. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito <http://www.iccrom.org/> ;

39 Organizzazione privata di diritto svizzero fondata nel 1863 e con sede a Ginevra, si occupa di portare sostegno umanitario in zone di conflitti armato alle vittime della guerra. Per approfondimenti è possibile consultare il sito <http://www.icrc.org/> ;

40 Al mese di novembre 2011 ne fanno parte 122 Paesi. La Convenzione dell'UNESCO del 1970 fu il frutto di una lunga fase preparatoria e il risultato di pesanti compromessi fra i diversi Paesi, tanto che nonostante al momento ne facciano parte anche gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, la loro ratifica è condizionata da un grande numero di riserve e di dichiarazioni. La ratifica italiana è stata autorizzata con L. 30 ottobre 1975, n. 873. Per approfondimenti vedi *Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, Milano 1995, p. 79-80; Lanciotti Alessandra, *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Napoli, 1996, pp. 69-70; Scovazzi, *op. ult. cit.*, p. 89; Lenzerini Federico, *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008; Lo Monaco Anna, *Sulla restituzione di beni culturali rubati all'estero secondo la Convenzione dell'UNESCO*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1988, pp. 842-853;

lo scambio di tali beni a scopi scientifici, educativi e culturali permetta di arricchire il bagaglio culturale di ogni popolo. Nel Preambolo si specifica inoltre quanto i beni culturali siano strettamente legati alla loro storia e alla loro origine e come sia pertanto necessaria la cooperazione internazionale al fine di poter mantenere intatto il loro valore reale e permettere a ciascuno Stato di proteggere il proprio patrimonio culturale.

Il campo di applicazione della Convenzione dell'UNESCO del 1970 riguarda tutti i beni mobili considerati importanti da ciascuno Stato membro. L'art. 1 è un vero e proprio elenco di beni culturali, i quali, per rientrare nel campo di applicazione della Convenzione, devono possedere un legame formale con il loro Stato d'origine⁴¹. Proprio a causa di questa condizione la Convenzione del 1970 viene spesso considerata debole in materia di restituzione di beni culturali, in quanto se è vero che non solo Paesi membri, ma anche i proprietari dei beni culturali possono rivendicare la loro proprietà su di essi, è altresì vero che la Convenzione risulta applicabile solo qualora tali beni siano stati illecitamente sottratti da musei o da collezioni pubbliche⁴². Tuttavia è bene ricordare che l'oggetto principale non è la restituzione di beni culturali, quanto piuttosto la lotta al loro traffico illecito, argomento di cui questa Convenzione tratta in maniera piuttosto esaustiva al punto da essere stata presa come esempio nella stesura di trattati successivi.

E' compito degli Stati membri proteggere i beni culturali e sorvegliare la loro regolare uscita dal proprio territorio, anche attraverso l'istituzione di servizi nazionali preposti alla tutela del patrimonio culturale⁴³. Elemento importante di questa Convenzione è l'obbligo di istituire un certificato di esportazione, senza il quale tali beni non possono lasciare il territorio dello Stato membro in cui si trovano⁴⁴. Tuttavia la Convenzione dell'UNESCO del 1970 non definisce nessuna regola che vieti anche l'importazione dei beni sprovvisti di tale certificato, limitandosi genericamente a proibire l'ingresso di materiale rubato in musei o monumenti pubblici⁴⁵.

Viene rinviato alla legislazione interna di ogni singolo Stato l'impegno di imporre sanzioni penali o amministrative nei confronti delle persone responsabili di

41 Cfr. art. 4 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

42 *Il mercato delle opere d'arte, op. ult. cit.*, p. 79; Mazzoleni Maddalena, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato*, Venezia 2002, p. 23; Volpe Giulio, *Manuale di diritto dei beni culturali: storia e attualità*, Padova 2007, p. 267;

43 Cfr. art. 5 e 7 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

44 Cfr. art. 6 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

45 Per poter dimostrare la loro appartenenza a tali istituzioni i beni devono essere stati precedentemente inventariati, in base a quanto previsto dall'art. 7, lett. b), i) della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

violazioni alla suddetta Convenzione⁴⁶, pur consentendo accordi in forma semplificata tra le varie istituzioni⁴⁷. Gli Stati sono inoltre tenuti ad interdire con ogni adeguato mezzo il trasferimento illecito della proprietà dei beni culturali, nonché a consentire azioni di rivendicazione da parte del legittimo proprietario⁴⁸. Queste azioni di rivendicazione consistono in una richiesta di restituzione indirizzata allo Stato in questione e devono pertanto avvenire esclusivamente per via diplomatica⁴⁹. Importante ed innovativo è il principio dell'equo indennizzo nei confronti dell'acquirente in buona fede previsto dall'art. 7, lett. b), ii), principio che verrà ripreso in seguito nella Convenzione UNIDROIT del 1995 e nei provvedimenti comunitari⁵⁰.

6. Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 1995)

Nel corso degli anni '80 del secolo scorso l'UNESCO chiese all'UNIDROIT⁵¹ di poter risolvere alcuni problemi di tipo privatistico che non erano stati risolti dalla Convenzione del 1970. In modo particolare si criticava il fatto che tale Trattato venisse applicato solo a quei beni che fossero stati rubati da musei o da monumenti pubblici o religiosi e che, anche in questo caso, trovasse applicazione solo se tali beni erano presenti in un inventario tenuto da tali istituzioni. Inoltre, per quanto riguardava la tutela dell'acquirente in buona fede sorgevano delle difficoltà di attuazione della Convenzione a seconda che il compratore si trovasse in un paese di *common law* anziché in uno di *civil law*⁵². Finalmente, a seguito di otto anni di trattative, su invito del Governo italiano

46 Cfr. art. 8 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

47 Cfr. art. 9 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

48 Cfr. art. 13 della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

49 Cfr. art. 7, lett. b), ii) della Convenzione dell'UNESCO del 1970. Ad ogni modo in questo articolo, come nel resto della Convenzione, non si trovano indicazioni né sui termini di prescrizione per la presentazione della domanda, né sulla determinazione dell'onere della prova da parte del possessore in buona fede, né tanto meno sul calcolo dell'indennizzo;

50 Tuttavia una delle carenze di questa Convenzione è il fatto che non preveda nessuna disposizione che imponga agli Stati membri di adattare il loro diritto interno in modo tale da “spossessare l'acquirente di buona fede che abbia, in base alla *lex rei sitae*, acquistato validamente il diritto di proprietà sul bene rivendicato” (Lanciotti Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 73-74);

51 L'UNIDROIT, o Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, è un'organizzazione indipendente ed intergovernativa con sede a Roma che si occupa di armonizzare il diritto privato dei diversi stati, ponendo particolare attenzione alle leggi sul commercio;

52 Nella pratica, i paesi di *common law* tutelano il proprietario originario di un bene rubato, seguendo il principio del *nemo dat quod non habet*, vale a dire che nessuno può trasferire diritti di cui non sia proprietario. Al contrario, i sistemi di *civil law* privilegiano la tutela del possessore in buona fede e, in caso di restituzione, prevedono spesso il pagamento di un indennizzo a suo favore. In genere in una

si riunirono a Roma nel 1995 il Comitato di studi e il Comitato di esperti governativi dell'UNIDROIT i quali, al termine di una Conferenza diplomatica durata quasi tre settimane, giunsero all'approvazione del testo della Convenzione sui beni culturali rubati o illecitamente esportati⁵³.

La Convenzione in esame viene applicata solo in caso di controversie a carattere internazionale e riguarda sia i beni facenti parte di collezioni pubbliche sia i beni appartenenti ai privati. La Convenzione distingue tra restituzione, che fa riferimento ai beni culturali rubati, e ritorno, che riguarda invece i beni culturali illecitamente esportati. Tratta il primo argomento il Capitolo II, nel quale viene altresì specificato il principio base della Convenzione secondo il quale il possessore di un bene rubato è tenuto alla sua restituzione, indipendentemente dalla presenza o meno della buona fede al momento dell'acquisto⁵⁴. Al Capitolo III si parla invece del ritorno dei beni culturali, definendo come illecitamente esportati quei beni che sono stati portati fuori dalle frontiere nazionali violando le norme di esportazione previste dal Paese in cui si trovava il bene⁵⁵.

Come le Convenzioni di cui si è parlato in precedenza, anche la Convenzione dell'UNIDROIT non ha carattere retroattivo, per cui è possibile applicarla solo in caso di illeciti avvenuti dopo la sua entrata in vigore. Questo punto limita la sua applicabilità nel caso di restituzione di beni culturali sottratti durante il periodo coloniale.

controversia a carattere internazionale circa la proprietà di un bene culturale viene applicata la cosiddetta *lex rei sitae*, vale a dire la legge del Paese in cui si trova il bene. Questo fatto può tuttavia favorire il traffico illecito dei beni culturali, dal momento che i trafficanti possono decidere di trasferire un bene in uno Stato di tradizione civilistica in modo tale da facilitare il trasferimento di proprietà ed evitare il ritorno del bene in questione. Per approfondimenti vedi Francioni Francesco, *Controlling Illicit Trade in Art Objects: the 1995 UNIDROIT convention*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 119-139; Mazzoleni Maddalena, *op. ult. cit.*, pp. 69-73; Rodinò Walter, *La convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 107-108;

53 La Convenzione dell'UNIDROIT è stata adottata a Roma il 24 giugno 1994 ed è entrata in vigore il 1 luglio 1998. Attualmente è stata ratificata da 32 Paesi, compresa l'Italia, dove è entrata in vigore il 1 aprile 2000 con la L. 7 giugno 1999, n. 213;

54 Cfr. art. 3 par. 1) della Convenzione dell'UNIDROIT del 1995;

55 Cfr. artt. 5-8 della Convenzione dell'UNIDROIT del 1995;

b) Strumenti internazionali non vincolanti

7. Dichiarazione universale sulla diversità culturale (Parigi, 2001)

Già dopo la prima guerra del Golfo del 1991 molti degli Stati membri si dimostrarono favorevoli all'adozione di un testo che sottolineasse l'importanza del riconoscimento della diversità culturale quale strumento indispensabile per il mantenimento della sicurezza e della pace a livello internazionale. A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 questa necessità si fece ancora più pressante, tanto che, a poche settimane dall'accaduto, nel corso della sua trentunesima sessione, la Conferenza generale dell'UNESCO approvò all'unanimità la Dichiarazione universale sulla diversità culturale⁵⁶.

Questa dichiarazione, a cui nel 2005 fece seguito l'adozione di una vera e propria Convenzione per la protezione e la promozione delle diversità culturali (Parigi, 20 ottobre 2005)⁵⁷, non dona una definizione di diversità culturale, ma afferma che “il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali”⁵⁸. Nella Dichiarazione viene inoltre sancito il principio secondo il quale la diversità culturale è parte del patrimonio comune dell'intera umanità⁵⁹ e pertanto necessita di essere difesa e promossa in quanto diritto fondamentale dell'uomo⁶⁰. La Dichiarazione afferma inoltre la necessità di distinguere i beni e i servizi culturali dai beni di consumo dal momento che i primi sono il frutto della creatività e dell'interazione tra le culture⁶¹. Gli Stati dovrebbero inoltre collaborare al fine di istituire un sistema di solidarietà internazionale per permettere la nascita di istituzioni culturali in grado di diffondere la creatività a livello mondiale⁶².

Di particolare importanza è infine il punto 13 del Piano d'azione annesso alla

56 La Dichiarazione venne adottata il 2 novembre 2001. Si tratta di uno strumento di *soft law*, pertanto non contiene disposizioni vincolanti per gli Stati membri, anche se rappresenta l'adesione degli stessi ai principi in essi contenuti ed è spesso alla base nello sviluppo di strumenti di *hard law*. Per approfondimenti vedi Palandri Ivana, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione della pace attraverso il dialogo interculturale*, in Baraldi Claudio e Giuseppe Ferrari (a cura di), *Il dialogo tra le culture: diversità e conflitti come risorse di pace*, Roma, 2008, pp. 141-174;

57 La Convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007 ed è stata ratificata dall'Italia con L. 19 febbraio 2007, n. 19;

58 Cfr. punto 7 del Preambolo della Dichiarazione UNESCO del 2001;

59 Cfr. art. 1 della Dichiarazione UNESCO del 2001;

60 Cfr. art. 4 della Dichiarazione UNESCO del 2001;

61 Cfr. artt. 7-8 della Dichiarazione UNESCO del 2001;

62 Cfr. art. 10 della Dichiarazione UNESCO del 2001;

Dichiarazione, il quale afferma che nell'adozione di questo testo gli Stati si impegnano a “elaborare politiche e strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in particolar modo di quello culturale orale e di quello immateriale, e combattere il traffico illecito di beni e servizi culturali”⁶³.

8. Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003)

A seguito della distruzione dei Buddha del Bamiyan perpetrata dal regime talebano in Afghanistan nel marzo 2001 il 17 ottobre 2003 la Conferenza generale dell'UNESCO ha approvato all'unanimità la Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale⁶⁴.

Nel Preambolo si trova infatti un esplicito riferimento a questo avvenimento e si fa inoltre notare come stia crescendo il numero di atti volontari di distruzione del patrimonio culturale non solo in caso di conflitto bellico ma anche in tempo di pace. Nel Preambolo sono contenuti inoltre rimandi diretti alle precedenti convenzioni⁶⁵, nonché al diritto consuetudinario in materia di protezione dei beni culturali⁶⁶. Il campo di applicazione di questo testo comprende tutti quegli atti di danneggiamento o distruzione, anche parziale, del patrimonio culturale e comprendendo anche quel patrimonio culturale legato ad un sito naturale⁶⁷. La Dichiarazione invita gli Stati a lottare contro la distruzione intenzionale del patrimonio culturale tramite l'adozione di appropriate misure legislative, amministrative, educative e tecniche necessarie a proteggere il patrimonio culturale sia in tempo di pace⁶⁸ che in tempo di guerra⁶⁹. Sono altresì invitate a ratificare le Convenzioni dell'Aja del 1954 ed entrambi i suoi Protocolli aggiuntivi, nonché i Protocolli I e II della Quarta Convenzione di Ginevra del

63 Cfr. Piano d'azione annesso alla Dichiarazione UNESCO del 2001;

64 Per approfondimenti vedi Francioni Francesco, Lenzerini Federico, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in *European Journal of International Law*, 2003, pp. 619-651; Goy Raymond, *La destruction intentionnelle du patrimoine culturel en droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 2005, pp. 273-300; Lenzerini Federico, *The UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage: One Step Forward and Two Steps Back*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2003, pp. 131-145; Lenzerini Federico (2008);

65 Vengono difatti nominate sia le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, sia i loro regolamenti annessi;

66 Cfr. punto 8 del Preambolo alla Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

67 Cfr. art. 2 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

68 Cfr. art. 4 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

69 Cfr. art. 5 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

1949⁷⁰.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità, la Dichiarazione dell'UNESCO del 2003 afferma che gli Stati sono responsabili sia se sono implicati nella distruzione intenzionale del patrimonio culturale, sia se si astengono dal prendere tutte le misure appropriate affinché tali distruzioni non abbiano luogo⁷¹; sono inoltre tenuti sia alla collaborazione internazionale che alla collaborazione con l'UNESCO⁷². In aggiunta, viene sancito il regime della responsabilità penale individuale, il quale prevede la punizione di tutti coloro che hanno commesso o hanno dato l'ordine di commettere atti di violazione al patrimonio culturale⁷³.

Infine, l'art. 9 afferma come la distruzione intenzionale del patrimonio culturale sia strettamente connessa alle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale, pertanto l'adesione alla Dichiarazione implica il riconoscimento della necessità di rispettare le suddette regole internazionali.

70 Cfr. art. 3, par. 4 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

71 Cfr. art. 6 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

72 Cfr. art. 8 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

73 Cfr. art. 7 della Dichiarazione dell'UNESCO del 2003;

Sezione II – Atti di organizzazioni internazionali

a) Atti vincolanti

9. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1483/2003

Un importante passo avanti in tema di restituzione di beni culturali è stato fatto nel 2003 quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione n. 1483, finalizzata alla regolamentazione della situazione tra Iraq e Kuwait.

Tra le altre disposizioni in essa presenti, con questa Risoluzione le Nazioni unite stabilirono il rimpatrio di quei beni culturali esportati illegalmente dal territorio iracheno dopo il 6 agosto 1990⁷⁴. Il Consiglio di Sicurezza invitava altresì gli Stati membri a facilitare la restituzione di quei beni dal particolare valore storico, archeologico, culturale, scientifico o religioso che erano stati rimossi da istituzioni culturalmente rilevanti per il popolo iracheno, citando nello specifico il National Museum of Iraq e la National Library di Bagdad. Nel caso si riveli necessario, la Risoluzione proponeva inoltre la collaborazione tra gli Stati membri e organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e l'Interpol al fine di raggiungere questo scopo⁷⁵. Un ulteriore scopo della Risoluzione in esame è quello di favorire la collaborazione internazionale finalizzata ad interdire ogni tipo di scambio illegale di beni provenienti dai territori considerati.

Grazie all'adozione di questo testo diversi reperti che furono sottratti illegalmente dall'Iraq durante la Prima Guerra del Golfo e nel decennio successivo hanno fatto ritorno al loro Stato d'origine. Tuttavia sono ancora molti quelli che mancano all'appello⁷⁶.

74 Tale data corrisponde all'inizio della Prima Guerra del Golfo e, nello specifico, all'adozione della Risoluzione 661 (1990) da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la quale si condannava l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq e si stabilivano sanzioni economiche nei confronti di quest'ultimo;

75 Cfr. par. 7 della Risoluzione 1483 (2003);

76 Per approfondimenti vedi Brodie Neil, *The Plunder of Iraq's Archaeological Heritage, 1991-2005, and the London Antiquities Trade*, in *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, Gainesville, 2006, pp. 206-226; Scovazzi Tullio, *Diviser c'est Détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural property*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, p. 386;

b) Atti non vincolanti

10. Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Uno degli organi internazionali che più si è occupato della restituzione e del ritorno di beni culturali ai loro Paesi d'origine è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la quale, a partire dal 1973, si è più volte soffermata⁷⁷.

In ognuna di queste risoluzioni viene sancita l'importanza della restituzione di quelle opere dal particolare significato spirituale e culturale per il Paese d'origine, ribadendo il concetto secondo il quale la restituzione rafforza la collaborazione internazionale. Allo stesso tempo, si invitano gli Stati membri a lottare contro il traffico illecito dei beni culturali, anche attraverso la ratifica della Convenzione del 1970 concernente le misure per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

La risoluzione 3187 (XXVIII) del 18 dicembre 1973 è il primo atto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a trattare questo argomento, facendo oltretutto uno specifico riferimento al dovere di restituzione da parte di quei Paesi che sono entrati in possesso di beni culturali in seguito ad un periodo di dominazione coloniale⁷⁸. Nello stesso anno, la risoluzione 3148 (XXX) del 14 dicembre 1973 riconosce la sovranità di ogni Stato membro ad adottare le misure necessarie per implementare e proteggere il proprio patrimonio culturale, stabilendo contemporaneamente il diritto di ogni popolo a sviluppare e preservare le proprie peculiarità a livello culturale.

Altre risoluzioni dal contenuto innovativo sono la 33/50 del 14 dicembre 1978, la quale invita gli Stati membri a firmare degli accordi bilaterali per la restituzione dei beni culturali⁷⁹, mentre con la risoluzione 34/64 del 29 novembre 1979 si invitano gli Stati membri a sostenere l'informazione e l'educazione anche attraverso i mezzi di

⁷⁷ Le risoluzioni alle quali si fa riferimento sono la 3187 (XXVIII) del 18 dicembre 1973 e la 3148 (XXX) del 14 dicembre dello stesso anno, la 3391 (XXX) del 19 novembre 1975, la 31/40 del 30 novembre 1976, la 32/18 dell'11 novembre 1977, la 33/50 del 14 dicembre 1978, la 34/64 del 29 novembre 1979, la 35/127 e la 35/128 dell'11 dicembre 1980, la risoluzione 36/64 del 27 novembre 1981, la 38/34 del 25 novembre 1983, la 40/19 del 21 novembre 1985, la 42/7 del 22 ottobre 1987, la 44/18 del 6 novembre 1989, la 46/10 del 22 ottobre 1991, la risoluzione 48/15 del 2 novembre 1993, la 50/56 dell'11 dicembre 1995, la 52/24 del 25 novembre 1997, la 54/190 del 17 dicembre 1999, la 56/97 del 14 dicembre 2001, la 58/17 del 3 dicembre 2003 e la 61/52 del 4 dicembre 2006 ed infine la risoluzione 64/78 del 7 dicembre 2009. I testi di tutte le risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale sono reperibili al sito internet delle Nazioni Unite <http://www.un.org/documents/resga.htm> ;

⁷⁸ Cfr. punto 2, UN GAOR 28 sessione, Doc. A/RES/3187(XXVIII) del 18 dicembre 1973;

⁷⁹ Cfr. punto 4 UN GAOR 33 sessione, Doc. A/RES/33/50 del 14 dicembre 1978;

comunicazione di massa, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'importanza del ritorno dei beni culturali al loro Paese d'origine⁸⁰. La risoluzione 35/128 dell'11 dicembre 1980 chiede agli Stati membri di stilare, se necessario anche attraverso la collaborazione con l'UNESCO, degli inventari dei beni culturali presenti nel loro territorio⁸¹, mentre l'anno seguente, nella risoluzione 36/64 del 27 novembre 1981, si chiede anche ai musei e alle istituzioni private di ritornare i beni in questione, o per lo meno di rendere disponibili quelli conservati nei magazzini⁸², e si ricorda agli Stati membri il loro impegno ad implementare le infrastrutture dei musei, con particolare riferimento alle tecniche di conservazione e alla formazione del personale⁸³. Con la risoluzione 54/190 del 17 dicembre 1999 si richiede la trasmissione elettronica delle informazioni al fine di implementare la collaborazione internazionale e la lotta al traffico illecito⁸⁴. Nella risoluzione 58/17 del 3 dicembre 2003 viene sottolineata l'importanza della formazione non solo del personale di musei ed istituti culturali, ma anche degli organi di polizia, in modo particolare di quelli addetti alla sorveglianza delle frontiere nazionali⁸⁵. Infine, nella risoluzione 64/78 del 7 dicembre 2009 vengono invitati gli Stati membri a creare un database elettronico delle loro leggi in materia di beni culturali⁸⁶ e propone un sistema di mutua assistenza legale che preveda anche l'eventuale estradizione di quegli individui che si siano dimostrati colpevoli di crimini contro il patrimonio culturale⁸⁷.

11. Atti dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation

*L'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*⁸⁸ è un'istituzione intergovernativa avente funzione consultiva, creata nel 1978 durante la

80 Cfr. punto 6 UN GAOR 34 sessione, Doc. A/RES/34/64 del 29 novembre 1979;

81 Cfr. punto 3 UN GAOR 35 sessione, Doc. A/RES/35/128 dell'11 dicembre 1980;

82 Cfr. punto 7 UN GAOR 36 sessione, Doc. A/RES/36/64 del 27 novembre 1981;

83 Cfr. punto 8 UN GAOR 36 sessione, Doc. A/RES/36/64 del 27 novembre 1981;

84 Cfr. punto 7 UN GAOR 54 sessione, Doc. A/RES/54/190 del 17 dicembre 1999;

85 Cfr. punto 8 UN GAOR 58 sessione, Doc. A/RES/58/17 del 3 dicembre 2003;

86 Cfr. punto 12 UN GAOR 64 sessione, Doc. A/RES/64/78 del 7 dicembre 2009;

87 Cfr. punto 21 UN GAOR 64 sessione, Doc. A/RES/64/78 del 7 dicembre 2009;

88 Per approfondimenti vedi Vrdoljak Ana Filipa, *International Law, Museums and the Return of Cultural Objects*, Cambridge, 2006, pp. 211-217;

ventesima sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO⁸⁹. Il Comitato si occupa di favorire la cooperazione internazionale e la ricerca di accordi bilaterali o multilaterali per la restituzione dei beni culturali, in modo particolare in quei casi in cui il ritorno di tali beni non è regolamentato da Convenzioni o accordi internazionali e soprattutto per quei beni che sono stati rimossi dal loro Paese d'origine durante la dominazione coloniale⁹⁰. Dal 1999 il Comitato è dotato anche di un Fondo, alimentato con contributi volontari sia da parte degli Stati che da parte dei privati⁹¹, il quale permette agli Stati di sostenere le spese relative alla lotta al traffico illecito.

Nel 1981 il Comitato ha sviluppato un modulo di base che deve essere compilato con i dati del bene di cui si richiede la restituzione, allo scopo di semplificarne il ritorno qualora le Parti non giungano all'approvazione di accordi bilaterali o si trovino in una fase di stallo. Tale modulo deve essere compilato da entrambe le Parti e deve essere sottoposto all'attenzione del Comitato in tempo utile per essere discusso durante le sessioni ordinarie⁹².

Nel corso degli anni il Comitato ha contribuito a risolvere diverse controversie, favorendo la restituzione di numerosi oggetti. Rimangono tuttavia sospesi alcuni casi rilevanti e piuttosto conosciuti, primo fra tutti quello riguardante i fregi del Partenone ora al British Museum di Londra e rivendicati dalla Grecia⁹³.

89 Il Comitato è stato creato con la risoluzione 20 C4/7.6/5 del novembre 1978. E' composto da 22 Stati e si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria e in sessione straordinaria se necessario. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito web ufficiale del Comitato http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html ;

90 Cfr. art. 3, par. 2 dello Statuto del Comitato;

91 Il Fondo, o Fund of the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation, venne approvato nel novembre 1999 con la Risoluzione 27 del Consiglio Generale dell'UNESCO;

92 Vedi *Promote the Return or the Restitution of Cultural Property*, reperibile online al sito <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139407eb.pdf> ;

93 Tali fregi vennero trasportati nel Regno Unito da Lord Elgin all'inizio del XIX secolo, divennero proprietà del Governo Britannico nel 1816 e da allora sono conservati al British Museum. Nel corso degli ultimi anni sono state numerose le richieste di restituzione da parte della Grecia, che nel 1984 decise di sottoporre il caso all'attenzione dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation. Tuttavia, nonostante le sollecitazioni del Comitato, i marmi in questione si trovano tutt'ora a Londra. Per approfondimenti vedi Cuno James, *Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient heritage*, Princeton 2008; Scovazzi Tullio (2007), pp. 94-95; Neils Jennifer, *The Parthenon Frieze*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001;

Sezione III – Strumenti regionali

a) Atti del Consiglio d'Europa

12. Convenzione Culturale Europea (Parigi, 1954)

La Convenzione Culturale Europea venne firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed entrò in vigore il 5 maggio dell'anno seguente. Essa è aperta sia agli Stati membri del Consiglio d'Europa, che agli stati europei non membri⁹⁴. Come si evince dal Preambolo, questa Convenzione ha come scopo quello di incoraggiare lo sviluppo di una politica culturale comunitaria al fine di rafforzare l'unione tra i popoli d'Europa, anche attraverso lo studio delle lingue e della storia degli altri Stati membri⁹⁵.

All'art. 1 viene specificato che ogni Parte contraente è tenuta a salvaguardare ed incoraggiare lo sviluppo del patrimonio culturale europeo, menzionando così per la prima volta la necessità di tutelare una cultura che non è più solo nazionale ma anche collettiva, comunitaria.

Di particolare importanza è l'art. 4, il quale sancisce che, al fine di promuovere lo studio delle civiltà nazionali e comunitarie, ogni Parte contraente dovrà coordinare le proprie azioni in modo tale da facilitare la circolazione delle persone e lo scambio di “oggetti di valore culturale”⁹⁶.

Tuttavia, l'art. 8 specifica che nessuna delle disposizioni presenti nella Convenzione deve influire su eventuali accordi culturali bilaterali già sottoscritti dalle Parti contraenti o sull'opportunità di concludere nuovi accordi. Le Parti sono quindi legittimate a firmare trattati bilaterali aggiuntivi, purché rispettino le disposizioni contenute nel trattato in esame.

94 La Convenzione in esame è stata ratificata da tutti i Paesi parte del Consiglio d'Europa, nonché da Bielorussia, Kazakistan e dalla Santa Sede. E' entrata in vigore in Italia il 16 maggio 1957. Il testo integrale della Convenzione in lingua italiana si può trovare al sito web del Consiglio d'Europa <http://www.coe.int/t/portal/web/coe-portal/home> ;

95 Vedi anche Alderman Kimberly, *The Human Right to Cultural Property*, in *Michigan Journal of International Law*, Vol. 32, 2011, p. 8, disponibile online al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1872707 ;

96 Cfr. art. 4 della Convenzione Culturale Europea del 1954;

13. European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Londra, 1969), come riveduta dalla European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (La Valletta, 1992)

La Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico venne conclusa a Londra il 6 maggio 1969 in seguito alla proposta di una delegazione italiana intenzionata a creare uno strumento giuridico che avesse la facoltà di proteggere il patrimonio archeologico dal pericolo di scavi illegali e di traffico illecito di beni culturali⁹⁷.

La Convenzione di Londra del 1969 presenta all'art. 1 una definizione di ciò che viene considerato patrimonio archeologico⁹⁸. Vengono in seguito definite delle norme generali per permettere di delimitare le zone di interesse archeologico al fine di vietare e punire eventuali scavi clandestini⁹⁹. All'art. 4 sono contenute delle indicazioni riguardanti la recensione del patrimonio archeologico, sia esso pubblico o privato, e degli scavi presenti nel territorio di ogni singolo Stato Contraente, con lo scopo di permettere la circolazione di informazioni e lo studio di tali reperti. Viene altresì stabilito che gli Stati devono impegnarsi a favorire il commercio di beni culturali di valore archeologico, purché tali scambi avvengano in maniera legittima e senza pregiudicare il patrimonio culturale degli altri Paesi membri¹⁰⁰. Di particolare importanza è l'art. 8, il quale sancisce che le misure previste dalla Convenzione in esame non debbano essere di ostacolo al commercio e al possesso legittimo di reperti archeologici.

Questo sistema di protezione, ideato nel 1969, non si dimostrò adeguato a contrastare i danni derivati dal progresso economico che, soprattutto nel corso degli anni ottanta del secolo scorso, favorirono la costruzione di autovie, oleodotti, colture intensive ed espansioni urbane a danno di eventuali risorse archeologiche presenti nel territorio¹⁰¹. Per questo motivo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa giunse all'adozione di una raccomandazione riguardante la protezione del patrimonio

97 La Convenzione di Londra del 1969 entrò in vigore il 20 novembre del 1970. Venne ratificata dall'Italia con L. 12 aprile 1973, n. 202 ed entrò in vigore il 17 dicembre dell'anno seguente. Il testo integrale in lingua inglese e francese è reperibile al sito web del Consiglio d'Europa [http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home](http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home;);

98 Art. 1 della Convenzione di Londra del 1969;

99 Artt. 2-3 della Convenzione di Londra del 1969;

100 Artt. 5-7 della Convenzione di Londra del 1969;

101 Per approfondimenti vedi O'Keefe Patrick J., *The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in *Antiquity*, Oxford, 1993, pp. 406-413; Trotzig Gustaf, *The New European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in *Antiquity*, Oxford, 1993, pp. 414-415;

archeologico¹⁰² che portò poi alla revisione del testo della precedente Convenzione di Londra del 1969. Il 16 gennaio 1992 venne quindi firmata a La Valletta la *European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)*¹⁰³.

La Convenzione (riveduta) parte dal presupposto che il patrimonio archeologico non sia un importante strumento di memoria e di studio per il solo Paese che lo ospita, ma per tutti gli stati europei nel loro insieme¹⁰⁴. Oltre a contenere delle disposizioni più precise circa il riconoscimento del patrimonio archeologico, specifica che fanno parte di esso sia i reperti ritrovati sulla terraferma che quelli ritrovati in mare, ampliando così il regime giuridico rispetto alla Convenzione del 1969¹⁰⁵. Uno degli aspetti cruciali della Convenzione così come riveduta nel 1992 è il ruolo fondamentale richiesto ad archeologi ed esperti, i quali, oltre ad aiutare nella preparazione di inventari dei reperti presenti nel territorio degli Stati membri, vengono anche chiamati a collaborare con le istituzioni in caso risulti necessario modificare o rallentare quei piani territoriali che possano interferire con gli scavi archeologici¹⁰⁶. Viene inoltre stabilito che i vari Paesi debbano istituire dei fondi tali che possano coprire le spese necessarie proteggere il patrimonio archeologico in caso di lavori che possano andare ad intaccarlo, nonché per sostenere la ricerca e la divulgazione scientifica¹⁰⁷. La Convenzione, inoltre, invita le Parti a creare istituzioni dedicate allo scambio di informazioni necessarie a contrastare lo scavo e la circolazione illeciti¹⁰⁸, oltre che ad istituire un sistema di mutuo sostegno sia a livello tecnico che a livello scientifico¹⁰⁹, che tuttavia non deve essere in contrasto con eventuali accordi bilaterali o multilaterali che trattano l'argomento¹¹⁰.

102 Recommendation No. R(89)5 Concerning the Protection and Enhancement of the Archaeological Heritage in the Context of Town and Country Planning Operations;

103 Anche in questo caso è possibile consultare il testo in lingua originale al sito web <http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home>;

104 Preambolo alla Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

105 Art. 1 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

106 Art. 5 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

107 Art. 6 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

108 Art. 10 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

109 Art. 12 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

110 Art. 11 della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) del 1992;

14. European Convention on Offences relating to Cultural Property (Delfi, 1985)

Il 23 giugno 1985 il Consiglio d'Europa firmò a Delfi la Convenzione sugli illeciti relativi ai beni culturali. Questo trattato, però, non è ancora entrato in vigore in quanto non è ancora stato ratificato da nessun Paese membro del Consiglio d'Europa¹¹¹. La Convenzione parte dal presupposto che il patrimonio culturale sia un fattore unificante per gli Stati europei e sia perciò indispensabile che gli Stati collaborino al fine di proteggerlo contro ogni tipo di attività illecite.

All'art. 2 viene definito il campo di applicazione della Convenzione, rimandando ai documenti in Allegato per un elenco completo di ciò che viene considerato proprietà culturale¹¹², mentre all'art. 3 il rimando all'Allegato III specifica quali sono gli atti illeciti nei confronti dei beni culturali¹¹³.

Gli articoli dal 6 all'11 regolamentano la restituzione della proprietà culturale, invitando alla cooperazione tra gli Stati al fine di restituire quei beni rimossi impropriamente dal territorio di un Paese membro¹¹⁴. Le Parti contraenti devono informare la Parte privata del bene culturale del suo ritrovamento qualora si ritenga che la sua rimozione sia avvenuta in modo illecito¹¹⁵. Tuttavia la restituzione rimane soggetta alla legislazione di ogni singolo stato, in quanto deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle leggi del Paese di provenienza del bene culturale e la richiesta di restituzione deve avvenire tramite lettera rogatoria¹¹⁶. Ogni parte può però decidere di non applicare quanto previsto agli artt. 7 e 8 e pertanto rifiutarsi di procedere alla restituzione, qualora essa possa mettere in discussione la loro sovranità territoriale oppure per motivi di ordine pubblico¹¹⁷.

Gli articoli dal 12 al 19 riguardano la responsabilità penale e stabiliscono che gli Stati membri devono adattare i propri sistemi giuridici in modo da prevedere adeguate punizioni in caso di atti illeciti rivolti ai beni culturali. Non viene tuttavia fatto nessun riferimento alla responsabilità penale individuale o alla responsabilità degli Stati.

111 La Convenzione di Delfi venne firmata solo da sei Paesi, nella fattispecie da Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Liechtenstein e Turchia;

112 Cfr. Allegato II al testo della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

113 Cfr. Allegato III al testo della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

114 Cfr. art. 6 della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

115 Cfr. art. 7 par. 1 della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

116 Cfr. art. 8 par. 2 della European Convention on Offences relating to Cultural Property. Le caratteristiche della rogatoria sono descritte negli artt. 9-11 della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

117 Cfr. art. 27 della European Convention on Offences relating to Cultural Property;

b) Strumenti di soft law

15. Raccomandazione 1072 del 23 marzo 1988 (Recommendation on the International Protection of Cultural Property and the Circulation of Works of Art)

La Raccomandazione 1072 (1988) è stata adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa il 23 marzo 1988 e riguarda la protezione internazionale del patrimonio culturale nonché la sua circolazione all'interno dell'Unione Europea.

L'Assemblea riconosce che il furto, l'esportazione illegale e gli scavi archeologici abusivi minano l'integrità del patrimonio culturale dei vari Paesi, che devono pertanto collaborare allo scopo di salvaguardare e facilitare una circolazione lecita dei beni culturali. Considerando, però, che il commercio di opere d'arte non può essere regolamentato come il commercio di qualsiasi altro bene¹¹⁸ e che le legislazioni in materia di beni culturali variano da Stato a Stato, l'Assemblea invita i Paesi membri a ratificare le Convenzioni internazionali già esistenti, nonché ad adottare un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Delfi del 1985¹¹⁹.

La Raccomandazione invita inoltre ad adottare le necessarie misure di diritto interno per facilitare la restituzione dei beni culturali e chiede agli Stati membri di rafforzare il controllo sull'importazione e sull'esportazione dei beni culturali, senza però specificare quali misure debbano adottarsi per raggiungere questo scopo. Nel contempo, l'Assemblea invita i Paesi ad introdurre delle politiche fiscali che facilitino l'acquisizione e la donazione di opere d'arte alle istituzioni nazionali, oltre ad approvare norme che permettano un più facile scambio internazionale di opere d'arte qualora si tratti di uscite temporanee dal territorio di uno Stato membro, come ad esempio per organizzare mostre ed esposizioni culturali.

118 Cfr punto 4 della Raccomandazione 1072 (1988);

119 Cfr. punto 8 b) della Raccomandazione 1072 (1988);

c) Atti dell'Unione Europea

16. Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali, come modificato dal Regolamento CE 2469/96, dal Regolamento CE 974/2001 e dal Regolamento CE 806/2003, nonché sostituito dal Regolamento CE 116/2009

Il Regolamento CEE 3911/92¹²⁰, così come la successiva Direttiva 93/7/CEE, nascono dalla necessità di porre un controllo sull'importazione e sull'esportazione dei beni culturali, necessario dopo la soppressione delle dogane e la conseguente libera circolazione delle merci all'interno della Comunità europea prevista dal Trattato di Maastricht¹²¹. In particolare, il Regolamento accorda ai beni culturali un regime eccezionale rispetto alle altre merci¹²² e consente di istituire un sistema legislativo uniforme che permetta di controllarne l'esportazione oltre i confini dell'Unione Europea.

L'ambito di applicazione del Regolamento è riferito ai beni indicati nell'Allegato, il quale, pur non contenendo una definizione specifica di bene culturale, definisce comunque in modo dettagliato i beni che necessitano di maggiori controlli alle frontiere e non impedisce ai Paesi membri di ampliare la categoria di tali beni¹²³.

Punto principale del Regolamento è l'istituzione di una licenza di esportazione verso Paesi terzi, la quale è valida per tutto il territorio della Comunità europea e viene rilasciata da un'autorità competente dello Stato in cui il bene si trovava in via definitiva alla data del 1 gennaio 1993¹²⁴. Essa è necessaria sia per l'esportazione definitiva che per l'esportazione temporanea e può essere negata qualora la legislazione di uno Stato membro preveda una particolare tutela del suo patrimonio storico, culturale o artistico, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Trattato di Maastricht. In questo caso, se l'ordinamento interno prevede il rilascio di un particolare permesso affinché i beni

120 Vedi Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali in G.U.C.E. n. L 395 del 31 dicembre 1992;

121 Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992, prevedeva, tra le altre cose, che dal 1 gennaio 1993 venissero aboliti i dazi doganali tra i Paesi dell'Unione Europea al fine di creare un mercato unico che permettesse la libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.

122 La necessità di uniformare i controlli sull'esportazione dei beni culturali deriva dal fatto che la rigidità dei controlli in materia varia da Paese a Paese. Pertanto, al momento dell'abolizione delle frontiere c'era il rischio che, per permettere l'esportazione di un bene culturale in un Paese terzo, tale bene venisse fatto transitare per un altro Paese comunitario nel quale i controlli alle frontiere erano meno rigidi. Per approfondimenti vedi Frigo Manlio, (2000), pp. 48-49; Nanetti Francesco, Squillante Francesca, *In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, pp. 412-413; Scovazzi Tullio, (2011), pp. 388-389; Nanula Gaetano, *Circolazione dei beni culturali e apertura delle frontiere*, in Caputi Jambrenghi Vincenzo, (a cura di), *La cultura e i suoi beni giuridici*, Milano, 1997, pp. 185-190;

123 Cfr. art. 1 del Regolamento CEE 3911/92;

124 Cfr. art. 2 del Regolamento CEE 3911/92;

culturali oltrepassino i confini nazionali, oltre alla licenza di esportazione comunitaria sarà necessario presentare anche un eventuale attestato di libera circolazione¹²⁵. Il Regolamento prevede anche la creazione di un Comitato dei beni culturali con funzioni consultive, il quale ha il compito di assistere la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del Regolamento¹²⁶.

I successivi Regolamenti CE 2469/96¹²⁷, 974/2001¹²⁸ e 806/2003¹²⁹ apportano delle modifiche al testo originario. Nello specifico, il primo modifica e aggiunge degli elementi alla categoria dei beni culturali elencati nella rubrica A dell'Allegato. Il Regolamento CE 974/2001 modifica la rubrica B dell'Allegato, relativa ai valori dei beni culturali, questo in vista dell'imminente adozione dell'euro quale moneta unica europea. Infine, il Regolamento 806/2003 modifica l'art. 8 del precedente Regolamento 3911/92, consentendo al Comitato di dotarsi di un proprio regolamento interno. Proprio come conseguenza di questi numerosi emendamenti al testo originale, è stato deciso di abrogare il Regolamento CEE 3911/92 e di sostituirlo con il Regolamento CE 116/09¹³⁰.

17. Direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro, come modificata dalla Direttiva 96/100/CE e dalla Direttiva 2001/38/CE

La Direttiva 93/7/CEE è un meccanismo intracomunitario che regola il rapporto tra gli Stati membri e riguarda il recupero di beni culturali usciti in modo illecito dal territorio di uno di questi Stati¹³¹.

Sono soggetti a restituzione quei beni che siano usciti illecitamente dopo il 31 dicembre 1992, purché fossero già considerati parte del patrimonio nazionale per il loro particolare interesse artistico, archeologico o storico, oppure fossero parte integrante di una collezione pubblica o, ancora, qualora appartenessero ad una delle categorie indicate nell'Allegato¹³². L'uscita viene considerata illecita se il bene in questione varca i

125 E' il caso, ad esempio, di quei beni culturali che debbano oltrepassare i confini territoriali italiani;

126 Cfr. art. 8 del Regolamento CEE 3911/92;

127 Vedi Regolamento CE 2469/96 in GU L 335 del 24 dicembre 1996;

128 Vedi Regolamento CE 974/2001 in GU L 137 del 19 maggio 2001;

129 Vedi Regolamento CE 806/2003 in GU L 122 del 16 maggio 2003;

130 Vedi Regolamento CE 116/2009 in GU L 39 del 10 febbraio 2009;

131 Vedi Direttiva CEE 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro in GU L 74 del 27 marzo 1993;

132 Cfr art. 1 par. 1) della Direttiva 93/7/CE; tali categorie corrispondono perfettamente a quelle previste nell'Allegato del Regolamento CEE 3911/92;

confini di uno Stato in violazione delle leggi di tale Stato o delle norme previste dal Regolamento 3911/92, oppure se sia uscito lecitamente per una spedizione temporanea ma non sia rientrato entro il termine prefissato¹³³.

Il procedimento di restituzione deve avvenire esclusivamente attraverso gli Stati, non sono pertanto possibili azioni di rivendicazione promosse dai privati cittadini. Dal momento che lo scopo principale della Direttiva è il ritorno del bene culturale al suo Stato di appartenenza, il possessore è tenuto alla restituzione anche qualora dimostri di aver agito in buona fede. Lo Stato richiedente è inoltre tenuto al pagamento di un indennizzo solo se il possessore dimostri di aver agito con la dovuta diligenza al momento dell'acquisto. L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato richiesto, il quale stabilisce anche l'ammontare dell'indennizzo¹³⁴, ma lo Stato richiedente ha il diritto di esigere un rimborso da parte dei responsabili dell'uscita illecita del bene dal suo territorio¹³⁵.

Infine la Direttiva fissa anche dei termini di prescrizione, pari ad un anno dalla data in cui lo Stato richiedente è venuto a conoscenza dell'esatta ubicazione del bene culturale e dell'identità del suo possessore. Ad ogni modo, l'azione di restituzione decade dopo trent'anni dall'uscita illecita dal territorio di uno Stato membro, mentre il termine diventa di sessantacinque anni se il bene faceva parte di collezioni pubbliche o ecclesiastiche¹³⁶.

La Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997¹³⁷ modifica l'Allegato della direttiva 93/7/CEE, così come il Regolamento CE 2469/96 modificava il Regolamento 3911/92. Allo stesso modo la Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001¹³⁸ modifica la direttiva 93/7/CEE nel campo dei valori da applicare ai beni culturali, sempre come conseguenza dell'adozione della moneta unica europea.

133 Cfr art. 1 par. 2) della Direttiva 93/7/CE;

134 Cfr art. 9 della Direttiva 93/7/CE;

135 Cfr art. 11 della Direttiva 93/7/CE;

136 Cfr art. 7 della Direttiva 93/7/CE;

137 Vedi Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997 in G.U.C.E. n. L 60 dell'1 marzo 1997;

138 Vedi Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 in G.U.C.E. n. L 187 10 luglio 2001;

Sezione IV – Accordi bilaterali

18. Trattati di pace

Il 10 febbraio 1947 le Potenze Alleate e quelle dell'Asse firmarono i Trattati di Parigi, i quali rappresentarono formalmente la fine della Seconda Guerra Mondiale¹³⁹. Essi contenevano principalmente disposizioni circa le cessioni territoriali e militari dei Paesi sconfitti, nonché sanzioni finanziarie atte al risarcimento dei danni provocati dalla Guerra.

Ognuno di questi Trattati di Pace prevede la restituzione dei beni sottratti durante la Guerra, compresi quei beni di particolare interesse culturale. Per quanto riguarda il Trattato tra l'Italia e la Potenze Alleate, l'argomento viene prima trattato all'art. 37, in base al quale l'Italia è tenuta a restituire all'Etiopia le opere d'arte, i testi e gli oggetti di valore storico sottratti dopo il 3 ottobre 1935¹⁴⁰. In seguito, all'art. 75, viene stabilito che l'Italia deve restituire tutti i beni rimossi dal territorio di qualsiasi Paese delle Nazioni Unite, indipendentemente dal tipo di transazione che era precedentemente avvenuta tra il venditore ed il compratore, e deve altresì sostenere i costi relativi al materiale, alla manodopera e al trasporto di tali beni nel loro Paese d'origine.

In base a questi articoli vennero siglati diversi accordi bilaterali tra Italia ed Etiopia, i quali stabilirono il riposizionamento dell'Obelisco di Axum e di altri beni culturali nella loro ubicazione originaria, nonché accordi bilaterali tra Italia e Libia che portarono alla restituzione della Venere di Cirene.

19. Accordi bilaterali tra Italia ed Etiopia

In merito alla restituzione dell'Obelisco di Axum e in riferimento al Trattato di Pace del 1947, Italia ed Etiopia conclusero diversi accordi bilaterali¹⁴¹. Il primo, vale a

139 I Trattati di Parigi entrarono in vigore il 15 settembre 1947;

140 Tale data corrisponde all'inizio della guerra d'Etiopia (conosciuta anche come guerra d'Abissinia). Per approfondimenti vedi Scovazzi Tullio, *Assab, Massaua, Ucciali, Adua: gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Torino, 1996;

141 Per approfondimenti circa la restituzione dell'Obelisco di Axum vedi Pankhurst Richard, *Ethiopia, the Aksum Obelisk, and the Return of Africa's Cultural Heritage*, in *African Affairs*, Oxford, 1999, pp. 229-239;

dire l'accordo sulla soluzione delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal trattato di pace e sulla collaborazione economica, venne firmato ad Addis Abeba il 5 marzo 1956¹⁴². In base ad esso, il governo italiano si impegnava a restituire l'Obelisco e a farsi carico della rimozione e di parte del trasporto, disattendendo però in questo modo quanto previsto dai Trattati del 1947 che prevedevano l'assunzione di ogni tipo di spesa.

Per questo motivo nel 1997 i due Paesi giunsero a firmare una dichiarazione congiunta¹⁴³ che riconosceva l'importanza della restituzione di questo bene culturale al suo Paese d'origine. Nella dichiarazione venne stabilito l'impegno dell'Italia a ritornare l'obelisco entro la fine dell'anno e si definirono anche con precisione le fasi di attuazione del progetto.

Tuttavia, si dovette giungere alla stipulazione di un ulteriore accordo bilaterale nel novembre 2004¹⁴⁴ prima che l'obelisco ritornasse effettivamente in Etiopia. In base ad esso il governo italiano, con il contributo economico dell'UNESCO, si faceva carico delle spese concernenti la rimozione, il trasporto e la restaurazione nel suo luogo originario. Nell'aprile 2005 iniziarono i lavori di rimozione e il 9 settembre 2008 venne finalmente celebrata una cerimonia per la ri-erezione dell'Obelisco.

20. Accordi bilaterali tra Italia e Libia

Il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica Popolare Socialista, più noto come Trattato di Bengasi, venne firmato il 30 agosto 2008¹⁴⁵ come atto conclusivo di un processo di riappacificazione iniziato nel 1998 col Comunicato congiunto Dini-Mountasser¹⁴⁶. E' sulla base di questi due accordi che venne decisa la restituzione alla Libia della Venere di Cirene, concretizzata proprio nel 2008¹⁴⁷.

Al Capo I del Trattato di Bengasi vengono definiti i principi generali, in base ai

142 L'accordo entrò in vigore il 4 luglio 1956;

143 La dichiarazione venne firmata a Roma il 4 marzo 1997;

144 Memorandum d'intesa sul trasferimento e la consegna dell'Obelisco di Axsum, Roma, 18 novembre 2004;

145 Ratificato dall'Italia con L. 6 febbraio 2009, n. 7;

146 Il Comunicato venne firmato il 4 luglio 1998 ma non venne mai ratificato dall'Italia;

147 Il tema verrà trattato in maniera più dettagliata al Capitolo 3, Sezione I di questa tesi. Per approfondimenti vedi Scovazzi Tullio, *La restituzione dell'obelisco di Axum e della Venere di Cirene*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, pp. 555-566; Scovazzi Tullio (2011), pp. 360-363;

quali i due Paesi si impegnano a collaborare tra di loro e con le Nazioni unite, a patto che venga rispettata la reciproca sovranità territoriale e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Il Capo II riguarda quelle azioni che le Parti devono intraprendere al fine di porre fine ai contenziosi derivanti dalla dominazione coloniale. Sono in esso contenute precise indicazioni circa i fondi finanziari che l'Italia è tenuta a stanziare per la realizzazione di progetti infrastrutturali e di altre Iniziative Speciali elencate all'art. 10. Viene altresì permesso ai cittadini italiani espulsi dalla Libia di ottenere visti di ingresso per motivi di turismo, di visita o di lavoro.

Il Capo III contiene invece disposizioni riguardanti la cooperazione scientifica, economica, energetica, nel settore della difesa e della lotta al terrorismo. Di particolare rilevanza è l'art. 16, che tratta la cooperazione culturale. Oltre ad impegnarsi ad incoraggiare gli scambi giovanili ed i gemellaggi tra enti territoriali, vi è un chiaro riferimento alla restituzione alla Libia di reperti archeologici e di manoscritti. Nello specifico, l'art. 16 par. 2 recita:

“Le due Parti danno ulteriore impulso alla collaborazione nel settore archeologico. In tale ambito è altresì esaminata, da un apposito Comitato Misto, la problematica concernente la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti.

Le due Parti collaborano anche ai fini della eventuale restituzione alla Libia, da parte di altri Stati, di reperti archeologici sottratti in epoca coloniale.”

E' stato in questo modo ripreso il concetto già stabilito dal citato accordo del 1998, il quale conteneva disposizioni circa la restituzione alla Libia dei manoscritti, dei documenti e degli oggetti dal valore archeologico e culturale sottratti dall'Italia durante il periodo coloniale¹⁴⁸.

148 Cfr. Punto 4 del Comunicato Congiunto;

Sezione V – Atti interni

21. Accordi tra Francia e Nuova Caledonia

Nel corso degli ultimi vent'anni sono stati siglati diversi accordi tra Francia e Nuova Caledonia allo scopo di riconoscerne una certa forma di indipendenza, in un processo di decolonizzazione del Paese cominciato nella seconda metà degli anni ottanta del ventesimo secolo e sostenuto anche da organizzazioni internazionali quali l'ONU¹⁴⁹. Rientra in questo programma il tentativo di promuovere le peculiarità della cultura Kanak, la popolazione autoctona della Nuova Caledonia, anche attraverso la restituzione di oggetti culturali e di reperti umani conservati nei musei francesi.

Il primo trattato significativo è costituito dagli Accordi di Matignon, siglati il 26 giugno 1988¹⁵⁰. In essi si riconosce come le Popolazioni della Nuova Caledonia abbiano subito per diversi anni situazioni di discriminazione e di violenza. Trovandosi all'epoca all'orlo di una guerra civile, le autorità di entrambe le parti concordarono sulla necessità di far stabilire alla popolazione stessa circa il proprio futuro tramite una legge referendaria. A seguito di questa legge nel 1988 venne creata l'*Agence de développement de la culture kanak* (ADCK) ed il Centre Culturel Tjibaou, i quali hanno come scopo principale la promozione del patrimonio storico, linguistico ed archeologico, nonché lo sviluppo delle peculiarità artigianali ed artistiche della cultura kanak.

Tuttavia, il trattato principale in materia di riconoscimento della cultura della Nuova Caledonia è l'Accordo di Nouméa¹⁵¹, firmato appunto a Nouméa il 5 maggio 1998. In esso si riconosce pari valore e legittimità alla doppia radice culturale della Nuova Caledonia, vale a dire quella di provenienza kanak e quella invece non kanak giunta in seguito alla colonizzazione francese¹⁵². Il testo dell'accordo fa specifici riferimenti alle espressioni culturali della popolazione autoctona, con un particolare riguardo al patrimonio culturale, sia esso materiale o immateriale. Grande rilevanza hanno infatti le espressioni linguistiche, compresa la toponomastica¹⁵³, nonché i simboli

149 *Séminaire régional de l'ONU, dans le cadre de la décennie internationale pour l'éradication du colonialisme: état des lieux du processus de décolonisation dans le monde*, reperibile on line al sito <http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/> ;

150 Il testo originale è reperibile al sito web <http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/> ;

151 Il testo originale è reperibile al sito web <http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/> ;

152 Preambolo dell'Accordo di Nouméa;

153 Punto 1.3 dell'Accordo di Nouméa;

ed i segni identitari, quali ad esempio l'inno nazionale o la bandiera¹⁵⁴. L'accordo definisce anche quali sono le istituzioni della Nuova Caledonia, a cominciare dai compiti delle Province e dal riconoscimento della cittadinanza neocaledoniana¹⁵⁵. Vengono poi stabilite le funzioni di Province e Comuni, oltre alle indicazioni per l'organizzazione politica del Paese¹⁵⁶. Vengono anche ripartite le competenze tra lo Stato francese e il territorio della Nuova Caledonia¹⁵⁷, nonché le regole per lo sviluppo economico e sociale¹⁵⁸, con riferimento sia all'educazione che alla politica sociale.

22. Native American Graves Protection and Repatriation Act (Washington, 1990)

Il *Native American Graves Protection and Repatriation Act*¹⁵⁹ venne approvato dal Governo degli Stati Uniti il 16 novembre 1990. Questa legge prevede che le agenzie federali e le istituzioni che ricevono fondi dal Governo debbano stilare degli inventari degli oggetti culturali appartenenti ai Nativi Americani, identificandone l'ambito territoriale e culturale di origine¹⁶⁰, e debbano altresì restituirli ai diretti discendenti o alla tribù ad essi più strettamente connessa sotto il punto di vista culturale¹⁶¹.

Nello specifico, i beni soggetti a restituzione sono resti umani, reperti funerari ed oggetti sacri utilizzati nel corso di rituali e cerimonie. E' inoltre vietato effettuare scavi o rimuovere resti umani dai territori federali o appartenenti ad una comunità Nativa¹⁶². Secondo il NAGPRA, gli atti da considerarsi come illeciti sono il commercio, l'uso per profitto ed il trasporto destinato alla vendita di tali oggetti senza averne il legittimo possesso¹⁶³, il quale viene acquisito tramite la cessione volontaria di un individuo o di un gruppo che ha l'autorità di cederne la proprietà¹⁶⁴.

154 Punto 1.5 dell'Accordo di Nouméa;

155 Punto 2.1 dell'Accordo di Nouméa;

156 Punto 2 dell'Accordo di Nouméa;

157 Punto 3 dell'Accordo di Nouméa;

158 Punto 4 dell'Accordo di Nouméa;

159 Da ora in poi NAGPRA;

160 Cfr. Sezione 5 del NAGPRA;

161 Per approfondimenti vedi Nafziger James A. R., *The Present State Of Research Carried Out By The English-Speaking Section Of The Centre For Studies And Research*, in Centre d'Étude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales, *Le Patrimoine Culturel de l'Humanité*, Leiden, 2007, pp. 260-261; Pinkerton, Linda F., *The Native American Graves Protection and Repatriation Act: An Introduction*, in *International Journal of Cultural Property*, 1992, pp. 297-305;

162 Cfr. Sezione 3 del NAGPRA;

163 Cfr. Sezione 4 del NAGPRA;

164 Cfr. Sezione 2 par 13 del NAGPRA;

Il ritrovamento fortuito di questi reperti deve essere segnalato al Ministero degli Interni o a qualsiasi altra autorità competente, a patto che sia avvenuto dopo il 16 novembre 1990¹⁶⁵. Al contrario, per poter eseguire degli scavi allo scopo di rinvenire reperti appartenenti alla cultura dei Nativi Americani bisogna essere in possesso di un regolare permesso.

Questa legge ha permesso la restituzione di numerosi reperti ed in alcuni casi è stata presa come modello per il rimpatrio, anche internazionale, di resti umani. Ne sono un esempio le restituzioni che hanno visto come protagonisti diversi musei scozzesi e francesi, i quali hanno restituito diversi oggetti dal valore culturale e resti umani alle popolazioni indigene sia in Africa che in Oceania¹⁶⁶.

165 Cfr. sezione 3 del NAGPRA;

166 Per approfondimenti vedi Curtis Neil G. W., *Repatriation from Scottish museums: learning from NAGPRA*, in *Museum Anthropology*, 2010, pp. 234-248;

Capitolo 2

IL REGIME GIURIDICO DELLA RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI

Sezione I – La dominazione coloniale: aspetti storico-giuridici

a) Dominazione coloniale e beni culturali

1. Dal commercio al saccheggio

A partire dal 1492, e soprattutto dopo la conquista dell'Impero Azteco, crebbe nel mondo Occidentale un particolare interesse per i manufatti e per i reperti che provenivano dalle località appena scoperte. Essi venivano visti principalmente come semplici esempi di artigianato esotico, meno frequentemente come vere e proprie testimonianze di culture differenti¹⁶⁷. Nel corso dei secoli e con il mutare dei rapporti tra i diversi Paesi variò anche la considerazione per questi manufatti, nonché i metodi per la loro acquisizione.

All'inizio dell'epoca coloniale le relazioni tra l'Occidente e le colonie erano principalmente finalizzate al commercio. Così come venivano commerciate materie prime e prodotti locali, anche i materiali che potevano avere valore artistico erano oggetto di scambio e venivano collezionati da principi ed autorità in qualità di “curiosità”, stipati in apposite camere chiamate *Wunderkammern*. Accanto ad oggetti creati dall'uomo, i cosiddetti *artificialia*, venivano raccolti reperti naturali, o *naturalia*, accostati gli uni agli altri seguendo un ordine casuale oppure sistemati teatralmente con l'apposito intento di sorprendere l'osservatore, in modo da offrirgli in un solo colpo d'occhio testimonianze provenienti dal mondo intero¹⁶⁸. Durante il periodo delle grandi scoperte geografiche gli oggetti vennero raccolti e portati in patria dagli esploratori ufficialmente con l'obiettivo di essere studiati, come si può evincere dai diari di viaggio di esploratori quali James Cook e Johann Reinold Forster¹⁶⁹. Tuttavia in questo periodo si prediligeva la raccolta di quegli oggetti che potevano poi fungere da ornamento o ai quali poteva essere attribuito un valore ed erano quindi la testimonianza tangibile di un viaggio effettuato in un luoghi lontani. Anche per questo motivo si sviluppò talvolta nel

167 Gli Occidentali cercarono sempre di nascondere la creatività degli indigeni per concentrarsi su aspetti più esotici, come ad esempio il cannibalismo o i sacrifici umani. E' vero che queste pratiche, almeno per quanto riguarda le popolazioni Precolombiane o del Pacifico, erano parte della struttura della società indigena, ma difficilmente gli Occidentali cercarono di andare oltre gli aspetti più prettamente esotici. Per approfondimenti vedi Thomas Nicholas, *Entangled Objects*, Cambridge, 1991, pp 162-167;

168 Per approfondimenti vedi Ciminelli Maria Luisa, *D'incanto in incanto: storia del consumo di arte primitiva in Occidente*, Bologna, 2008, pp. 20-27;

169 Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, pp 125-126;

territorio coloniale una produzione destinata al mondo Occidentale. Un esempio fu il caso dei cucchiai in avorio provenienti dal Regno del Benin nel XV secolo, all'epoca sotto il controllo Olandese. E' documentato che questi oggetti, ora conservati in parte al Museo di Antropologia ed Etnologia "P. Mantegazza" di Firenze e in parte al Museo Pignorini di Roma, furono creati appositamente per i collezionisti europei¹⁷⁰ ed è quindi verosimile credere che non fossero gli unici materiali prodotti appositamente per questo scopo. Al contrario, altre volte si preferiva non incoraggiare la produzione di manufatti da esportare, in quanto si cercava di evitare la nascita di una produzione di tipo industriale¹⁷¹. Ciò accadde soprattutto al principio, nel momento dell'insediamento delle potenze colonizzatrici, quando poi esse iniziarono a sfruttare i territori d'oltreoceano per motivi che non riguardavano più solo il mero commercio divenne invece quasi motivo di vanto di fronte agli avversari europei dimostrare di essere riusciti ad instaurare in queste popolazioni considerate *arretrate* un sistema industriale nella produzione di manufatti da esportare¹⁷².

A partire dal XVII secolo e con lo sviluppo del capitalismo industriale, le relazioni con le colonie andarono via via mutando. Si passò dai semplici rapporti a scopo commerciale all'instaurazione di veri e propri domini amministrativi e politici. Ogni Paese europeo adottò un diverso tipo di assoggettamento¹⁷³, ma ciò che più conta in questo momento è notare come, nonostante i rapporti variassero a livello giuridico, lo scopo della dominazione fosse per tutti quello di assicurarsi un maggiore controllo sui territori d'oltremare in modo tale da garantire la stabilità del settore commerciale e industriale della madrepatria, nonché di trovare una soluzione alla sempre maggiore espansione demografica. Tale sistema di dominazione venne sostenuto e reso legittimo dal punto di vista giuridico e teorico-culturale da diverse tesi che acquistarono sempre maggior peso tra il XIX e il XX secolo.

Il motore principale che spinse allo sviluppo di queste teorie fu probabilmente la missione civilizzatrice della quale le popolazioni occidentali si sentivano portatrici. Questo spirito civilizzatore, del quale inizialmente si occuparono i missionari religiosi,

170 Ciminelli Maria Luisa, *op. ult. cit.*, p. 13;

171 Questo avvenne soprattutto nei territori del Pacifico, come spiegato da Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, p. 139;

172 Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, p. 177;

173 I modelli principali furono l'assoggettamento, l'autonomia, l'assimilazione e il dominio diretto. Tuttavia questo sarà tema di approfondimento nei paragrafi successivi;

vedeva contrapposti due mondi diversi, quello civile appunto, rappresentato dagli europei, e quello selvaggio abitato da popolazioni cosiddette *primitive*, le quali da sole non sarebbero mai riuscite a raggiungere un adeguato livello di sviluppo. Gli europei si auto nominarono portatori di civiltà e si ritennero obbligati a farsi carico dell'onere e del dovere di coprire questo inaccettabile divario tra i due mondi¹⁷⁴; la colonizzazione divenne pertanto sinonimo di civilizzazione. Ciò rese legittimo, per i Paesi Occidentali, l'uso della dominazione, anche forzata e violenta, per portare il sostegno e l'educazione alle popolazioni indigene¹⁷⁵.

Le argomentazioni alla base di questa presunzione civilizzatrice ebbero inizio con le teorie evoluzioniste, le quali, nonostante sorsero già nel corso del XVIII secolo grazie al contributo di personalità quali George-Louis Leclerc, conte di Buffon, e alla sua opera *Histoire Naturelle* (1779), conobbero una grande diffusione a partire dal 1871. In tale anno, infatti, vennero pubblicati sia *Primitive Culture* di Edward Burnett Taylor, che *Le origini dell'uomo* di Charles Darwin¹⁷⁶. Pochi anni prima, inoltre, Josep-Arthur de Gobineau aveva pubblicato il *Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane*, nel quale sosteneva la superiorità della razza bianca sulle altre¹⁷⁷. Forte di queste teorie di base, ebbero origine in questo periodo gli studi antropologici, basati sulla convinzione che la differenziazione delle razze umane fosse avvenuta seguendo un'evoluzione temporale¹⁷⁸. I primi antropologi evoluzionisti paragonarono la vita di quelli che ormai erano comunemente diventati *selvaggi* con quella degli uomini *primitivi*, tanto che i due termini divennero ben presto sinonimi, utilizzati per indicare quei popoli geograficamente e culturalmente lontani dall'Europa¹⁷⁹. Contestualmente

174 E' il celebre concetto del "fardello dell'uomo bianco", dall'omonima poesia di Rudyard Kipling, pubblicata per la prima volta nel 1899;

175 Costa Pietro, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *L'europa e gli altri: il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, Milano, 2005, pp. 173-188;

176 Il titolo originale è *The Descent of Man and Selection in Relation to Sex*. Quest'opera fu preceduta dalla pubblicazione nel 1859 de *L'origine della specie*, in lingua originale *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, la quale ebbe da subito notevole diffusione non solo presso la comunità scientifica, ma anche tra i filosofi ed i teologi. Questi ultimi, in particolare, confutavano le tesi della selezione naturale e dell'origine comune di uomo e scimmia, la prima in quanto negava l'esistenza di un disegno divino, la seconda perché avrebbe reso nullo il dogma secondo il quale l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio;

177 In lingua originaria *Essai sur l'inegalité des races humaines* (1853-1855). Quest'opera venne nei decenni seguenti presa come modello dal nazismo per lo sviluppo delle leggi razziali e per il sostegno della teoria della razza pura, la razza ariana. Per approfondimenti vedi Ciminelli Maria Luisa, *op. ult. cit.*, p. 53;

178 E' la cosiddetta *antropologia evoluzionista*;

179 Si vedano a tale esempio gli scritti dell'archeologo John Lubbock, in particolare il volume *Prehistoric Times*, 1865;

all'antropologia evoluzionista si diffusero le teorie sul cosiddetto *darwinismo sociale*, le cui basi, nonostante il termine, sono da ricercare ben prima delle opere di Darwin. Il darwinismo sociale ebbe infatti origine nel 1851 con le opere di Herbert Spencer, il quale sosteneva che la regola alla base dello sviluppo delle civiltà fosse la lotta per la sopravvivenza. Le ineguaglianze sociali e le guerre di conquista erano quindi la conseguenza di una selezione naturale che portava alla disparità tra gli uomini, con la conseguente necessaria eliminazione delle parti più deboli e meno sviluppate dell'umanità. Quando Darwin pubblicò le sue teorie evoluzioniste, esse vennero utilizzate dallo stesso Spencer come un'ulteriore prova della correttezza delle sue ipotesi e a sua volta la civiltà occidentale le sfruttò per giustificare le peggiori forme di sottomissione.

Contemporaneamente allo sviluppo degli studi antropologici crebbe anche l'interesse per i manufatti prodotti dalle popolazioni indigene, interesse che all'inizio del XX secolo sfociò in una vera e propria moda. Artisti e personalità facevano a gara per possedere almeno un campione di quella che venne conosciuta come *art nègre* e per farsi ritrarre accanto a tali oggetti. L'*art nègre* fu anche fonte di ispirazione per le varie Avanguardie, basti pensare ai volti del celebre dipinto *Les demoiselles d'Avignon* (1907) di Pablo Picasso, i quali ricordano delle maschere africane¹⁸⁰. Tuttavia i metodi di acquisizione di questi reperti non sempre furono legali, né tanto meno rispettarono sempre la cultura delle popolazioni indigene. Sicuri della propria superiorità civile, storica e razziale, nonché soprattutto di quella politico-militare, gli europei non si fecero troppi scrupoli a saccheggiare, rubare o a sottrarre con l'inganno. Queste pratiche vennero addirittura documentate dagli stessi antropologi o esploratori che partirono alla ricerca dei manufatti.

Un caso di particolare rilevanza fu la spedizione francese Dakar-Gibuti, avvenuta tra il 1931 e il 1933. Per questa spedizione il Ministro delle colonie francese consegnò all'etnologo Marcel Griaule uno speciale permesso di cattura scientifica, grazie al quale, a missione conclusa, nel 1934 fu possibile allestire al Trocadéro di Parigi un'intera sala dedicata all'esposizione dei reperti raccolti. Tuttavia, come documentano i diari dell'antropologo Michel Leiris, il quale accompagnò Griaule in quest'impresa, i metodi di acquisizione non furono sempre ortodossi¹⁸¹. Leiris stesso

180 Vedi Ciminelli Maria Luisa, *op. ult. cit.*, pp. 105-108;

181 L'argomento viene dettagliatamente trattato in Ciminelli Maria Luisa, *op. ult. cit.*, e in Price Sally, *I*

ammise che il furto e l'acquisto forzato furono i metodi più comuni e che mai si tenne conto del valore culturale e soprattutto spirituale che questi oggetti potevano avere per le comunità locali¹⁸². E' interessante notare, inoltre, come prima della spedizione venne pubblicata in forma anonima una guida dal titolo *Instructiones sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques*, nella quale erano contenute informazioni dettagliate su come doveva avvenire nell'atto pratico la raccolta e persino la catalogazione dei reperti, ma non poneva alcuna questione di tipo etico, neanche per quanto riguardava l'equità del compenso o lo stesso consenso delle popolazioni indigene.

Un'altra testimonianza importante riguarda un fatto avvenuto negli Stati Uniti nei primi anni del 1900¹⁸³. In questo caso il direttore dell'University Museum di Filadelfia convinse Louis Shotridge (1886-1937), un indiano *tingit*, a trafugare alcuni tesori dalla propria comunità per poi consegnarli al museo. L'università stessa mise a disposizione per questa missione fotocamere, cineprese, denaro e quanto poteva risultare utile. Incitato dal suo mandante, quando gli anziani del suo villaggio nativo si rifiutarono di vendergli o addirittura consegnargli alcuni oggetti per loro sacri, Shotridge non si fece troppi scrupoli a cercare di sottrarre con l'inganno o a rubare¹⁸⁴. La sua intenzione difatti era, come testimoniano i suoi diari, quella di prelevare il maggior numero di reperti possibile, indipendentemente dal mezzo necessario per averli¹⁸⁵.

Di particolare rilievo è anche la questione riguardante il Busto di Nefertiti, conservato ora al Neues Museum di Berlino¹⁸⁶, la cui restituzione è stata chiesta diverse volte dalle autorità egiziane sin dalla prima metà degli anni 30 del secolo scorso¹⁸⁷ e che

primitivi traditi: l'arte dei "selvaggi" e la presunzione occidentale, Torino, 1992. In entrambi i volumi è possibile reperire alcuni brani tratti dal resoconto di Leiris;

182 Tuttavia dai diari si intuisce che lo stesso Leiris cominciò a riflettere sull'eticità della missione mentre si trovava ancora in territorio africano. Nel corso degli anni l'antropologo divenne addirittura uno dei promotori del rispetto delle altre culture, pentendosi di quanto fece nel corso della spedizione Dakar-Gibuti. Per approfondimenti vedi Price Sally, *op. ult. cit.*, p. 117;

183 Anche in questo caso informazioni dettagliate, nonché i brani del diario, sono reperibili in Price Sally, *op. ult. cit.*, pp. 104-105;

184 Tuttavia non sempre i suoi tentativi andarono a buon fine, come si può leggere in Price Sally, *op. ult. cit.*, p. 105;

185 Vedi Shotridge, citato in *ibid.*;

186 Per approfondimenti vedi Vandenberg Philipp, *Nefertiti*, Milano, 1975 e Wedel Carola, *Nofretete und das Geheimnis von Amarna*, Mainz am Rhein, 2005;

187 Le richieste, che non avvennero mai in forma ufficiale, vennero sempre negate. Per approfondimenti vedi <http://www.archeostoria.it/l-egitto-chiede-alla-germania-la-restituzione-del-busto-di-nefertiti/> ;

negli ultimi tempi è diventata sempre più pressante. Nel 1912 l'archeologo tedesco Ludwig Borchardt rinvenì questo busto nel corso di alcuni scavi che stava conducendo nella zona di Tell el-Amarna. Conscio del suo valore, che tenne nascosto per non dover consegnare il reperto alle autorità egiziane, lo trasportò in Germania con uno stratagemma¹⁸⁸. Esso rimase celato alla comunità internazionale fino al 1925, anno in cui venne donato da James Simon, il finanziatore degli scavi, agli Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz di Berlino. A partire da quel momento le autorità egiziane ne chiesero la restituzione diverse volte, contestando la mancanza di documenti ufficiali che ne potessero provare l'esportazione legale, tuttavia il governo tedesco si è sempre rifiutato di restituire l'opera ritenendo che l'esportazione avvenne in modo legittimo¹⁸⁹.

Un altro esempio significativo riguarda l'acquisizione da parte del Regno Unito di quelli che sono comunemente conosciuti come *Bronzi del Benin*, in parte ora conservati al British Museum di Londra¹⁹⁰. Queste opere non vennero acquisite tramite acquisto o furto, ma furono il risultato di una vera e propria spedizione punitiva da parte del governo britannico nei confronti del Regno del Benin. A questo punto una premessa è d'obbligo. Prima dell'epoca coloniale il territorio del Regno del Benin corrispondeva con quello dell'attuale Nigeria. Quando i britannici cominciarono a colonizzare l'Africa occidentale il suo territorio andò via via diminuendo e l'influenza straniera andò di pari passo aumentando. Verso la fine del XIX secolo il Regno Unito decise di aumentare la sua influenza economica in quell'area e decise di fare del territorio un vero e proprio protettorato, scatenando così delle rivolte popolari. Durante una di queste rivolte, nel 1897, vennero uccisi anche alcuni cittadini britannici e questo fu l'evento che scatenò il raid punitivo. La spedizione permise la confisca di numerosi oggetti dal valore artistico,

188 Alcune teorie dicono che Borchardt sfruttò un permesso concesso dalle autorità cairote che concedeva di esportare solamente duplicati o comunque reperti di poco valore, altri invece ritengono sia stato regolarmente venduto mentre secondo un'altra ipotesi il reperto venne celato sotto uno strato di argilla e spacciato per il busto rovinato di una principessa. Vedi Vandenberg Philipp, *op. ult. cit.*, pp. 49-51;

189 Nel 2007 l'Egitto chiese che il busto fosse concesso in prestito per un'esposizione temporanea all'Akhenaten Museum di Minya. Dopo quattro anni di ricerche condotte da archeologi ed esperti legali, a gennaio del 2012 la Germania ha respinto la richiesta con la giustificazione che la domanda non ha carattere governativo dal momento che non è stata firmata da nessun ministro ma solamente dal viceministro della Cultura, nonché Capo del Supremo Consiglio delle Antichità, Zahi Hawas. Per approfondimenti vedi l'articolo in http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Il-Cairo-scrive-a-Berlino-Restituiteci-Nefertiti-Il-busto-risale-a-3300-anni-fa_311584896466.html e http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=44425 ;

190 Per approfondimenti vedi Ciminelli, *op. ult. cit.*, p. 115 e Coombes Annie E., *Reinventing Africa: Museums, Material Culture and Popular Imagination in Late Victorian and Edwardian England*, New Haven, 1997;

i quali vennero poi spediti nel Regno Unito e consegnati a diversi musei britannici.

Sempre a scopo punitivo, ma con l'aggravante di voler provocare una profonda ferita all'identità culturale cinese, fu la distruzione del Palazzo d'Estate di Pechino, avvenuta nel 1860 durante la Seconda Guerra dell'Oppio. A seguito della cattura e della tortura di una delegazione di diplomatici e giornalisti britannici, francesi ed indiani, che erano giunti nella città di Tungchow per negoziare un armistizio con il Principe I, l'ambasciatore britannico in Cina, Lord Eglin, ordinò la distruzione del Palazzo d'Estate. L'edificio venne dato alle fiamme,¹⁹¹ non prima però di aver subito il saccheggio da parte delle truppe britanniche e francesi, le quali sottrassero e portarono in Europa beni di grande valore che poi vennero messi sul mercato e venduti alle più importanti famiglie borghesi¹⁹².

Contro la raccolta di manufatti *primitivi* si erse, all'inizio del XX secolo, l'antropologo F. E. Williams, il quale fu forse il primo a sollevare delle questioni etiche circa l'influenza del collezionismo occidentale sulle popolazioni native. Egli sosteneva che lo scopo scientifico non bastava a giustificare la compravendita o la requisizione di oggetti di interesse etnografico. Secondo Williams era inoltre inopportuno esporre gli oggetti sacri nei musei prima di tutto perché la loro perdita avrebbe potuto influenzare la vita dei popoli che li avevano prodotti, in secondo luogo la loro esposizione al pubblico avrebbe potuto alterare il loro significato religioso¹⁹³.

2. Le missioni religiose

Non è solo grazie alle missioni etnografiche o ad eventi quali le spedizioni punitive che oggi è possibile trovare nei musei occidentali manufatti provenienti dai territori corrispondenti alle colonie. Le missioni religiose giocarono un ruolo molto importante in questo campo; è infatti importante ricordare che le missioni, in modo

191 Nel rogo, che durò tre giorni, perirono anche 300 tra eunuchi e membri della servitù. Per approfondimenti vedi Wolseley Garnett Joseph, *Narrative of the War with China in 1860*, London, 1862, pp. 276 ss, disponibile on-line al sito <http://archive.org/stream/narrativeofwarwi00wols#page/276/mode/2up> ;

192 Per una ricostruzione approfondita circa i danni perpetrati nei confronti del patrimonio culturale dei popoli asiatici vedi Panikkar Kavalam M., *Storia della dominazione europea in Asia: dal Cinquecento ai nostri giorni*, Torino, 1958;

193 Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, p. 182;

particolare quelle gesuite, accompagnarono spesso lo sviluppo delle colonie, specialmente nel periodo tra il XVI e la prima metà del XVIII secolo¹⁹⁴.

Inizialmente i teologi faticarono ad accordarsi con le teorie evoluzioniste di cui si è parlato nel paragrafo precedente, in quanto l'ipotesi creazionista a cui faceva riferimento la Chiesa poneva l'essere umano in una posizione privilegiata nella cosiddetta *scala naturae*. Questo concetto, che conobbe larga diffusione in Europa a partire dal Medioevo, divideva il mondo naturale secondo un sistema gerarchico alla base del quale trovavano posto le specie minerali, vegetali e animali, seguite dall'umanità, dagli esseri angelici e da Dio, che ne occupava invece il vertice. Ogni specie naturale aveva il suo posto all'interno di questa rigida struttura e non era possibile un mutamento o uno spostamento gerarchico, per cui era altresì impossibile accettare che l'essere umano fosse il risultato di un processo evolutivo originatosi da una specie animale, appartenente quindi ad un altro livello della scala gerarchica. L'ipotesi evoluzionista era difficilmente accettabile anche in quanto secondo le Sacre Scritture l'essere umano è fatto a immagine e somiglianza di Dio, pertanto affermare che l'uomo e la scimmia potessero avere delle origini comuni era un concetto a dir poco scandaloso.

Una tesi contrapposta a quella evoluzionista e che la Chiesa non faticò ad accettare fu invece quella *degenerazionista*, di cui i principali teorici furono il francese Joseph de Maistre (1753-1821) e il vescovo di Dublino Richard Wathely (1787-1863). Essi sostenevano che l'uomo non era progredito da uno stato barbarico ad uno civile ma che, al contrario, alcune popolazioni erano degradate a partire dal giorno della creazione. Esse erano l'esempio palese di cosa volesse dire vivere nel peccato originale, lontani dalla grazia divina¹⁹⁵. Queste popolazioni venivano inoltre considerate incapaci di produrre manufatti particolarmente elaborati o raffinati, pertanto era opinione dei *degenerazionisti* che qualsiasi oggetto ritenuto di uno standard superiore a quello delle popolazioni che ne erano in possesso provenisse in realtà da una popolazione superiore che a loro lo aveva poi donato¹⁹⁶.

194 Uno degli scopi principali dei gesuiti, infatti, era quello di rendere 'civili' le popolazioni indigene attraverso la loro evangelizzazione, in modo da realizzare un sistema sociale che fosse il più possibile simile a quello occidentale. Per approfondimenti vedi Pavone Sabina, *I gesuiti dalle origini alla soppressione: 1540-1773*, Roma, 2004;

195 Fabietti Ugo, *Storia dell'antropologia*, Bologna, 1991, p. 7;

196 Fabietti, *Ibidem*. Fabietti cita come esempi il boomerang australiano e gli intarsi lignei dei maori. Per quanto riguarda quest'ultimo esempio, egli fa notare come venissero addirittura interpretati come un tentativo di imitare un sistema di scrittura non più esistente;

Il concetto di *degenerazione* verrà in seguito ripreso anche dagli antropologi e applicato all'analisi degli oggetti prodotti da quelli che ormai erano comunemente definiti come *primitivi*. In questo caso, i manufatti venivano divisi secondo una scala evolutiva che alla sua base, corrispondente in termini sociali con le culture più *selvagge*, poneva la decorazione e l'astrazione geometrica e trovava invece il suo culmine massimo nel realismo e nella figurazione, coincidente con le civiltà occidentali e più avanzate. Tali popoli venivano inoltre considerati spesso come immutati e immutabili nel tempo, la mancanza di sistemi di scrittura veniva vista come una conferma di questa teoria che considerava le popolazioni indigene totalmente prive di storia. In funzione di questo pensiero, nonché del fatto che i loro costumi venivano considerati disgustosi e barbarici, i missionari considerarono i popoli indigeni come privi di ogni diritto di proprietà sui loro beni, nonché privi del diritto di poter trasmettere alle generazioni future le proprie usanze. Questo portò a severe campagne di soppressione e di conversione religiosa forzata¹⁹⁷.

Da quanto appena spiegato si può evincere che, sebbene secondo basi teoriche diverse, anche nelle missioni religiose così come in quelle etnografiche l'acquisizione, spesso espropriazione, dei manufatti locali era giustificata dalla superiorità degli europei sulle popolazioni native. Dal momento che gli oggetti venivano poi spediti nel Regno Unito per essere studiati, esposti e distribuiti nei vari musei missionari, servivano sia come testimonianza dell'effettivo successo della spedizione, sia come materiale per l'approfondimento degli studi scientifici¹⁹⁸.

Tuttavia lo scopo principale delle missioni religiose nelle regioni abitate dai *selvaggi*, almeno a livello formale, era la volontà di convertire queste popolazioni al cristianesimo, sradicando le tradizioni e le credenze pagane per sostituirle con il credo dei missionari. Per diventare dei buoni cristiani era necessario eliminare quelli che per gli occidentali erano considerati come dei meri costumi barbarici, il che significava che i popoli indigeni erano obbligati a ripudiare la propria religione anche attraverso la distruzione o la consegna ai missionari di quegli oggetti che contribuivano a fare di loro degli idolatri. Eliminare questi oggetti dalla vita quotidiana significava anche rinunciare agli spiriti che vi abitavano. A volte, però, non si eliminavano solamente manufatti dal

197 Per approfondimenti vedi Zagato Lauso, *Libertà di religione e identità culturale nel diritto internazionale*, in Possenti Vittorio (a cura di), *Diritti umani e libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2010, pp. 259-296

198 Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, pp. 178-179;

significato strettamente religioso, ma una volta convertiti i nativi abbandonavano anche i loro abiti e gli strumenti di uso quotidiano, così da sancire in modo radicale l'avvenuto cambiamento e conformarsi totalmente al modo di vivere degli europei. Dal momento che questi oggetti non erano più indispensabili, si assistette talvolta ad episodi di baratto con materiali provenienti dall'Europa¹⁹⁹.

E' quindi ormai chiaro come i manufatti partissero dalle colonie e arrivassero nella madrepatria seguendo i metodi più svariati. Si è parlato di furto e di saccheggio, ma anche di baratto e di consegne più o meno volontarie, si è anche accennato a giustificazioni di carattere razziale, sociale e religioso. E' quindi giunto il momento di approfondire la dominazione coloniale sotto il punto di vista prettamente giuridico, in modo tale da poter poi giungere all'argomento principale di questa tesi.

b) I modelli di amministrazione coloniale

3. L'assoggettamento

Nel corso dei secoli le potenze colonizzatrici svilupparono diverse tipologie di governo per poter amministrare al meglio i loro possedimenti territoriali d'oltremare. Ogni paese europeo adottò delle proprie metodologie specifiche che variarono non solo in base al territorio sottomesso, ma anche in base al periodo storico in cui avvenne la sottomissione.

Il primo e forse più antico modello di amministrazione coloniale, quello che caratterizzò i primi secoli dell'espansione europea, fu quello dell'assoggettamento (detto anche *a soggezione completa*²⁰⁰). In base a questo sistema, la metropoli aveva il potere di esercitare sui territori d'oltremare la piena sovranità politica ed amministrativa, potendo in questo modo disporre del territorio conquistato e dei suoi abitanti a suo piacimento. Dal momento che le colonie esistevano solamente in funzione della madrepatria, sotto il punto di vista dell'economia esse erano tenute a mantenere rapporti commerciali esclusivamente con il Paese colonizzante.

¹⁹⁹ Thomas Nicholas, *op. ult. cit.*, pp. 169-170;

²⁰⁰ Viene così definito da Mosti Giuseppe, *Elementi di economia coloniale*, Roma, 1942, p.120;

Per quanto riguarda l'aspetto politico-amministrativo, inizialmente i poteri venivano concentrati nelle mani di un'autorità militare per poi, dopo un periodo di transazione, concedere la guida ad una autorità civile in modo tale che il territorio venisse governato seguendo un sistema analogo a quello della madrepatria. Ciò significava che il governo centrale metropolitano delegava i poteri ad una singola persona, vale a dire ad un Ministro delle Colonie o ad un Governatore, il quale godeva della massima estensione dei suoi poteri, che aveva poi eventualmente la facoltà di delegare seguendo una struttura amministrativa di tipo gerarchico del tutto simile a quella della madrepatria.

Nonostante alle popolazioni native fosse concesso mantenere le proprie istituzioni governative e le proprie regole in fatto di diritto di famiglia, di diritto successorio e in alcuni casi anche in materia di diritto civile, esse non avevano alcun tipo di garanzia sotto il punto di vista legale ed erano inoltre private di qualsiasi elemento di diritto soggettivo²⁰¹. La popolazione presente nel territorio coloniale non godeva inoltre di diritti di tipo costituzionale e ciò valeva sia per i sudditi, vale a dire per le popolazioni colonizzate, sia per i coloni, cioè per i cittadini provenienti dalla madrepatria, ai quali non era concesso nemmeno il diritto di partecipare alla vita pubblica.

Nel corso degli anni e grazie alle progressive evoluzioni in campo economico, politico ed amministrativo, il sistema dell'assoggettamento venne pian piano abbandonato e sostituito da altri sistemi considerati più adatti al nuovo ordine mondiale. Tali metodi caratterizzarono le nuove potenze e talvolta, come nel caso del Regno Unito, furono talmente efficaci da permettere la costituzione di un vero e proprio impero coloniale. Stiamo parlando dei metodi dell'autonomia, dell'assimilazione e del dominio diretto.

4. L'autonomia

Il modello dell'autonomia, il quale identificò soprattutto la politica coloniale

²⁰¹ Rosoni Isabella, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*, in *L'europa e gli altri: il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, Milano, 2005, pp. 1043-1046;

del Regno Unito a partire dalla seconda metà del XIX secolo, permise di istituire delle relazioni economiche e di conseguenza anche politiche piuttosto stabili tra la potenza europea e i paesi colonizzati. Esso si basava sulla concessione alle colonie di poter mantenere invariato il proprio metodo di governo, limitando l'influenza della metropoli ad un sistema di controllo posto nelle mani di un rappresentante del governo centrale.

I domini del Regno Unito furono tanto vasti da richiedere un sistema amministrativo che si adeguasse ad ogni singolo territorio conquistato. Tuttavia, indipendentemente da quale fosse la zona occupata, si preferì sempre lasciare una certa autonomia ai governatori locali, i quali venivano chiamati a far parte del governo coloniale stesso instaurando in questo modo il cosiddetto sistema dell'*indirect rule*²⁰². Infatti, nel corso della formazione della colonia veniva nominato un Governatore, al quale venivano affiancati dei consigli esecutivi che fungevano da organi di controllo. Una volta che le istituzioni coloniali si erano adattate al tessuto politico-amministrativo locale, veniva istituito un "governo coloniale responsabile di fronte alle assemblee rappresentative coloniali anziché al governo centrale."²⁰³ In questo modo la figura del Governatore risultava avere le stesse funzioni rappresentative che possedeva il re nella madrepatria, mentre il potere esecutivo veniva posto nelle mani del governo locale. Esso doveva tuttavia rispettare le direttive dell'amministrazione coloniale, la quale, almeno a livello formale, manteneva solamente delle funzioni consultive.

A differenza di quanto avveniva nel sistema dell'assoggettamento, il modello dell'autonomia permise alle popolazioni locali di veder riconosciuti i propri diritti civili e politici. Proprio per questo, malgrado sia coloni che colonizzati fossero considerati sudditi britannici, solamente coloro che erano nati nella madrepatria godevano della cittadinanza britannica e non vi fu mai la proposta di parificare queste due categorie dal punto di vista giuridico. Seguendo delle motivazioni ideologiche e le teorie già espone nella Sezione I a) di questo capitolo, infatti, gli inglesi si considerarono sempre superiori agli indigeni. Essi non tentarono di sradicare le usanze e le istituzioni locali, in quanto convinti che il sistema britannico non si sarebbe mai potuto adattare a quello locale il quale, al massimo, avrebbe raggiunto la civiltà seguendo un processo di

202 Il principale teorico dell'*indirect rule* fu l'inglese Frederick Lugard (1858-1945), governatore della Nigeria tra il 1900 e il 1906; le sue teorie ebbero grande seguito e furono prese ad esempio anche nel periodo tra le due guerre. Per approfondimenti vedi Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1048; Negash Tekeste, *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941*, Uppsala, 1987, pp. 92-96;

203 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1046;

maturazione derivante dal contatto con gli europei²⁰⁴.

Uno dei motivi principali che portò il Regno Unito ad optare per il sistema dell'*indirect rule* fu la sua relativa economicità. Permettere che la colonia mantenesse il proprio sistema amministrativo, infatti, significava dover impiegare e quindi stipendiare un numero inferiore di ufficiali provenienti dalla madrepatria. Vigeva inoltre la convinzione che, dal momento che il sistema di governo veniva intaccato solo in minima parte, la collaborazione con le popolazioni locali sarebbe stata più attiva. In realtà le autorità locali, spesso analfabete o troppo anziane, furono facilmente corruttibili e l'uso di questo metodo favorì la creazione di un sistema feudale che si rivelò essere non soltanto inefficiente, ma alla lunga addirittura dispendioso sotto il punto di vista economico²⁰⁵.

Parlando del sistema amministrativo britannico, particolare attenzione meritano i cosiddetti *protettorati*, i quali vengono sovente menzionati in riferimento alla politica coloniale imperiale anche se non ricevettero mai una codificazione formale²⁰⁶. Al contrario dei possedimenti coloniali, i protettorati erano il frutto di veri e propri rapporti pattizi tramite i quali il territorio di uno Stato si affidava alla protezione di un altro Stato per quanto concerne la sua politica estera. Lo Stato protetto non era quindi considerato un soggetto di diritto internazionale, ma manteneva la propria autonomia per quanto riguardava il diritto interno. La differenza tra protettorati e colonie fu quindi, almeno per quanto riguarda la politica britannica, piuttosto labile. Tuttavia, a differenza dei comuni domini coloniali, i protettorati si fondavano su un accordo tra i due Paesi; inoltre, mentre gli abitanti delle colonie erano denominati sudditi, o *British Subjects*, i cittadini dei protettorati venivano definiti *Protected Persons*. L'Egitto e l'Uganda furono alcuni fra i più importanti protettorati dell'Impero Britannico, ma anche la Francia adottò questo sistema di governo in merito alle sue relazioni con Tunisia e Marocco.

204 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1049;

205 Negash Tekeste, *op. ult. cit.*, p. 93; Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1049; Von Albertini Rudolf, *La decolonizzazione*, Torino, 1971, pp. 241-243;

206 Vedi Quadri Rolando, *Colonia (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1960, pp. 470-471 e p. 483;

5. L'assimilazione

Il sistema dell'assimilazione fu quello che caratterizzò in modo particolare la politica coloniale francese²⁰⁷. Con questo metodo si puntava ad instaurare nella colonia un sistema politico, amministrativo, governativo e addirittura culturale che fosse il più possibile vicino a quello della madrepatria.

Dal punto di vista amministrativo, nella colonia veniva applicata la stessa divisione in province, municipalità e dipartimenti caratteristica del sistema francese. La centralità di questo sistema prevedeva che il Governatore fosse il detentore del potere esecutivo e delle questioni riguardanti la sicurezza e le popolazioni indigene, mentre l'Assemblea Nazionale, e quindi il parlamento francese, aveva il potere di approvare per la colonia le leggi emanate nella madrepatria o promulgare leggi coloniali su misura. Tuttavia esistevano delle differenze tra colonia e colonia. Ad esempio, i territori delle Antille, di Guayana, di Réunion e l'Algeria erano amministrate dal ministero dell'interno del governo centrale; diversa questione per i territori dell'Africa Occidentale ed dell'Africa Equatoriale, i quali erano sottoposti ad uno specifico ministero delle colonie; infine, Tunisia e Marocco facevano riferimento al ministero degli esteri²⁰⁸. Anche a causa di queste differenze a livello amministrativo, accadeva di frequente che fosse il ministro delle colonie anziché il governo centrale ad emanare decreti per le zone a lui sottoposte, evidenziando in questo modo il paradosso tra l'idea di voler fare della colonia un territorio appartenente in tutto e per tutto allo Stato centrale e la necessità di governare i territori d'oltremare seguendo le relative specificità.

Il principio dell'assimilazione prevedeva, inoltre, che tanto i coloni quanto gli indigeni potessero godere degli stessi diritti politici e giuridici. Mentre i primi erano cittadini francesi a tutti gli effetti, i secondi erano considerati sudditi, ma potevano acquisire la cittadinanza una volta dimostrato di aver fatto propria la cultura dei coloni. Ciò significava dover rinunciare alle proprie tradizioni, compresi la religione, lo statuto personale e il diritto, nonché conoscere la lingua francese ed assolvere il servizio militare. Nel periodo di transizione tra la condizione di sudditi e quella di cittadini le popolazioni autoctone non potevano godere degli stessi diritti politici e delle libertà

²⁰⁷ Tuttavia, come fa notare Negash, la politica coloniale francese adottò ad un certo punto il sistema dell'*associazione*, attraversando una fase intermedia in cui assimilazione e associazione vennero utilizzati in concomitanza. Per approfondimenti vedi Negash Tekeste, *op. ult. cit.*, p. 94;

²⁰⁸ Von Albertini Rudolf, *op. ult. cit.*, p. 475;

personali che venivano invece concesse ai coloni. Essi erano altresì sottoposti a particolari condizioni per quanto riguardava le imposte, il diritto penale e il servizio militare, ed erano tenuti a prestare giornate di lavoro gratuite nel caso in cui partecipassero alla costruzione di opere pubbliche²⁰⁹. Nella pratica, tuttavia, il passaggio da sudditi a cittadini non fu frequente e fu spesso sottoposto a processi di naturalizzazione, anche forzata, delle popolazioni colonizzate, come avvenne nel caso dell'Algeria²¹⁰.

La politica dell'assimilazione fu guidata da una forte componente ideologica, la quale consisteva nell'esplicita convinzione della superiorità dei francesi. E' proprio perché considerati inferiori che ai popoli indigeni veniva richiesto di rinunciare alle proprie radici culturali per essere assimilati in tutto e per tutto nel sistema più evoluto portato dai coloni, raggiungendo in questo modo l'uguaglianza tra colonia e metropoli. Tuttavia questo metodo entrò in crisi per due motivi principali. Il primo fu la paura per le conseguenze che poteva portare la concessione della cittadinanza a potenzialmente milioni di persone. In secondo luogo, esso si rivelò poco efficiente e molto dispendioso, in quanto il personale impiegato nelle colonie non era stabile ma veniva trasferito a seconda dei cambiamenti di governo e delle amministrazioni della madrepatria. Fu così che all'inizio del XX secolo venne formulata una nuova metodologia, detta dell'*associazione*, che si ispirava al metodo britannico. Si cercò quindi di lasciare che le popolazioni locali mantenessero le proprie istituzioni, di non sopraffarle, così da mantenere dei rapporti quasi di collaborazione che permettessero un maggiore vantaggio dal punto di vista economico e commerciale. Sotto il profilo ideologico, forti

209 Von Albertini Rudolf, *op. utl. cit.*, p. 476-477;

210 Proprio per quanto riguarda l'Algeria, il discorso circa la concessione della cittadinanza merita di essere specificato a parte. Difatti, l'Algeria fu l'unica colonia moderna ad essere parte integrante del territorio francese, diventato un dipartimento nel 1848. Nonostante ciò, il suo territorio era sottoposto ad una legislazione eccezionale proprio in quanto previsto dalla stessa Costituzione francese e i suoi abitanti, nonostante godessero della nazionalità francese, non potevano allo stesso modo godere della cittadinanza. La giustificazione a questo comportamento da parte del governo centrale fu la volontà di rispettare le specificità degli appartenenti alle comunità ebraiche e musulmana, sia perché tali religioni venivano considerate incompatibili con lo spirito colonizzatore francese, sia perché venivano considerate un ostacolo all'integrazione. Se inizialmente la possibilità di queste comunità di ricevere la cittadinanza venne negata a priori, a partire dal 1865 essa venne concessa agli algerini ebrei e musulmani, a patto che passassero attraverso un processo di naturalizzazione che, almeno a posteriori, sembra alquanto paradossale dal momento che gli algerini già godevano della nazionalità francese. Ulteriore paradosso riguardante l'incompatibilità religiosa fu il fatto che nel 1870, per mezzo di un decreto speciale, tutti gli ebrei algerini ottennero la naturalizzazione. Per approfondimenti vedi Costantini Dino, *Una malattia europea: il "nuovo discorso coloniale" francese e i suoi critici*, Pisa, 2006, pp. 53-60. Il volume in formato digitale è disponibile online al sito <http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/costantini.html> ;

della sempre maggior diffusione delle teorie sulla diversità delle razze, si passò dall'idea di voler inglobare la cultura locale in quella europea all'idea di volerla dominare, nella convinzione che gli indigeni non sarebbero mai riusciti ad adattarsi ad un sistema diverso da quello da loro stessi sviluppato e ad esso superiore²¹¹. Tuttavia, nemmeno il modello dell'*associazione* si rivelò ottimale, per cui, a partire dal 1930, si mise a punto una metodologia che inglobava sia elementi caratteristici dell'*assimilazione* che elementi propri dell'*associazione*²¹².

6. Il dominio diretto

L'ultimo modello di amministrazione coloniale analizzato in questo lavoro è quello del dominio diretto, il quale fu caratteristico della politica italiana. L'Italia arrivò tardi rispetto agli altri Paesi nella corsa per diventare un impero coloniale, concentrando la sua attenzione su quei territori dell'Africa che non erano ancora stati rivendicati da altri Stati europei. La sua politica estera fu quindi fortemente influenzata da una sostanziale mancanza di esperienza sull'argomento, nonché dalla scarsità delle risorse economiche disponibili e, almeno nei primi tempi, da una certa avversità dell'opinione pubblica e di una parte della classe politica nei confronti di un'espansione in territorio africano. Il governo italiano cercò di ispirarsi alle esperienze degli altri paesi europei in modo tale da elaborare un sistema che permettesse di conciliare il massimo dell'efficacia e dell'efficienza.

In base alle esigenze del momento vennero adottati tutti e tre i modelli sopra descritti, seguendo tempistiche differenti in base all'epoca e al territorio e spesso, soprattutto all'inizio dell'espansione italiana, senza la guida di una politica coloniale chiara e precisa. I vari modelli talvolta si sovrapposero l'uno all'altro, ma mancando di esperienza risultò spesso difficile riuscire a conciliare nella pratica le esigenze dei coloni, le necessità politico-economiche e le reazioni degli indigeni alla volontà di conquista italiana, che pur non furono da sottovalutare. La politica in fatto di gestione delle colonie, inoltre, si dimostrò alla fine più che altro interessata a mantenere

211 Negash Tekeste, *op. ult. cit.*, p. 95;

212 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1055;

l'equilibrio interno della madrepatria che non a favorire gli interessi nei territori sottomessi²¹³.

Gli studi in termini di politica coloniale furono vasti e nel primo decennio del XX secolo si giunse a definire quello che venne poi adottato come modello in fatto di amministrazione coloniale, vale a dire il cosiddetto *dominio diretto*²¹⁴. Secondo questo sistema, il territorio coloniale era un territorio sottoposto alla sovranità esclusiva dello Stato colonizzatore, di cui tuttavia non costituiva parte integrante in quanto la civiltà dei colonizzati veniva considerata inferiore. Nella colonia, si esercitava la podestà esclusiva dello Stato italiano, che amministrava il territorio per mezzo dei suoi organi diretti. La madrepatria e la colonia erano connesse da un rapporto di diritto interno, ma la seconda non possedeva alcuna personalità giuridica, pertanto anche i suoi abitanti non avevano la facoltà di godere di diritti locali o di partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa dello Stato. Inoltre, le leggi emanate per la metropoli non erano considerate valide anche in territorio coloniale e a quest'ultimo non era concesso il permesso di poter godere di personalità di diritto pubblico²¹⁵.

Sotto il punto di vista politico-amministrativo l'esperienza italiana fu simile a quella tedesca. Come l'Italia, anche la Germania arrivò piuttosto tardi nella conquista dei territori d'oltremare e, come l'Italia, anch'essa concentrò la propria attenzione principalmente nella conquista di territori africani. Sotto il profilo costituzionale, le colonie tedesche possedevano uno status particolare in quanto non erano considerate parte integrante dello stato tedesco, ma allo stesso tempo non erano né uno Stato a parte né tanto meno parte di un altro Stato. I suoi abitanti erano divisi in nativi e coloni e mentre ai secondi era concessa la partecipazione attiva all'ordine giuridico dello Stato, i primi non avevano questa possibilità in quanto ritenuti inferiori rispetto agli europei. Inoltre, mentre i coloni godevano dello status di cittadini, i nativi erano considerati sudditi, ma avevano la possibilità di acquisire la cittadinanza attraverso un processo di naturalizzazione. A regolare la concessione della cittadinanza erano principalmente questioni di carattere ideologico basate sulla differenza tra la razza bianca e quella degli indigeni. Per questo motivo, la naturalizzazione veniva concessa solo a determinate condizioni, vale a dire in presenza di “significative qualità personali o particolari

213 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1059;

214 Teorico di questo modello fu il giurista Santi Romano (1875-1947); per approfondimenti vedi *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940;

215 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1068;

benemerenze o servizi resi allo stato.”²¹⁶ Non era, inoltre, trasmissibile ed era circoscritta al godimento dei diritti civili.

Come si può notare, quindi, Italia e Germania furono accomunate da diverse caratteristiche in fatto di politica coloniale, ma ci furono anche somiglianze che coinvolsero tutti i sistemi adottati dai Paesi europei che si spinsero alla conquista di territori d'oltremare.

7. Punti in comune nei modelli trattati

Accadde spesso che, nella pratica, i sistemi sopra citati si confondessero l'uno con l'altro o venissero adottati contemporaneamente dai vari Paesi, magari in virtù di un adattamento a delle specifiche necessità che caratterizzarono un determinato territorio o una determinata fase storica. E' tuttavia vero che ogni Paese inseguì la ricerca di un proprio ideale modello di amministrazione per quanto riguardava le questioni coloniali. Questa ricerca, oltre che dalla necessità di governare i territori nel modo migliore possibile, era dettata anche dalla differente immagine che ogni potenza coloniale voleva dare di sé.

Caratteristica comune di tutti i sistemi sopra citati fu la condizione di transitorietà attribuita ai territori coloniali. La colonia, infatti, era per sua stessa definizione tenuta ad evolversi fino al raggiungimento di una vera e propria indipendenza, soprattutto nel caso dell'applicazione del metodo dell'autonomia, oppure fino alla conquista di una situazione giuridica che coincidesse con quella vigente nella madrepatria quando governata secondo il sistema dell'assimilazione²¹⁷.

Un altro punto in comune fu il fatto che ogni sistema prevedeva un'amministrazione a base piramidale, al vertice della quale si trovava il Governatore, al quale venivano spesso affidati gli stessi compiti che aveva il sovrano per il governo centrale. Egli era affiancato da un comitato consultivo, il quale rappresentava gli interessi della colonia e dei coloni di fronte alla madrepatria, nelle cui mani era

216 Gironda Vito Francesco, *Ordine coloniale e stato nazionale: rapporto simmetrico?*, in Gironda Vito Francesco, Nani Michele, Petrunaro Stefano (a cura di), *Imperi coloniali: Italia, Germania e la costituzione del "mondo coloniale"*, Napoli, 2009, p22;

217 Mori Angiolo, *I corpi consultivi dell'amministrazione coloniale negli Stati d'Europa*, Roma, 1912, p. 469;

mantenuto il potere legislativo. Quest'ultimo punto fu quello che differenziò la politica britannica da quella delle altre potenze europee, in quanto nelle colonie inglesi i consigli coloniali, che inizialmente godevano di un semplice potere consultivo, andarono acquistando via via sempre maggior importanza fino ad acquisire delle vere e proprie funzioni legislative. Il territorio coloniale veniva generalmente diviso in regioni o distretti, a capo dei quali un amministratore europeo coordinava le attività sia dei suoi diretti subordinati che delle autorità locali. Alla base della piramide amministrativa si trovavano infine i capi indigeni, i quali svolgevano principalmente compiti di rappresentanza e di coordinamento tra le autorità europee e le popolazioni locali²¹⁸.

Nessun Paese europeo ebbe mai l'intenzione di sradicare in maniera totale e definitiva le istituzioni locali e i motivi di questa decisione furono i più disparati. Innanzitutto, dal punto di vista ideologico c'era la convinzione che la società autoctona, inferiore, non sarebbe mai riuscita a reggere il confronto con il sistema dei coloni, culturalmente e civilmente superiori secondo i principi già espressi nella prima parte di questo capitolo. In secondo luogo, la concessione di una certa autonomia di governo permetteva di mantenere basse le spese e di avere a disposizione una notevole quantità di manodopera da utilizzare per la realizzazione di infrastrutture e progetti. Quest'ultimo punto venne talvolta applicato in modo coatto, anche tramite il ricorso al lavoro forzato, all'imposizione di tributi speciali e alla riforma del sistema giudiziario²¹⁹.

In conclusione, si può dire che l'espansione coloniale venne attuata seguendo una sostanziale mancanza di considerazione per le popolazioni locali, sia per quanto riguarda il rispetto dei loro diritti fondamentali che per il profilo sociale e culturale. Indipendentemente dall'area colonizzata e dal tipo di rapporto esistente, non si tenne conto dei disagi economici, dei problemi legati alla mancanza di educazione, di igiene e alla malnutrizione che la dominazione coloniale poteva portare. Gli europei inoltre ampliarono i loro possedimenti nei territori d'oltremare con la convinzione di avere il diritto di governare sugli altri popoli fino a quando le popolazioni indigene non avessero raggiunto un adeguato livello di civiltà, quindi per un periodo di tempo che poteva potenzialmente essere indeterminato, il tutto sempre giustificato dalla diversità a livello tra razze e culture²²⁰.

218 Rosoni Isabella, *op. ult. cit.*, p. 1058;

219 *Ibid.*, pp. 1058-1059;

220 Von Albertini Rudolf, *op. ult. cit.*, pp. 10-12;

Sezione II – La restituzione dei beni culturali al termine della dominazione coloniale

a) Diritto consuetudinario

8. La protezione dei beni culturali nel diritto consuetudinario

Come si evince dal Capitolo I di questa tesi, sono numerosi i trattati internazionali riguardanti il rispetto e la protezione dei beni culturali. Per quanto riguarda l'esistenza di norme consuetudinarie a riguardo, sono ancora contrastanti le opinioni che sostengono o meno la loro esistenza, in modo particolare per quanto riguarda la protezione in caso di conflitto armato. Essa pare difatti formata almeno per quanto riguarda i beni immobili²²¹, mentre rimane aperta la questione riguardante i beni mobili, in modo particolare per quanto concerne la loro restituzione al termine dei conflitti armati. Tuttavia questo sarà tema di analisi nei paragrafi seguenti. Prima di addentrarsi nel dibattito specifico è forse bene spiegare cosa si intende dire con la parola *consuetudine* nel diritto internazionale.

Le norme di diritto consuetudinario, così come i trattati, sono fonti che regolano il rapporto tra i vari Stati. Non si pongono al di sopra delle sovranità nazionali, anche perché nel diritto internazionale gli Stati, in quanto sovrani nel loro territorio, non rispondono a nessuna istituzione gerarchicamente superiore ad essi. Tuttavia, a differenza dei trattati che vincolano solamente gli Stati che hanno liberamente deciso di ratificarli e quindi di sottostare alle direttive in essi previste, le consuetudini vedono alla propria base un processo di “sedimentazione sociale”²²² derivante da un comportamento tenuto dalla generalità degli Stati e che, almeno in linea di principio, deve essere universalmente riconosciuto²²³. La consuetudine è quindi una fonte generale non scritta la quale per essere formata non deve seguire nessun *iter* specifico, come avviene invece per le norme codificate, ma deve essere in possesso di almeno due caratteristiche fondamentali: deve contenere un elemento oggettivo, vale a dire che il comportamento

221 Vedi Francioni Francesco, *Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000; Frigo Manlio, (2000); Lenzerini Francesco, (2003); Scovazzi Tullio, (2007); Scovazzi Tullio, (2011);

222 Condorelli Luigi, *Consuetudine internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1989, p. 491;

223 Per approfondimenti vedi Ziccardi Piero, *Consuetudine (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Milano, 1961, pp. 476-501;

degli Stati deve essere continuo ed uniforme nel tempo (*repetitio facti*), ed un elemento soggettivo che consiste nella convinzione che conformarsi a tale comportamento sia giuridicamente doveroso (*opinio juris*). Gli atti devono quindi essere costanti, in modo tale che sia possibile riconoscere che essi vedono alla propria base una determinata regola giuridica²²⁴.

L'accettazione in forma tacita e unanime di una norma di diritto consuetudinario è una caratteristica indispensabile per la regolamentazione dei rapporti internazionali. Difatti, se si accettasse la validità della tesi volontaristica, secondo la quale uno Stato è legato solo alle consuetudini che ha contribuito ad elaborare, questo potrebbe portare a delle conseguenze destabilizzanti nell'ordine internazionale. Se portata ai suoi estremi, la tesi volontaristica potrebbe infatti potenzialmente significare che al momento della nascita di un nuovo Stato esso non è vincolato ad alcuna regola di tipo giuridico. E' pertanto indispensabile che una consuetudine sia almeno tacitamente accettata dalla generalità, se non proprio dall'unanimità, degli Stati, il che vuol dire anche che nel caso in cui uno Stato non riconoscesse l'esistenza di una consuetudine e per questo motivo non la rispettasse, allora commetterebbe un atto illecito. Tuttavia alcuni studiosi sostengono la cosiddetta teoria della *contestazione permanente*, secondo la quale uno Stato può considerarsi non vincolato ad una regola consuetudinaria qualora dimostri di essersi costantemente rifiutato di sottostare ad essa. Nella pratica però, almeno fin'ora, questa teoria ha trovato ben pochi riscontri²²⁵.

Si potrebbe anche osservare che, dal momento che per poter esistere una consuetudine ha bisogno di un largo consenso da parte della società internazionale è più facile che essa si venga a formare in quelle situazioni in cui gli interessi, le ideologie ed i valori sono maggiormente condivisi. Al giorno d'oggi, tuttavia, la caratteristica dell'unanimità è sempre più difficile da riscontrare ed è più facile che una consuetudine venga a crearsi tra un gruppo limitato di Stati, i quali sono gli unici vincolati a tale norma. Nel caso avvenga ciò, si parlerà di *consuetudine a livello regionale*²²⁶.

224 Bobbio Norberto, *Consuetudine (Teoria generale)*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Milano, 1961, pp. 428-429; Condorelli Luigi, *op. ult. cit.*, p. 495; Luzzato Riccardo, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in Carbone Sergio M., Luzzato Riccardo, Santa Maria Alberto (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2011, pp. 47-86; Ziccardi Piero, *op. ult. cit.*, pp. 477-478;

225 Per approfondimenti vedi Condorelli Luigi, *op. ult. cit.*, pp. 509-510; Luzzato Riccardo, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in Carbone Sergio M., Luzzato Riccardo, Santa Maria Alberto (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2011, pp. 61-62;

226 Condorelli Luigi, *op. ult. cit.*, p. 492;

Esiste un legame tra i trattati e le norme consuetudinarie. Può infatti accadere che i primi contengano trascrizioni delle seconde, così come può succedere che siano invece le consuetudini a derivare da fonti già trascritte in precedenza. Difatti “laddove [...] le regole codificate hanno carattere fondamentale innovativo, non è affatto escluso che un nuovo diritto consuetudinario generale di contenuto corrispondente venga a formarsi in maniera più o meno rapida.”²²⁷ Inoltre, per poter derogare ad una consuetudine, un trattato deve essere valido ed in vigore, mentre è compito proprio della consuetudine stabilire la validità o meno di quest'ultimo. Anche se in genere in caso di controversie a carattere internazionale si cerca in primo luogo la presenza di accordi di tipo pattizio da applicare al caso specifico e solo in secondo luogo si fa riferimento alle norme di diritto consuetudinario, alcuni studiosi ritengono che queste due fonti non sono e non possono essere caratterizzate da un rapporto gerarchico che le subordini l'una all'altra²²⁸.

Per quanto riguarda il caso specifico delle norme consuetudinarie in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, sono diversi gli studiosi che sostengono che esse siano venute a formarsi in seguito alle già citate Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, se non addirittura in un periodo ad esse precedente²²⁹. Sono tuttavia più convincenti gli studi contrari a questa ipotesi. Se si pensa al comportamento tenuto dalle potenze colonizzatrici nel corso del XIX secolo, risulta difficile credere che essi si rifacessero a delle norme riguardanti il rispetto di beni culturali. Come analizzato nella sezione precedente, il saccheggio, il furto e l'acquisizione forzata di tali oggetti furono pratiche all'ordine del giorno. Ad ogni modo, risulta corretto osservare che nell'arco temporale a cui si è appena fatto riferimento gli Stati occidentali hanno sì tenuto un comportamento generale di protezione del patrimonio culturale, purtroppo però in genere ciò è avvenuto solo nel corso di quei conflitti in cui sono stati coinvolti solo Paesi Europei o Nordamericani²³⁰.

E' inoltre difficile sostenere il consolidarsi di consuetudini nel periodo precedente la Convenzione del 1954 se si pensa che nel corso del secolo scorso sono

227 Condorelli Luigi, *op. ult. cit.*, p. 503;

228 A sostegno di questa tesi vedi Condorelli Luigi, *op. ult. cit.*; di parere contrario è tuttavia Conforti Benedetto, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006, p. 37;

229 Vedi Francioni Francesco, *Principi*, (2000); Frigo Manlio, (2000); Lenzerini Federico, (2003); Scovazzi Tullio, (2007); Scovazzi Tullio, (2011);

230 Zagato Lauso, (2008); pp. 355-356;

avvenuti rapidi mutamenti nel campo delle tecnologie e delle tecniche di combattimento in campo bellico, mutamenti che hanno rapidamente tolto efficacia alle eventuali norme consuetudinarie che regolavano il diritto in tempo di guerra²³¹. Inoltre, lo sviluppo della guerra totale e soprattutto le distruzioni su ampia scala di città dall'inegabile importanza storica e artistica avvenute nel corso delle due guerre mondiali farebbero eventualmente pensare all'esistenza di una lacuna nelle norme di diritto consuetudinario, soprattutto dal momento che tale distruzione veniva talvolta perpetuata con lo specifico intento di minare le basi culturali di una determinata popolazione, in modo tale da rendere più debole l'umore del nemico. Questo comportamento venne tenuto, giusto per citare due esempi piuttosto significativi, sia dal Regno Unito nel corso del secondo conflitto mondiale²³², sia durante la guerra che devastò il territorio della ex-Iugoslavia.

Gli studiosi che propendono per la totale della mancanza di consuetudini in materia, fanno notare come l'esistenza della clausola *si omnes* presente nei trattati del 1899 e del 1907, così come la deroga per necessità militare ripresa poi anche nella Convenzione del 1954, rappresentino un limite per l'applicazione delle norme circa il rispetto dei beni culturali. Essi fanno notare come nel sostenere la presenza di consuetudini non si tenga in genere conto dei conflitti a carattere misto, così come non vengano presi in considerazione quelli provocati dalla disgregazione di stati multietnici. Questo ad esempio fu il caso della guerra nei Balcani o dei numerosi conflitti che hanno sconvolto l'Africa centrale nel corso degli ultimi decenni, durante i quali la distruzione dei beni culturali venne spesso perpetrata con l'apposita intenzione di nuocere l'identità culturale della parte avversa²³³.

Sebbene la contrapposizione tra le due tesi risulti più sfumata qualora si parli delle controversie più recenti, i sostenitori della presenza di consuetudini in materia di protezione di beni culturali ritengono che la grande adesione alla Convenzione dell'Aja del 1954 e ai suoi due Protocolli aggiuntivi confermi l'esistenza di tali norme per la maggior parte dei temi da esse trattati²³⁴.

231 Panzera Filippo Maria, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993, pp. 22-23; Zagato Lauso, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del Secondo Protocollo 1999*, in Alberico Gentili: *la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata Gentiliana*, Milano, 2008, pp. 354;

232 Importanti sono a riguardo le parole di Winston Churchill, il quale sosteneva che persino il morale del nemico dovesse considerarsi un obiettivo militare;

233 Zagato Lauso, *La protezione*, (2008), pp. 359-360;

234 Scovazzi Tullio, (2007), pp. 45-46;

Alla presenza di suddette consuetudini farebbero riferimento anche alcune disposizioni contenute nei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949²³⁵, nonché le sentenze del Tribunale internazionale per i crimini nella ex-Iugoslavia²³⁶ e la circolare del 6 Agosto 1999 del Segretario generale delle Nazioni Unite sul rispetto del diritto umanitario da parte delle forze delle Nazioni Unite, la quale impedisce qualsiasi attacco a beni di valore artistico o culturale, così come il loro utilizzo o qualsiasi genere di atto vandalico nei loro confronti²³⁷.

Un esplicito rimando alla consuetudine in materia di protezione di beni culturali è stato fatto anche in occasione di alcune sentenze che hanno visto come protagonista la distruzione di beni culturali avvenuta nei primi anni del XXI secolo. In particolare, la *Eritrea-Ethiopia Claims Commission*, formata il 12 dicembre 2000 in seguito ad un accordo tra i due Stati, ha stabilito che la distruzione della Stele di Matara da parte dell'Etiopia avvenuta nella notte tra il 30 ed il 31 maggio 2000 può essere considerata una violazione di una consuetudine nel diritto internazionale umanitario. Difatti, il documento stabilisce che, nonostante i due Paesi non fossero all'epoca parte della Convenzione dell'Aja del 1954 e quindi le disposizioni in essa contenute non fossero applicabili, l'Etiopia commise un illecito in quanto la Convenzione stessa è considerata parte di una consuetudine internazionale ormai consolidata. Secondo alcuni studiosi, anche la distruzione dei Buddha del Bamiyan da parte del regime dei Talebani in Afghanistan nel 2003 costituisce un atto illecito, basato sul fatto che il rispetto dei beni culturali è ormai divenuto una consuetudine da rispettare non solo in caso di conflitto bellico ma anche in tempo di pace²³⁸. Aggravante di questo fatto fu anche l'intenzionalità dell'atto, nonché la constatazione che un tale comportamento, già considerato particolarmente grave se perpetuato in caso di guerra, diventi addirittura abominevole qualora venga attuato in mancanza di un conflitto.

235 In particolare, in questo caso si fa riferimento all'art. 53 del Primo Protocollo del 1977 relativo alla protezione delle vittime in caso di conflitti armati a carattere internazionale e all'art. 16 del Secondo Protocollo riguardante la protezione delle vittime in caso di conflitti a carattere non internazionale. Questi due Protocolli vennero entrambi adottati l'8 giugno 1977; per approfondimenti vedi Scovazzi Tullio, *op. ult. cit.*, p. 46;

236 Nella sentenza del 9 ottobre 1995 il Tribunale ha stabilito che l'art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1954 è ormai parte del diritto internazionale consuetudinario; per approfondimenti vedi Scovazzi Tullio, *op. ult. cit.*, p. 47 e Zagato Lauso, 2007, p. 206;

237 Cfr. Par. 6.6 della Circolare del 6 agosto 1999 del Segretario Generale delle Nazioni Unite, *Observance by United Nation Forces of International Humanitarian Law*, Secretary-General Bulletin, ST/SGB/1999;

238 Lenzerini Francesco, *op. ult. cit.*, p. 139; Francioni Francesco, Lenzerini Federico, *op. ult. cit.*, p. 631;

Alla luce dei fatti più recenti, quindi, è innegabile che l'*opinio juris* riguardo il rispetto dei beni culturali immobili in caso di conflitto armato sia piuttosto forte, per cui è generalmente riconosciuto non solo dalle istituzioni, ma anche dall'opinione pubblica internazionale, che il danneggiamento di tali beni sia un atto deprecabile²³⁹. In aggiunta a ciò, anche il comportamento tenuto da alcuni Paesi come Stati Uniti o Regno Unito nel corso della guerra del Vietnam o della prima Guerra del Golfo farebbe propendere per la considerazione che una norma consuetudinaria in materia sia effettivamente venuta a crearsi. Questi Stati, pur non essendo all'epoca parte delle Convenzioni del 1954, proibirono il bombardamento del complesso architettonico di Angkor e della città di Hué durante il conflitto in Indocina, e lo stesso fecero per le rovine di Ur e di Ninive²⁴⁰. Nel corso di quest'ultimo conflitto, inoltre, gli Stati coinvolti nel conflitto e parti alla Convenzione del 1954 rinunciarono ad avvalersi della deroga per necessità militari, come avrebbero invece avuto diritto di fare, confermando non solo che il rispetto per i beni culturali faccia ormai parte della prassi internazionale, ma che il secondo Protocollo del 1999 alla Convenzione dell'Aja del 1954 può essere considerato come la codifica di una consuetudine in materia.

In conclusione si può quindi sostenere che al giorno d'oggi esistono delle norme in materia di protezione dei beni culturali immobili. Rimane tuttavia da stabilire se, oltre alla salvaguardia, sia in essere anche il rispetto per i beni culturali mobili²⁴¹, rispetto che comprende sia il non appropriarsi illegalmente di beni appartenenti allo Stato occupato, sia la loro eventuale restituzione al termine del conflitto.

9. La restituzione dei beni culturali al termine di un conflitto armato nel diritto consuetudinario

Così come esistono tesi a favore e tesi contrarie all'esistenza di norme consuetudinarie in tema di tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto bellico, lo

239 Ciò avvenne ad esempio nel caso della distruzione del ponte di Mostar e dei bombardamenti della città di Dubrovnik nel caso dei conflitti nei Balcani;

240 Per approfondimenti vedi Parks Hays, *Protection of Cultural Property from the Effects of War*, in Phelan Marilyn (a cura di), *The Law of Cultural Property and Natural Heritage: Protection, Transfer and Access*, Evanston, 1999, pp. 1-56;

241 Si parla di salvaguardia e rispetto così come suddivisi in base agli artt. 3 e 5 della Convenzione dell'Aja del 1954;

stesso dibattito è aperto anche per quanto concerne la restituzione dei beni culturali mobili al termine dello stesso²⁴².

Alcuni studiosi fanno risalire la presenza di norme consuetudinarie in materia già a partire dal XVII secolo²⁴³, vale a dire dai Trattati di Westfalia che misero fine alla Guerra dei Trent'anni, nei quali si stabilì che dovessero essere restituiti gli archivi, nonché i beni, compresi quelli culturali, sottratti ai privati durante la guerra.

Un altro episodio che viene sovente richiamato dai sostenitori dell'esistenza di consuetudini in fatto di restituzione è la missione diplomatica intrapresa da Antonio Canova nel 1815²⁴⁴. In quell'occasione lo scultore italiano venne inviato a Parigi da Papa Pio VII per recuperare un centinaio di opere d'arte e circa cinquecento manoscritti ceduti ai francesi tra il 1796 e il 1797 in seguito all'Armistizio di Bologna e al Trattato di Pace di Tolentino²⁴⁵. Nell'avanzare le richieste di restituzione il Canova fece riferimento non al diritto di guerra, bensì alle lettere di Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, pubblicate per la prima volta a Parigi nel 1796 e fatte ripubblicare poi dal Canova proprio nel 1815. In queste lettere il filosofo francese criticava lo spoglio delle collezioni italiane perpetrato da Napoleone e, più in generale, la rimozione delle opere d'arte dal loro luogo d'origine²⁴⁶. Canova fece suo il concetto di Quatremère de Quincy di *Repubblica delle arti*, in base al quale le arti e le scienze avevano stabilito in Europa una sorta di fratellanza che non poteva essere scalfita dalla guerra. Proprio perché facenti parte di questa Repubblica, nessuno aveva il diritto di appropriarsi di proprietà che appartenevano a tutti i popoli, anche perché rimuovere i beni culturali dal loro Paese d'origine, togliendoli così al loro contesto originario, avrebbe significato distruggerli. Con queste argomentazioni, Canova riuscì a riportare a Roma la maggior parte dei beni culturali richiesti. Poco tempo dopo, le stesse argomentazioni utilizzate dallo scultore

242 Sostenitori di questa teoria sono, tra gli altri, Frigo Manlio, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine dei conflitti armati*, in *Jus*, 1999, p. 329; Frigo Manlio, (2000), pp. 81-90; Gioia Andrea, (2001), p. 38; Scovazzi Tullio, (2011), p. 352; di parere contrario è invece Panzera Filippo Maria, *op. ult.cit.*;

243 Vedi in particolare Frigo Manlio, 1999, p. 332; Scovazzi Tullio, 2011, p. 352;

244 Vedi Jayme Erik, *Antonio Canova, la Repubblica delle arti e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1992, pp. 889-895; Scovazzi Tullio, (2007), pp. 36-38; Scovazzi Tullio, (2011), pp. 342-347;

245 I Trattati di Pace conclusi a Tolentino il 19 febbraio 1797, così come il precedente armistizio di Bologna del 23 giugno 1796, vennero stipulati tra lo Stato Pontificio e la Francia, rappresentata da Napoleone Bonaparte.

246 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy, *Lettres sur le préjudice qu'occasionneroient aux Arts et à la Science, le déplacement des monuments de l'art de l'Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées, etc.* Roma, 1815;

italiano vennero adoperate dalla Baviera²⁴⁷ per chiedere allo Stato pontificio la restituzione di quarantasette manoscritti che il Duca Massimiliano di Baviera aveva rimosso dalla Biblioteca Palatina di Heidelberg nel 1622 nel corso della guerra dei trent'anni e che aveva donato a Papa Gregorio XV l'anno seguente. Alcuni di questi manoscritti erano parte dei beni che la Francia aveva restituito allo Stato Pontificio e fu pertanto impossibile per quest'ultimo, alla luce del successo della missione del Canova, negare la loro restituzione²⁴⁸.

Secondo la dottrina che sostiene la presenza di consuetudini in materia di restituzione, questi due episodi portarono all'inclusione, all'interno delle Convenzioni del 1899 e del 1907, di norme relative alla protezione dei beni culturali e al divieto di farne oggetto di bottino in caso di conflitto bellico. Di conseguenza vengono citate non solo in tema di protezione di beni culturali, ma anche quando si parla della creazione di consuetudini in materia di restituzione. Bisogna ammettere che questi due trattati furono particolarmente importanti sia per quanto riguarda la regolamentazione del diritto bellico in generale che la protezione dei beni in tempo di conflitto armato, ma è necessario ricordare che in nessuno dei due viene affrontato il tema della restituzione²⁴⁹. Bisognerà infatti aspettare la Convenzione dell'Aja del 1954 prima che l'argomento venga trattato in un documento con valore internazionale. Pertanto nemmeno i trattati di Pace del 1919 e del 1947 possono essere considerati la base della creazione di norme consuetudinarie a riguardo²⁵⁰.

Tuttavia, sembra che al giorno d'oggi un'opinione piuttosto diffusa ritenga che questo argomento rientri a pieno titolo tra le consuetudini internazionali, proprio in riferimento ai trattati di pace stipulati al termine di entrambi i conflitti mondiali. Infatti, essi portano ad esempio il principio ormai consolidato secondo cui, in caso di esportazione illecita, lo Stato responsabile è tenuto a ripristinare l'ordine e la situazione che esisteva prima dell'atto stesso (*restitutio in integrum*). Questo vorrebbe dire che in presenza di condotte negative ai danni dei beni culturali o qualora ci sia stata un'illecita rimozione dei suddetti dal loro luogo originario, essi debbano essere restituiti al Paese che ne era in possesso al momento dello scoppio del conflitto. Ad esempio, in base agli artt. 245-247 del Trattato di Versailles, la Germania dovette restituire alla Francia tutti i

247 Scovazzi Tullio, (2011), p. 248;

248 Vedi Jayme Erik, *op. ult.cit.*, pp. 895-897; Scovazzi Tullio, 2011, pp. 347-350;

249 Per approfondimenti vedi Capitolo 1, Sezione I, par. a) 1. di questa tesi;

250 Di questo parere Zagato Lauso, (2007), pp. 213-214; contrario all'esistenza di consuetudini in materia è anche Panzera Filippo Maria, *op. ult.cit.*, pp. 43 e seguenti;

beni culturali rimossi nel periodo compreso tra il 1870 e il 1918, vale a dire quei beni sottratti sia durante il primo conflitto mondiale che quelli confiscati durante la guerra franco-prussiana del 1870-1871. In base a questo trattato venne stabilita anche la restituzione di alcune opere di particolare valore religioso ai potentati islamici, nonché di manoscritti e di opere d'arte al Belgio²⁵¹. Allo stesso modo, nel Trattato di Saint Germain-en-Laye stipulato sempre nel 1919 tra le Potenze Alleate e l'Austria, quest'ultima fu tenuta a restituire ai Paesi invasi i documenti, gli oggetti d'arte e antichi e il materiale scientifico e bibliografico di cui si era appropriata nel corso del conflitto²⁵². Venne anche stabilito il ritorno di quelle proprietà culturali prelevate dall'Italia, dal Belgio, dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia nel corso della dominazione dell'Impero Austroungarico²⁵³. Allo stesso modo, anche la Bulgaria, con il Trattato di Neuilly-sur-Seine, dovette restituire i beni culturali che aveva sottratto alla Grecia, alla Romania e agli Stati Serbo-Croati²⁵⁴.

La presenza di questo tipo di clausole nei trattati di pace, clausole che verranno riprese anche nei Trattati di Parigi del 1947²⁵⁵, potrebbe essere tuttavia la causa della formazione di norme consuetudinarie, piuttosto che la conseguenza di una loro precedente esistenza. Ad ogni modo, rimane difficile sostenere l'esistenza di consuetudini in materia di restituzione di beni culturali se si pensa al fatto che le direttive di cui sopra vennero effettivamente seguite nella redazione dei trattati di pace di entrambi i conflitti mondiali, ma nella maggior parte dei casi si trattò di restituzioni dovute dalle Potenze sconfitte, mentre ai Paesi vincitori questo obbligo non venne in genere imposto. Pare anzi interessante notare come, al termine della Seconda Guerra Mondiale, il governo sovietico si ritenne in diritto di trattenere a titolo riparatorio quei beni culturali che erano stati prelevati, talvolta in modo occulto, dal territorio tedesco. Solo parte di questi beni venne in seguito restituita alla Germania e ciò avvenne quasi esclusivamente sulla base di accordi bilaterali tra quest'ultima e gli Stati sorti dopo la divisione dell'URSS²⁵⁶. Ancora più controversa è la questione riguardante la legge federale russa del 1998, la quale consentiva all'URSS di trattenere a titolo riparatorio

251 Cfr. artt. 245-247 del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919;

252 Cfr. art. 191 del Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 ;

253 Cfr. art. 195 del Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 ;

254 Cfr. art. 126 del Trattato di Neuilly-sur-Seine del 27 novembre 1919;

255 I Trattati di Pace del 1947 verranno approfonditi nel paragrafo successivo;

256 Si fa in questo caso riferimento all'Accordo di cooperazione culturale tra Ucraina e Germania del 15 febbraio 1993 e ai successivi protocolli conclusi a Kiev il 3 settembre 1996, nonché all'Accordo di cooperazione culturale tra Germania e Federazione russa stipulato a Mosca il 16 dicembre 1992;

non solo i beni provenienti dal territorio tedesco, ma anche quelli prelevati dai Paesi che furono a loro volta vittime dell'invasione nazista. In questo caso, tuttavia, a seguito di un ricorso del presidente Yeltsin che mise in dubbio la legittimità di questa norma, la Corte Costituzionale russa stabilì con una sentenza del 20 luglio 1999 che i beni sottratti dai Paesi che subirono l'aggressione delle Potenze dell'Asse dovessero essere ad essi restituiti²⁵⁷.

Gli studiosi che negano la presenza di consuetudini in materia di restituzione di beni culturali fanno notare che se tale pratica fosse effettivamente parte della prassi internazionale, gli Stati tenuti alla restituzione di tali beni al termine dei conflitti mondiali, avrebbero dovuto agire senza opporre particolari resistenze, il che non si può dire sia sempre avvenuto. Inoltre, se tale pratica fosse veramente entrata a far parte della prassi internazionale, si sarebbe dovuto assistere a casi di restituzione volontaria da parte degli Stati anche in mancanza di trattati specifici, il che tuttavia non è successo²⁵⁸. Secondo una dottrina che potremmo definire quasi radicale²⁵⁹, dovrebbe fare riflettere anche il fatto che si ritenne necessario inserire sia nei Trattati del 1919 che in quelli del 1947 delle disposizioni circa la restituzione di beni sottratti nel corso di conflitti precedenti alle due Guerre Mondiali. Difatti, se il ritorno di tali beni al loro Paese d'origine fosse stato considerato una consuetudine forse tale accorgimento non avrebbe avuto ragione di esistere. Indipendentemente dalla condivisione o meno di questo pensiero, rimane tuttavia controversa la questione che riguarda le clausole di *riparazione per sostituzione*²⁶⁰ contenute nella maggior parte dei Trattati di Pace e non ancora vietate al termine della Seconda Guerra Mondiale²⁶¹.

Infine, è importante notare come la Convenzione dell'Aja del 1954 non contenga nessuna disposizione in materia di restituzione di beni culturali, tema che si è ritenuto necessario trattare in un Protocollo Aggiuntivo soggetto a ratifica autonoma sia

257 Vedi *Russian Federation Federal Law on Cultural Values that Have Been Displaced to the U.S.S.R. as a Result of World War II and Are to be Found in the Russian Federation Territory*, la cui traduzione non ufficiale in lingua inglese è reperibile in *International Journal of Cultural Property*, 1998, pp. 512 ss. Con tale sentenza venne stabilito che, in caso di controversie, gli accordi presi a livello internazionale a seguito della ratifica di trattati prevalgono sulle leggi interne; nella fattispecie in questo caso si fece riferimento alla Convenzione dell'Aja del 1954 e il suo Primo Protocollo, nonché la Convenzione di Parigi del 1970. Per approfondimenti vedi Zagato Lauso, (2007), pp. 218-219, nota 245;

258 Panzera Filippo Maria, *op. ult. cit.*, pp. 57-58;

259 Si fa in questo caso riferimento al pensiero di Panzera Filippo Maria, *op. ult. cit.*, pp. 57-58;

260 L'argomento verrà trattato con maggior accortezza nel paragrafo successivo;

261 Zagato Lauso, La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del Secondo Protocollo 1999, in *Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata Gentiliana*, Milano, 2008, p369;

perché gli Stati non seppero accordarsi sull'argomento, sia per timore che questo avrebbe allontanato la ratifica di alcuni Paesi piuttosto influenti sul piano internazionale. Probabilmente, se l'argomento fosse parte del diritto consuetudinario a tutti gli effetti, questo timore non avrebbe avuto ragione di sussistere²⁶². Anche se è positivo che nel Primo Protocollo alla Convenzione del 1954 vengano vietate le pratiche di riparazione per restituzione, purtroppo però la materia non è stata poi ripresa quando, nel 1999, si è deciso di redigere un Secondo Protocollo Aggiuntivo. In aggiunta a ciò, le disposizioni previste nel Primo Protocollo non sono sempre state seguite nel corso dei conflitti successivi alla sua entrata in vigore²⁶³ e le varie Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottate nel corso degli anni '90 del secolo scorso non contengono alcuna norma che tuteli i beni culturali mobili, anche se ne invita alla restituzione²⁶⁴.

Anche se fa riferimento ad un territorio e ad un caso specifico, la Risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 22 maggio 2003 può essere considerato un importante passo avanti nei confronti della tutela e della restituzione di beni culturali. Scopo di questa Risoluzione era regolamentare i rapporti tra Iraq e Kuwait; in modo particolare decretava la restituzione di quei beni culturali rimossi illegalmente dal Museo nazionale e dalla Biblioteca nazionale di Baghdad dopo l'adozione della Risoluzione n. 661 del 6 agosto 1990, e quindi nel corso della Prima Guerra del Golfo. In base a questa Risoluzione, ogni membro delle Nazioni Unite è tenuto a restituire alle autorità irachene tali beni tramite, se necessario, la collaborazione di organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e l'Interpol. Queste disposizioni sembrano però fare riferimento non tanto a norme di diritto consuetudinario quanto piuttosto alle disposizioni previste dalla Convenzione e dal Protocollo del 1954, nonché dall'art. 9 del Secondo Protocollo ed è pertanto difficile utilizzare questa risoluzione per sostenere la presenza di consuetudini in materia di restituzione di beni culturali.

262 Panzera Filippo Maria, *op. ult. cit.*, pp. 66-67;

263 Basti pensare alle sottrazioni di beni culturali avvenute durante il conflitto nei Balcani o nel corso della Prima Guerra del Golfo;

264 Vedi Zagato Lauso, (2008), pp.373-374;

b) Trattati di pace e convenzioni internazionali

10. Il regime della restituzione secondo i trattati di Parigi del 1947

Come qui accennato²⁶⁵, i trattati di pace conclusi alla fine di entrambi i conflitti mondiali contengono disposizioni in materia di restituzione dei beni culturali mobili. In genere tale restituzione veniva imposta a favore di quei Paesi con in quali le opere sottratte avevano più legami dal punto di vista storico e artistico, in modo tale da ristabilire l'unità delle collezioni²⁶⁶ o da ripristinare la condizione precedente allo scoppio del conflitto (*restitutio in integrum*).

I Trattati di Parigi, firmati il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate e Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Romania e Italia, affrontano la restituzione dei beni mobili, con un particolare riguardo anche per i beni culturali. Al fine di assicurare lo *status quo ante*, in ogni trattato di pace furono inserite delle norme che riguardavano non solo la restituzione di beni culturali, ma di tutti i beni sottratti nel corso del conflitto. In modo particolare, in base ad essi, oltre ad impegnarsi a restituire i beni rinvenuti nel proprio territorio, lo Stato occupante è tenuto a fornire l'assistenza necessaria a ricercare ed identificare il bene da restituire, nonché a dichiarare nulli tutti i negozi giuridici successivi alla sua rimozione dal Paese d'origine. In questo modo vengono considerati annullati anche i rapporti di compravendita, compresi quelli avvenuti in buona fede²⁶⁷.

Andando quindi ad analizzare il Trattato di Pace stipulato con il nostro Paese è possibile notare come esso contenga tutte le caratteristiche di cui sopra. Nello specifico, all'art. 75 venne stabilito che dovessero essere restituiti tutti i beni sottratti dal territorio di uno qualsiasi degli Stati membri delle Nazioni Unite. Requisiti fondamentali perché ciò avvenisse era che tali beni dovessero essere di sicura identificazione e si trovassero nel territorio italiano, indipendentemente dal fatto che fossero stati sottratti dall'Italia o da una qualsiasi altra Potenza dell'Asse²⁶⁸. Il Governo italiano era inoltre tenuto a sostenere tutte le spese relative alla ricerca dei beni oggetto di restituzione, nonché quelle necessarie al trasporto, alla manodopera e ai materiali, con la garanzia, inoltre, che i beni in questione fossero conservati in buone condizioni²⁶⁹. Per quanto riguarda la

265 Vedi sopra e Capitolo I di questa tesi;

266 Frigo Manlio, (2000), p. 90;

267 Vedi Frigo Manlio, (1999), pp. 342-343 e Frigo Manlio, (2000), pp. 96-98;

268 Cfr art. 75 par. 2 del Trattato di Pace del 1947 tra l'Italia e le Potenze Alleate;

269 Cfr art. 75 par. 3 e 4 del Trattato di Pace del 1947 tra l'Italia e le Potenze Alleate;

restituzione nello specifico dei beni aventi particolare valore artistico, archeologico o storico, al par. 9 dell'art. 75 specificava che, qualora l'Italia fosse stata impossibilitata a restituire tali oggetti, avrebbe dovuto provvedere a consegnare alla Nazione Unita di essi privata, oggetti di valore equivalente e di natura simile e reperibili sul suolo italiano.

Questo obbligo di consegna di beni culturali a fini riparatori è contenuto anche nei Trattati di Pace stipulati con l'Ungheria (art. 24, par. 3) e la Bulgaria (art. 22, par. 3), mentre nei Trattati con la Romania (art. 23) e con la Finlandia (art. 24) si parla di restituzione in senso generale. Tale clausola particolare viene spesso fatta coincidere in modo errato con l'espressione *restitution in kind*, la quale, secondo la dottrina originaria, serviva proprio a distinguere la restituzione per riparazione dalla restituzione in forma specifica (*restitutio in integrum*). Tuttavia, dal momento che in alcuni recenti documenti internazionali la nozione di *restitution in kind* è stata utilizzata per indicare la restituzione in forma specifica, creando quindi delle possibili incomprensioni, sarebbe più opportuno ricorrere a termini differenti quali *compensatory restitution* oppure *reparation by replacement*, dai quali è più facilmente reperibile il carattere compensatorio della restituzione²⁷⁰.

Ritornando al Trattato di Pace con l'Italia, alla Sezione VII vengono regolati i rapporti con l'Etiopia. All'art. 34 venne stabilito che l'Italia era tenuta a rinunciare a tutte le proprietà, i diritti, gli interessi e i vantaggi acquisiti in territorio etiope, mentre all'art. 37 venne specificato che lo Stato Italiano doveva restituire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del trattato, tutte le opere d'arte e gli archivi, nonché gli oggetti valore storico e religioso, appartenenti al popolo etiope prima del 3 ottobre 1935. Il trattato entrò in vigore il 10 settembre 1947, tuttavia, come accadde anche in altri casi, il nostro Paese non si adeguò immediatamente a quanto in esso previsto. Difatti il primo dei beni culturali restituiti all'Etiopia, vale a dire l'Obelisco di Axum, venne ri-eretto solo nel 2008, non prima però che Italia ed Etiopia avessero stipulato diversi memorandum d'intesa²⁷¹.

270 Per approfondimenti vedi Gattini Andrea, *Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*, Padova, 2003;

271 Il primo, porta la data del 5 marzo 1956 ed è l'accordo sulla soluzione delle questioni economiche e finanziarie derivanti dal trattato di pace e sulla collaborazione economica, firmato ad Addis Abeba ed entrato in vigore il 4 luglio 1956. Successivamente, nel 1997, Italia ed Etiopia firmarono una dichiarazione congiunta sull'importanza della restituzione dell'Obelisco. Infine, il 18 novembre 2004, venne stipulato a Roma il Memorandum d'intesa sul trasferimento e la consegna dell'Obelisco di

Sia nei Trattati di Pace del 1919 così come in quelli del 1947 vennero incluse clausole relative alla restituzione di beni culturali trafugati non solo nel corso del conflitto bellico, ma anche nel periodo precedente. Alcuni studiosi²⁷² sono quindi propensi a pensare che la prescrizione in materia di restituzione di opere d'arte sia inapplicabile. Questo può considerarsi solo in parte vero dal momento che, almeno per quanto riguarda alcuni trattati internazionali di fondamentale importanza tra cui il Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954, le disposizioni in essi contenute non sono applicabili a fatti antecedenti alla loro entrata in vigore.

11. Il Primo Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1954)

Il Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954 porta la data della Convenzione stessa, vale a dire il 14 maggio 1954, e tratta la restituzione dei beni culturali mobili sottratti in tempo di guerra. Tale materia non fu affrontata nella Convenzione ma fu relegata ad un Protocollo Aggiuntivo, malgrado i progetti presentati alla Conferenza dell'Aja prevedessero che l'argomento rientrasse tra quelli contenuti nella Convenzione. In questi progetti veniva inoltre proposto che i privati cittadini avessero la possibilità di rivendicare per via privata il bene a loro sottratto durante un conflitto, purché tale rivendicazione avvenisse entro un termine temporale di dieci anni e che fosse presentata davanti ad un giudice internazionale. Tuttavia, un rapporto dell'UNIDROIT del 29 gennaio 1954 fece notare come le legislazioni dei singoli Stati partecipanti alla Conferenza fossero eccessivamente dissimili e che la materia sarebbe stata meglio tradotta in uno strumento separato²⁷³. Fu questo motivo, oltre alla pressione di alcuni Paesi che avevano minacciato di non aderire alla Convenzione se il tema delle restituzioni fosse stato affrontato nel testo principale, a spingere la Conferenza alla redazione di un protocollo aggiuntivo soggetto ad autonoma ratifica²⁷⁴.

Axum, e fu solo a seguito di questo documento che l'obelisco tornò finalmente al suo Paese d'origine;
272 E forse Frigo è tra i maggiori sostenitori di questa tesi, come si può evincere da Frigo Manlio, (1999), p. 337;

273 Vedi Fitschen Thomas, *Licit International Art Trade in Times of Armed Conflict?*, in *International Journal of Cultural Property*, 1996, pp. 127-132; Zagato Lauso, (2007), pp. 48-49;

274 Tra gli Stati che maggiormente spinsero alla redazione di un Protocollo aggiuntivo ci furono gli Stati Uniti e il Regno Unito; nonostante quest'espedito, i primi non ratificarono la Convenzione se non il 13 maggio 2009, mentre i secondi non ne fanno ancora parte. Nessuno dei due ha ratificato il Primo

Il Primo Protocollo prevede degli obblighi sia per la Potenza occupante che per le altre Parti contraenti. In base alla parte I, par. 1, la prima si impegna a prevenire l'esportazione di beni culturali dal territorio occupato, anche se non specifica quali siano i metodi che debbano essere adottati per impedire tale illecita uscita. Per quanto riguarda invece la definizione di quali oggetti debbano essere considerati come beni culturali, viene fatto un diretto riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della Convenzione del 1954. Si parla di vera e propria restituzione al par. 3, secondo il quale le Parti sono tenute a riconsegnare i beni culturali qualora esse si siano rese incapaci di impedirne l'esportazione da un territorio da loro occupato. Anche in questo caso, come per il par. 1, vengono solo date delle indicazioni generiche su ciò che dovrebbe essere fatto, lasciando agli Stati contraenti la libertà di decidere come attuare nella pratica la restituzione. Qualora si verifichi un episodio di esportazione illecita, al termine delle ostilità il Paese occupante è tenuto a restituire i beni culturali sottratti al Paese che aveva subito l'occupazione e a versare di un indennizzo qualora l'attuale possessore risulti essere in buona fede²⁷⁵.

Per contro, le altre Parti contraenti sono invece tenute a porre sotto sequestro i beni provenienti, in modo diretto o indiretto, da un Paese occupato e che si trovino nel loro territorio. Il sequestro deve avvenire automaticamente al momento dell'importazione oppure su richiesta delle autorità del territorio precedentemente occupato²⁷⁶. Alla sezione II par. 5 si parla nuovamente di restituzione; viene difatti sancito che, al termine delle ostilità, i Paesi terzi che durante il conflitto hanno preso in consegna beni culturali a titolo di protezione, sono tenuti a ritomarli alle autorità preposte dello Stato precedentemente occupato. Ad ogni modo, in nessun caso è previsto che tali beni siano tratti a titolo riparatorio²⁷⁷.

Per favorire il maggior numero possibile di ratifiche al Protocollo, nella sezione III, parr. 6-15, viene permesso agli Stati contraenti il diritto di dichiarare la non adesione ad una delle prime due parti del Protocollo²⁷⁸, così come la possibilità di notificare al Direttore generale dell'UNESCO l'intenzione di applicare le norme previste dal trattato alla totalità degli Stati membri così come ad uno specifico territorio²⁷⁹, rendendo però in

Protocollo. Vedi Frigo Manlio, (2000), p. 122,
275 Cfr. sezione I par. 4 del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954;
276 Cfr. sezione I par. 2 del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954;
277 Cfr. sezione I par. 3 del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954;
278 Cfr. sezione III par. 9 del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954;
279 Cfr. sezione III par. 12 del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954;

questo modo dubbia la forza di questo trattato.

La sua importanza è innegabile dal momento che è il primo documento internazionale ad occuparsi in modo esclusivo e specifico di restituzione dei beni culturali. Inoltre, non ponendo alcun tipo di distinzione tra beni di natura pubblica e beni di natura privata, considera il bene culturale nella sua integrità.

Non si può certo negare che questo Protocollo contenga alcuni limiti. Uno di essi è che dona solo delle linee generali sul comportamento che deve essere tenuto dagli Stati durante e al termine delle ostilità. Non sono infatti previste delle direttive specifiche, ma viene lasciato alle Parti contraenti il compito di regolarsi in materia, tramite l'attuazione di normative interne che devono essere adottate entro un limite temporale di sei mesi dall'entrata in vigore del trattato²⁸⁰. Nella pratica, tuttavia, sono pochi gli Stati membri che si sono dotati dei necessari strumenti a livello nazionale. Inoltre il Protocollo, così come la Convenzione, non ha valore retroattivo, per cui non può essere applicato a quei conflitti accaduti prima della sua entrata in vigore. Ciò esclude la sua applicabilità non soltanto agli illeciti avvenuti durante i due conflitti mondiali, ma anche alle esportazioni illecite di beni culturali che hanno avuto luogo nel corso della dominazione coloniale. Inoltre, la caratteristica fondamentale affinché il bene sia restituito è che esso si trovasse in un territorio precedentemente occupato e non conta se l'esportazione fosse avvenuta in modo legale o meno, dando per scontato che qualsiasi trasferimento di proprietà nel corso di un conflitto bellico avvenga in modo forzato. Non è infine possibile per i singoli individui attivare delle richieste di restituzione, le quali devono avvenire esclusivamente tra gli Stati, privilegiando in questo modo la ricostruzione dell'unità del patrimonio culturale di un Paese indipendentemente dal regime di proprietà antecedente all'occupazione.

Una delle situazioni in cui si è fatto richiamo ai principi del Primo Protocollo per risolvere controversie a carattere internazionale è il caso *Autocephalous Greek Orthodox Church in Cyprus v. Willem O.A. Lans*, in cui la Chiesa autonoma greco ortodossa di Cipro chiese la restituzione di alcune icone provenienti da Cipro-Nord, sottratte durante l'occupazione turca nel 1974 e comprate in buona fede lo stesso anno nei Paesi Bassi. Nella sentenza della Corte distrettuale di Rotterdam del 4 febbraio 1999, i giudici rifiutarono tale restituzione argomentando che le disposizioni previste nel Protocollo non avessero effetti vincolanti per i Paesi Bassi dal momento che tale

²⁸⁰ Cfr. sezione III par. 11 lett. a del Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja del 1954

Stato, nonostante ne fosse parte, non aveva mai attuato le misure interne necessarie all'applicazione del Protocollo. I giudici ritennero inoltre che fosse necessario prendere in esame l'art. 4 del trattato in quanto l'acquirente era in buona fede. Tuttavia, sarebbe forse stato più corretto far riferimento all'art. 3, in base al quale i Paesi Bassi avrebbero dovuto restituire alla Chiesa cipriota le icone contese per il semplice fatto che esse si trovavano nel loro territorio e che questo Paese è parte del Primo Protocollo²⁸¹.

Anche nel caso *Autocephalous Greek Orthodox Church of Cyprus and Republic of Cyprus v. Goldberg and Feldman Fine Arts Inc. and Peter Goldber*, venne fatto richiamo al Primo Protocollo del 1954. In questa situazione, con una decisione della Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti del 1990, venne stabilito che i mosaici bizantini sottratti dalla chiesa di Kanakaria durante l'occupazione turca dovessero essere restituiti alla Chiesa autonoma di Cipro. Tali mosaici erano stati prima scambiati presso l'aeroporto di Ginevra ed in un secondo momento erano stati trovati in possesso della galleria d'arte Goldberg & Fredman Fine Arts nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Nonostante gli Stati Uniti non fossero all'epoca parte del Protocollo né tanto meno della Convenzione del 1954, i giudici decisero comunque per la loro restituzione in base alle norme di diritto privato internazionale dell'Indiana²⁸².

In conclusione si può notare che nella pratica si sia preferito affidare il tema della restituzione dei beni culturali al termine dei conflitti armati ad accordi bilaterali piuttosto che alle direttive contenute nei trattati internazionali. Solo uno dei vari accordi bilaterali siglati in seguito al 1954 contiene dei rimandi specifici agli obblighi previsti nel Primo Protocollo alla Convenzione dell'Aja ed è l'accordo siglato nel 1998 tra Arabia Saudita e Iraq, il quale regolava la restituzione di alcuni beni culturali usciti dal territorio arabo attraverso il campo profughi di Raba, nel corso della Prima Guerra del Golfo²⁸³. A parte questo caso specifico, gli obblighi previsti dal Protocollo in esame non hanno avuto grande seguito e soprattutto, non avendo la Convenzione carattere retroattivo, risultano difficilmente applicabili a quei conflitti antecedenti il 1954, ivi

281 Vedi Frigo Manlio, (2000), pp. 112-113; Matyk Stephan, *The Restitution of Cultural Objects and the Question of Giving Direct Effect to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, in *International Journal of Cultural Property*, 2000, pp. 341-346; Zagato Lauso, (2007), pp. 53-54;

282 Difatti, negli Stati Uniti come negli altri Paesi di *common law*, non si può trasferire la proprietà di un oggetto rubato, pertanto tale oggetto deve essere restituito al suo proprietario originario indipendentemente dal fatto che i successivi atti di compravendita siano avvenuti in buona fede. Per approfondimenti vedi Jayme Erik, *op. ult. cit.*, pp. 889-902; Frigo Manlio, (2000), pp. 115-116 e Zagato Lauso, (2007), pp. 66-69;

283 Vedi Zagato Lauso, (2008), pp. 371-372;

compresi i fatti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale o nel corso della dominazione coloniale.

c) L'inapplicabilità del regime di restituzione dei beni culturali al termine dei conflitti armati ai Paesi che subirono la colonizzazione

12. Convenzioni internazionali, strumenti di *soft law* e accordi bilaterali

La restituzione di beni culturali agli Stati che hanno subito la dominazione coloniale merita una considerazione a parte, dal momento che rappresenta una situazione particolare sia per quanto riguarda la prospettiva internazionale che per quanto concerne il discorso nazionale.

Parlando di restituzione tra Stati, nei paragrafi precedenti è stata discussa la presenza o meno di norme di diritto consuetudinario riguardanti sia la protezione dei beni culturali nel corso dei conflitti armati, sia la loro restituzione al termine degli stessi. Si è in particolare visto come, per quanto riguarda la restituzione di tali beni, le opinioni siano alquanto contrastanti, anche se in tempi recenti l'emanazione di strumenti quali la Risoluzione n. 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite farebbe propendere per la teoria a sostegno dell'esistenza di consuetudini in materia di restituzione, o comunque sul suo essere in formazione²⁸⁴.

Nonostante ciò, indipendentemente dalla presenza o meno di norme consuetudinarie, quanto analizzato fino ad ora non risulta applicabile alle vicende riguardanti gli Stati che hanno subito la dominazione coloniale. Difatti, gli strumenti relativi alla restituzione di beni culturali in caso di conflitto armato non sono in questo caso validi principalmente perché per il diritto internazionale dei conflitti armati i territori sottoposti a dominazione coloniale erano considerati parte integrante della madrepatria²⁸⁵. Non sottostavano quindi né ad un regime di occupazione militare, né erano considerati Stati a sé stanti e non era pertanto applicabile quanto previsto dalle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. Allo stesso modo risultano inadatte le disposizioni contenute nella Convenzione dell'Aja del 1954 o nel suo Secondo Protocollo del 1999, così come quelle riguardanti i conflitti a carattere non

284 Vedi Capitolo 2, Sezione II par. a) 9 di questa tesi;

285 Vedi Capitolo 2, Sezione I par. b) di questa tesi;

internazionale, nonché quanto affermato nel Primo Protocollo Aggiuntivo del 1954, che riguarda in modo specifico la restituzione dei beni culturali al termine di un conflitto armato, poiché sia la Convenzione che i due Protocolli non hanno carattere retroattivo.

Dal momento che quanto previsto dal diritto di guerra non è applicabile a questo caso specifico, si potrebbe ritenere opportuno prendere in esame la Convenzione di Parigi del 1970 relativa alle misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali²⁸⁶. Anche questo trattato tuttavia non contiene nessuna disposizione relativa ad una eventuale restituzione a quei Paesi che abbiano subito la dominazione coloniale. Il limite maggiore, inoltre, rimane il fatto che essa non abbia potere retroattivo. Per tale motivo non può essere applicata a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Identico discorso vale per quanto previsto dalla Convenzione dell'UNIDROIT del 1995: anche questo trattato non ha potere retroattivo e non fa alcun riferimento ai beni culturali sottratti durante la dominazione coloniale²⁸⁷.

Un segnale positivo in tema di restituzione al termine della periodo coloniale si era visto alla fine della Seconda Guerra mondiale, quando, nei Trattati di Pace del 1947, vennero inseriti alcuni articoli che prevedevano che gli Stati colonizzatori restituissero ai territori che avevano colonizzato i beni ad essi sottratti²⁸⁸. Limite di tali trattati, tuttavia, fu il fatto che le disposizioni in esame erano valide solo per quei Paesi che erano usciti perdenti dal conflitto, mentre alle potenze vincitrici, che avevano avuto e continuavano ad avere domini anche piuttosto ampi oltremare, non vennero imposti obblighi di questo genere.

Di maggiore rilevanza fu invece la creazione nel 1978 dell'*Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*²⁸⁹. Questo istituto intergovernativo fondato dall'UNESCO ha infatti tra i suoi scopi principali la promozione del ritorno dei beni culturali al loro Paese d'origine, in modo particolare per quegli oggetti sottratti prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1970. Grazie alla sua intermediazione sono stati conclusi diversi accordi di tipo bilaterale tra i vari Paesi membri o associati all'UNESCO.

286 Per un'analisi approfondita di tale trattato si rimanda al Capitolo 1, Sezione I, Par. a) 5 di questa tesi;

287 La Convenzione dell'UNIDROIT è stata trattata al Capitolo 1, Sezione I, Par. a) 6 di questa tesi;

288 Vedi Capitolo 1, Sezione IV, par. 18 e Capitolo 2, Sezione II, par. b) 10 di questa tesi;

289 L'argomento verrà trattato in modo più esaustivo nei paragrafi seguenti;

Se le richieste di restituzione di beni culturali sono inizialmente avvenute tra Stato e Stato, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo mutamento di prospettiva. Mentre fino a pochi anni fa esse venivano avanzate principalmente dagli Stati sorti dopo la fine della dominazione coloniale, allo scopo di riportare all'interno dei confini nazionali quegli oggetti che potevano aiutare il governo di nuova formazione a rafforzare l'identità del Paese, ora sono soprattutto le comunità indigene situate all'interno dei confini di questi nuovi Stati a chiedere il rimpatrio dei beni a loro sottratti; anche in questo caso, si possono riscontrare delle difficoltà. La prima di tali difficoltà consiste nel fatto che spesso questi gruppi si trovano in un rapporto di subordinazione rispetto allo Stato centrale, dal quale talvolta non vengono nemmeno riconosciute. Godono di una scarsa rappresentanza dal punto di vista legale e, anche a causa di ciò, possono non essere a conoscenza dei loro diritti di fronte al governo dello Stato dominante²⁹⁰.

Come per le restituzioni tra Stati, anche in questo caso non risulta applicabile quanto previsto dalla Convenzione di Parigi del 1970. In aggiunta ai motivi descritti sopra, infatti, affinché una comunità locale possa riottenere i beni culturali di cui è stata privata è necessario che venga riconosciuta dal governo centrale, di fronte al quale può avanzare delle richieste di restituzione. La restituzione, secondo la Convenzione del 1970, avviene solo nel caso in cui i beni culturali siano stati sottratti da musei o da collezioni pubbliche²⁹¹, cosa che non si può dire sia comune nel caso di quei beni culturali provenienti da comunità indigene²⁹². Anche qualora venga avviata con successo una richiesta di restituzione, si pone il problema di quale sia il destinatario finale dei beni restituiti, vale a dire se lo Stato centrale o la comunità dalla quale quel bene proviene²⁹³. Anche nel caso in cui il destinatario legittimo risulti la comunità indigena può accadere che lo Stato centrale decida di tenere comunque per se i beni restituiti.

Per quanto riguarda il rimpatrio di beni culturali alle comunità d'origine *l'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation* risulta di scarso

290 Vedi Alderman Kimberly, *Ethical Issues in Cultural Property Law Pertaining to Indigenous People*, p. 2, disponibile online al sito http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=kimberly_alderman ;

291 Cfr. art. 7, lett. b), i) della Convenzione dell'UNESCO del 1970;

292 Per un'analisi più approfondita di questo punto si rimanda al Capitolo 2, Sezione IV di questa tesi;

293 Vedi Zagato Lauso, *Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale*, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze*, Milano, 2006, p. 58;

aiuto. Il motivo principale è che, come riportato sopra, esso è di appoggio solo agli Stati membri o associati dell'UNESCO e che non vi possono fare diretto riferimento i singoli individui o eventuali minoranze, nemmeno se presenti all'interno dei confini di uno dei Paesi membri²⁹⁴.

La creazione di una Convenzione internazionale che tratti la restituzione di beni culturali sottratti durante la dominazione coloniale risulta difficile dal momento che le colonie vennero sottoposte a sistemi di governo specifici in base alle necessità spazio-temporali. Si è anche visto come le Convenzioni e gli organismi già esistenti risultino spesso poco efficaci in materia. Per questi motivi viene preferita sempre più l'adozione di strumenti di *soft law* o la stipulazione di accordi bilaterali.

Per quanto riguarda i primi, le Raccomandazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono indubbiamente le più comuni. Il tema verrà trattato in modo più approfondito nel paragrafo seguente²⁹⁵, basti ora far presente che, a partire dal 1973, sono state numerose le Risoluzioni che hanno invitato alla restituzione dei beni culturali in generale, in particolare quelli sottratti alle ex colonie. Tramite tali Raccomandazioni gli Stati vengono anche incitati a siglare accordi bilaterali ed è anche per questo motivo, nonché grazie all'intermediazione dell'ICOM²⁹⁶ e dell'*Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*, che sono stati raggiunti diversi accordi sia tra i singoli Paesi, sia tra le istituzioni museali presenti in questi Paesi e le comunità d'origine dei beni culturali. Ad esempio, dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Italia ha siglato diversi accordi con Libia ed Etiopia per la restituzione di beni sottratti durante il periodo coloniale²⁹⁷ così come, nel 2001, Germania e Turchia sono giunte a concordare la restituzione della Sfinge di Boğazköy, conservata per anni al Pergamon Museum di Berlino e ora collocata al Boğazköy Museum. Alla luce di quanto detto fin'ora, tuttavia, rimangono non sufficientemente rappresentati i diritti dei popoli indigeni nei confronti dello Stato entro in cui territori sono situati. Tale tema verrà approfondito in modo più esaustivo nell'ultima sezione di questo capitolo.

294 Vedi Zagato Lauso, *op. ult. cit.*, p. 59;

295 Vedi par. 13;

296 Vedi più avanti, par. 15 di questo capitolo;

297 I due casi sono stati accennati nel Capitolo 1, Sezione IV di questa tesi. Il contenzioso tra Italia e Libia verrà inoltre approfondito nel Capitolo 3, Sezione I di questa trattazione;

Sezione III – La mediazione dei comitati internazionali ed intergovernativi

a) Istituzioni internazionali intergovernative

13. Le Raccomandazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Come accennato nei paragrafi precedenti, non esiste un trattato internazionale che regoli la restituzione di beni culturali sottratti durante la dominazione coloniale. La particolare condizione giuridica di cui godevano le colonie, inoltre, rende difficile una codificazione dal momento che ogni territorio veniva gestito in base alle specificità richieste non solo dal luogo, ma anche dal periodo storico in considerazione.

A partire dalla seconda metà del secolo scorso gli Stati sorti dopo la fine dell'epoca coloniale hanno cominciato a richiedere la restituzione dei beni culturali sottratti²⁹⁸. Tali richieste sono state inizialmente avanzate dai nuovi Stati nei confronti delle ex potenze coloniali, nel tentativo di affermare la costituzione della loro nuova identità nazionale e di creare in questo modo un sentimento di unità che fosse in grado di rendere stabile il Paese. In tempi più recenti, invece, l'azione di rivendicazione dei beni culturali sottratti durante le dominazioni passate è stata attuata dalle comunità indigene e dalle minoranze presenti all'interno degli Stati di nuova formazione, sia nei confronti di quelle che furono le potenze coloniali che nei confronti dello Stato entro i cui confini sono situate. Tali popolazioni, difatti, si trovano spesso nella situazione di dover lottare di fronte allo Stato centrale per poter veder affermati i propri diritti, compresi i diritti di proprietà sui beni culturali che ad essi sono appartenuti²⁹⁹.

Ad ogni modo, al momento la restituzione è lasciata alla gestione dei singoli Stati, che spesso, per regolare la materia, usano siglare accordi di tipo bilaterale. Allo stesso modo, anche le singole autorità private quali i musei o i collezionisti possono

298 Il tema verrà approfondito nella Sezione IV di questo capitolo;

299 E' questo il caso, ad esempio, della restituzione della Potlatch Collecion, che ebbe luogo tra il Canada e la popolazione Kwakiutl. Il Potlach era una cerimonia delle popolazioni della costa Nord-Occidentale del Canada, durante la quale numerosi beni venivano distribuiti tra gli invitati. Nel 1922 le autorità canadesi vietarono questo rituale e, nel corso dell'ultima celebrazione avvenuta a Village Island, sequestrarono la collezione, che finì poi smembrata in diversi musei ed esposizioni temporanee. Nel 1967 il New Museum Act del National Museum of Man di Ottawa adottò una politica di restituzione dei beni culturali, comprendente anche gli oggetti provenienti dalla Potlatch Collection, che venne infine restituita e collocata in due diversi musei: Il Nuyumbalees Cultural Centre, nella riserva Kwagiulth di Cape Mudge, e l'U'mista Cultural Society presso Alert Bay. Per approfondimenti vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), pp. 20-25;

accordarsi per fare in modo che i beni culturali ritornino al loro Paese d'origine. Tuttavia, sia per incitare la restituzione che la sottoscrizione di accordi bilaterali, i comitati internazionali ed intergovernativi hanno svolto e stanno svolgendo un'attività piuttosto forte e significativa. Dal 1973 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato diverse risoluzioni a riguardo³⁰⁰. Purtroppo, non avendo tali strumenti carattere vincolante, non comportano degli obblighi da parte dei Paesi membri e rimane quindi a discrezione delle autorità statali la facoltà di dar seguito o meno alle disposizioni in essi contenute. E' comunque innegabile il loro carattere significativo in materia, dal momento che sostengono che la restituzione di beni culturali al loro Paese d'origine è un gesto in grado di rafforzare la collaborazione internazionale.

La prima di queste risoluzioni, vale a dire la risoluzione 3148 (XXX) del 14 dicembre 1973 considera come ogni cultura abbia un proprio valore ed una propria dignità, riconoscendo anche il diritto fondamentale di ogni popolo di conservare e sviluppare i propri caratteri distintivi. Allo stesso tempo, afferma come ogni Stato abbia il diritto di formulare ed implementare le misure per valorizzare il proprio carattere culturale tramite l'adozione di norme e politiche che siano commisurate alle specificità nazionali³⁰¹. Lo stesso anno, il 18 dicembre, venne adottata la risoluzione 3187 (XXVIII), che è forse la più importante per la materia in esame in questa tesi dal momento che rimanda in modo specifico al caso della dominazione coloniale. Già nel preambolo vengono definite come deplorevoli quelle sottrazioni di oggetti di valore artistico rimosse dal loro luogo d'origine a seguito di un regime di occupazione di questo tipo, considerando anche che la loro eventuale restituzione potrebbe rimediare al danno procurato con la loro rimozione. In seguito, all'art. 2, viene stabilito che i Paesi che siano entrati in possesso di tali beni in seguito ad periodo di dominazione coloniale sono, più di qualsiasi altro Paese, obbligati alla loro restituzione³⁰².

Nel 1978 un'altra risoluzione, la 33/50 del 14 dicembre, invita gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie alla restituzione delle proprietà artistiche e culturali al fine di conservare e preservare il patrimonio culturale. Uno degli strumenti più adatti per raggiungere questo scopo è la ratifica, da parte degli Stati, di accordi bilaterali³⁰³. Nella risoluzione 36/64 del 27 novembre 1981 anche i musei e le istituzioni private

300 Vedi Scovazzi Tullio, 2011, pp. 368-370 e pp. 384-386;

301 UN GAOR 28 sessione, Doc. A/RES/3148(XXX) del 14 dicembre 1973;

302 UN GAOR 28 sessione, Doc. A/RES/3187(XXVIII) del 18 dicembre 1973;

303 Cfr. punto 4 UN GAOR 33 sessione, Doc. A/RES/33/50 del 14 dicembre 1978;

vengono invitati a restituire i beni illecitamente esportati dal loro Paese d'origine e a renderli disponibili, a cominciare da quelli conservati nei magazzini³⁰⁴. Significativa è anche la risoluzione 34/64 del 29 novembre 1979, che incita a sviluppare nell'opinione pubblica dei Paesi ex colonialisti la necessità del ritorno dei beni culturali al loro paese d'origine. Secondo questa risoluzione, è quindi indispensabile sostenere l'informazione e l'educazione, anche attraverso l'incentivazione dei mezzi di comunicazione di massa³⁰⁵.

Già a partire dal 1980 e dalla risoluzione 35/128 gli Stati vengono incitati ad avvalersi della collaborazione dell'UNESCO, soprattutto a supporto all'inventariazione dei beni culturali presenti nel loro territorio³⁰⁶. Tale inventariazione, secondo la risoluzione 54/190 del 17 dicembre 1999, è necessario che venga attuata con l'utilizzo di database elettronici e di sistemi informatici di trasmissione delle informazioni, in modo tale da facilitare la collaborazione internazionale e combattere il traffico illecito di beni culturali³⁰⁷.

Infine, la più recente risoluzione 64/78 del 7 dicembre 2009³⁰⁸ è particolarmente significativa dal momento che riconosce in modo esplicito l'importanza della restituzione dei beni culturali al loro Paese d'origine, riconoscendo che tali beni sono portatori di valori spirituali e culturali di primaria importanza e che fanno parte di collezioni la cui integrità è indispensabile al mantenimento del patrimonio culturale del paese stesso. Quest'ultima risoluzione, inoltre, invita gli Stati membri a creare un database elettronico anche delle normative adottate per quanto riguarda il patrimonio culturale, nonché propone un sistema di mutua assistenza legale a supporto della lotta al traffico illecito. Tale supporto deve comprendere anche l'estradizione di quegli individui che si siano dimostrati responsabili di atti illeciti al patrimonio culturale.

Ognuna delle risoluzioni analizzate, così come tutte quelle adottate a partire dal 1973 e inerenti la restituzione di opere d'arte³⁰⁹, contengono degli elementi comuni, dei concetti che, per la loro particolare importanza, vengono sempre ribaditi. Ad esempio, viene data molta importanza alla collaborazione internazionale al fine della restituzione di quelle opere che, per il loro specifico valore spirituale o culturale, sono

304 Cfr. punto 7 UN GAOR 36 sessione, Doc. A/RES/36/64 del 27 novembre 1981;

305 Cfr. punto 6 UN GAOR 34 sessione, Doc. A/RES/34/64 del 29 novembre 1979;

306 Cfr. punto 3 UN GAOR 35 sessione, Doc. A/RES/35/128 dell'11 dicembre 1980;

307 Cfr. punto 7 UN GAOR 54 sessione, Doc. A/RES/54/190 del 17 dicembre 1999;

308 UN GAOR 64 sessione, Doc. A/RES/64/78 del 7 dicembre 2009;

309 Per un elenco completo di tali risoluzioni si rimanda al Capitolo 1, Sezione II, par. b) 10 di questa tesi;

particolarmente importanti per il loro paese d'origine. Gli Stati membri vengono inoltre invitati a collaborare anche per combattere il traffico illecito di tali beni e per questo incitati a ratificare le varie convenzioni che si sono formate a partire dalla seconda metà del secolo scorso, cominciando dalla Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970 concernente le misure per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali.

In conclusione si può dire, come fanno notare alcuni studiosi³¹⁰, che il principio della cooperazione contro il traffico illecito di beni dal valore artistico o culturale sia una pratica generalmente riconosciuta, la quale necessita di essere seguita sia in tempo di pace che in caso di conflitto bellico. Allo stesso tempo, al giorno d'oggi viene generalmente considerato deprecabile sia da parte degli Stati che da parte dell'opinione pubblica, approfittare della debolezza di un Paese che si trovi indebolito da un conflitto armato, da un periodo di dominazione coloniale o da una situazione di occupazione straniera. L'insistenza delle raccomandazioni su questi punti starebbe quindi a confermare l'importanza del mantenimento delle relazioni tra i beni culturali e le culture che li hanno prodotti e, di conseguenza, la necessità del loro ritorno all'interno di quelle stesse comunità che le hanno create.

14. L'azione dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation

Nel 1978 l'UNESCO fonda l'*Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*³¹¹ con lo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie riguardanti la restituzione di beni culturali rimossi dal loro luogo d'origine, con un particolare riguardo per quei beni sottratti prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Parigi del 1970³¹². Già a partire dal 1973 la comunità internazionale cominciò a ritenere necessaria

310 Tra cui Scovazzi Tullio, (2011), pp. 385-386;

311 D'ora in poi ICPRCP;

312 Questo perché, come già accennato nel primo capitolo di questa tesi, tale convenzione non ha potere retroattivo e pertanto non è applicabile per la restituzione dei beni sottratti nel corso della dominazione coloniale;

la presenza di un istituto che favorisse il rispetto della proprietà culturale dei popoli che avevano vissuto la colonizzazione, tramite anche la restituzione delle opere d'arte a loro appartenute in precedenza. Risoluzioni in materia vennero adottate sia dalle Nazioni Unite³¹³ che dall'UNESCO³¹⁴. Nel 1978, nel corso della sua ventesima sessione, la Conferenza Generale dell'UNESCO stabilì l'effettiva formazione dell'ICPRCP³¹⁵.

A partire dalla sua fondazione, il Comitato ha avuto un ruolo centrale nella promozione della cooperazione internazionale, contribuendo alla formazione di accordi bilaterali o multilaterali per la risoluzione delle dispute riguardanti il patrimonio culturale e favorendo anche lo sviluppo di una coscienza internazionale circa la necessità di restituire i beni dal particolare valore culturale al loro Paese d'origine. Lo Statuto dell'ICPRCP pone particolare attenzione nell'importanza del Paese d'origine dei beni in oggetto, mettendo sullo stesso piano i concetti di *Stato*, *nazione* o *popolo*. Tuttavia, non sempre è facile stabilire quale sia il luogo d'origine dei beni culturali o per quale popolo siano più significativi in quanto ogni oggetto ha una sua particolare storia, nel corso della quale può aver assunto un particolare significato anche per più di una singola comunità³¹⁶. All'art. 3.2 dello Statuto viene stabilito che qualsiasi Stato può presentare una domanda di restituzione che riguardi qualsiasi tipo di bene culturale, purché possieda un valore spirituale o culturale di fondamentale importanza per la popolazione di uno degli Stati membri dell'UNESCO. Possono pertanto avanzare delle richieste di fronte all'ICPRCP solo gli Stati membri o associati dell'UNESCO e non è nemmeno possibile che siano i singoli individui o le singole comunità indigene a presentare delle domande di restituzione.

Partendo dalla considerazione che ogni caso è unico e che possiede quindi delle specificità che non possono essere generalizzate, il Comitato appoggia e favorisce la risoluzione delle dispute invitando gli Stati a siglare degli accordi di tipo bilaterale o multilaterale. Tuttavia l'ICPRCP ha sviluppato dal 1981 un modulo da compilare con le caratteristiche e i dati del bene o dei beni di cui si chiede la restituzione nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi. Poco dopo l'istituzione del Comitato, alcuni Paesi proposero delle soluzioni alternative alla restituzione: essi avanzarono l'idea di

313 Si fa riferimento alla già citata risoluzione 3187(XXVIII) del 18 dicembre 1973;

314 Res. 3.428 adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel corso della sua diciottesima sessione, Doc. SHC-76/CONF.615/3, Allegato 1;

315 Vedi risoluzione 20 C4/7.6/5 del novembre 1978, nota n. 89;

316 Vedi Vrdoljak Ana Filipa, *op. ult. cit.*, p. 214;

compensare i Paesi privati dei loro beni culturali tramite la donazione di oggetti di pare valore di quelli sottratti, in modo particolare qualora lo Stato attualmente proprietario non risulti in grado di restituire gli oggetti richiesti³¹⁷. Nonostante questo metodo fosse stato accettato da alcuni Paesi e addirittura proposto in alcuni trattati, risultò a conti fatti inaccettabile in quanto l'idea di compensare la perdita di un bene culturale sostituendolo con un altro bene o con una somma in denaro comporta la rinuncia da parte degli Stati più deboli di veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto nel campo internazionale.

Come accaduto per le risoluzioni delle Nazioni Unite e dell'UNESCO, anche le disposizioni dell'ICPRCP inizialmente erano focalizzate alla restituzione dei beni culturali finalizzata alla ricostruzione dei patrimoni nazionali, mentre ora l'attenzione è concentrata sulla lotta al traffico illecito. E' innegabile che sia ancora presente un rapporto ineguale a livello internazionale tra il peso dei Paesi che subiscono la colonizzazione e i Paesi conquistatori. Tuttavia, negli ultimi tempi, il sempre maggior numero di Stati non Occidentali parte delle Nazioni Unite e dell'UNESCO ha contribuito ad un mutamento di prospettiva nelle questioni internazionali. Difatti, rispetto alla visione puramente eurocentrica che caratterizzava i primi trattati, ora vengono prese in considerazione anche le problematiche dei popoli indigeni, tanto che, proprio sulla spinta di questi Paesi, si è recentemente giunti all'adozione della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Parigi, 13 ottobre 2003) e alla Convenzione sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, (Parigi, 20 ottobre 2005).

Nel corso degli anni '70 e '80 del secolo scorso le azioni dell'ICPRCP si scontrarono con l'attività dell'ICOM,³¹⁸ principalmente perché mentre lo scopo del primo era ed è salvaguardare l'integrità del patrimonio culturale e pertanto incitare la restituzione delle opere d'arte, il secondo aveva e ha a cuore la conservazione dei beni culturali per trasmetterli alle generazioni future. Difatti quest'ultima organizzazione ha talvolta contestato la restituzione di questi beni, accusando i Paesi fonte, quelli cioè da cui erano stati esportati, di mancare di strutture e di mezzi adeguati che ne potessero conservare l'integrità fisica. Da parte loro, i Paesi fonte incolpavano a loro volta i Paesi mercato, ovvero gli Stati in cui si trovavano le loro opere e che più degli altri

317 Questa proposta fu avanzata da alcuni Paesi dell'America Latina, in modo particolare da Augusto Ferrero, come riportato da Vrdoljak Ana Filipa, *op. ult. cit.*, pp. 215-216 e nota n. 104;

318 Vrdoljak Ana Filipa, *op. ult. cit.*, pp. 217-223;

commerciavano in beni culturali, di essere la causa di tale inefficienza per colpa delle politiche coloniali che erano state da essi perseguite nel corso dei secoli precedenti. I primi ritenevano quindi che fosse dovere dei secondi rimediare agli errori delle dominazioni passate, che dovevano quindi concedere un sostegno tecnico e finanziario che fosse adeguato ad ospitare le opere che avrebbero dovuto restituire. Nella pratica si giunse spesso a soluzioni che prevedevano un compromesso ed un sacrificio, se così si può chiamare, per entrambe le parti. I Paesi mercato si occuparono infatti di sostenere tecnicamente e finanziariamente la costruzione delle infrastrutture necessarie ad ospitare i beni culturali, mentre i Paesi fonte si impegnarono a accogliere tali oggetti ed a garantirne il mantenimento ottimale tramite la creazione di istituzioni governative ed amministrative adeguate. E' quanto accadde, ad esempio, per il National Museum and Art Gallery di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea, aperto nel 1977 grazie al sostegno dell'Australia³¹⁹.

Dalla sua fondazione nel 1978, l'ICPRCP ha assistito diversi Paesi nelle loro richieste di restituzione. La sua mediazione è stata fondamentale, ad esempio, per la restituzione da parte dell'Italia all'Ecuador, nel 1983, di oltre 12000 oggetti di origine Precolombiana. Il caso più recente è tuttavia quello che vedeva implicate Turchia e Germania e riguardava la rivendicazione della Sfinge di Boğazköy, conservata al Pergamon Museum di Berlino. La Turchia aveva presentato una domanda di restituzione di fronte all'ICPRCP già nel 1987 e finalmente nel 2011, dopo diverse raccomandazioni da parte sia del Comitato che da parte dell'UNESCO, i due Paesi sono giunti all'adozione di un accordo bilaterale in base al quale la Germania si è impegnata a restituire la sfinge, che è ora esposta al Boğazköy Museum.

Questi due casi, rispettivamente il primo e l'ultimo in ordine temporale che hanno visto l'intermediazione dell'ICPRCP, sono un esempio delle potenzialità del Comitato per quanto riguarda il problema della restituzione dei beni culturali. Tuttavia, nonostante l'importanza di questo comitato sia innegabile, rimane ai singoli Paesi la facoltà di accordarsi circa il rientro o meno dei beni culturali al loro paese d'origine e,

319 In questo caso il governo della Papua Nuova Guinea si occupò di incoraggiare la formazione di istituzioni nazionali che sostenessero l'idea di un'identità nazionale che trovava il suo punto di forza nella presenza di differenti identità culturali, corrispondenti ai diversi gruppi tribali che popolavano il Paese. Il governo spinse in tal senso alla formazione di musei regionali, mentre il museo nazionale doveva raccogliere testimonianze provenienti dalle varie zone del Paese. Per approfondimenti vedi Edwards Robert e Stewart Jenny (a cura di), *Preserving Indigenous Cultures: a New Role for Museums*, Canberra, 1980; Vrdoljak Ana Filipa, *ibidem*;

come si è già visto per il caso dei fregi del Partenone³²⁰, tali accordi non sono sempre facilmente raggiungibili.

b) Organizzazioni internazionali non governative

15. L'intermediazione dell'ICOM

Anche organismi internazionali non governativi si sono interessati alla problematica della restituzione dei beni culturali al loro Paese d'origine. Uno di questi è l'ICOM, o *International Council of Museums*, l'organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti dell'ambito museale che dal 1946 si occupa di “assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale”³²¹. Tra i suoi scopi, così come stabilito nello Statuto, vi sono la promozione e il sostegno della gestione professionale dei musei, la difesa e la promozione degli interessi dei professionisti museali, la cooperazione internazionale tra i musei dei diversi Paesi al fine di stabilire un sistema di aiuto reciproco³²².

L'ICOM è un'organizzazione non governativa, senza scopo di lucro associata all'UNESCO, nonché uno degli organismi consultivi del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. La sua struttura governativa è composta da un Consiglio Esecutivo formato da membri eletti dall'Assemblea Generale e si occupa della gestione manageriale dell'organizzazione³²³. L'Assemblea Generale, invece, è l'organo sovrano dell'ICOM e ha il potere di adottare e modificare lo statuto e approvare il bilancio, nonché di adottare le risoluzioni relative ai musei e alla museologia³²⁴. Il Comitato Consultivo è invece composto dai presidenti dei Comitati nazionali ed internazionali, nonché da quelli delle Organizzazioni Regionali e delle Organizzazioni internazionali affiliate ed ha appunto una funzione consultiva³²⁵.

Uno dei documenti più importanti adottati dall'ICOM è il Codice di

320 Di cui si è già fatto un breve accenno nel primo capitolo di questa trattazione, vedi Capitolo 1, Sezione II, par. b) 11. di questa tesi;

321 Cfr. art. 2 dello Statuto dell'ICOM;

322 Cfr. art. 3 dello Statuto dell'ICOM;

323 Cfr. art. 22 dello Statuto dell'ICOM;

324 Cfr. art. 19 dello Statuto dell'ICOM;

325 Cfr. art. 21 dello Statuto dell'ICOM;

deontologia professionale per i musei, approvato durante la quindicesima Assemblea Generale il 4 novembre 1986 a Buenos Aires e modificato nel corso della ventunesima Assemblea Generale riunitasi a Seul l'8 ottobre 2004. In esso sono contenuti i principi fondamentali per la conduzione di un museo, nonché le responsabilità professionali per quanto riguarda la gestione delle collezioni e dei rapporti con il pubblico. Il Codice, inoltre, regola le politiche di acquisizione delle collezioni del museo, scoraggiando l'acquisizione di beni culturali di provenienza illecita o di dubbia legalità indicando tali atti come la causa della distruzione e dell'impoverimento di siti storici, culture e habitat biologici, pratiche contrarie allo spirito di conservazione del patrimonio culturale che è tra gli scopi dell'Organizzazione stessa³²⁶. Il Codice stabilisce inoltre che è compito dell'amministrazione del museo assicurarsi della corretta acquisizione dei beni in esso contenuti, tramite la ricostruzione dettagliata della storia di tali oggetti a partire dalla loro costruzione o, eventualmente, dalla loro scoperta³²⁷.

Uno dei punti più importanti del Codice al fine della presente trattazione riguarda il rientro e la restituzione di beni culturali. Secondo il Codice i musei devono rendersi disponibili al dialogo con i Paesi o i popoli che richiedano la restituzione di beni culturali, favorendo la possibilità di stabilire accordi di tipo bilaterale o multilaterale con i musei di quei Paesi che abbiano subito la sottrazione di un bene culturale per essi significativo. Il Codice incita quindi a preferire questa procedura piuttosto che attendere che vengano stipulati accordi di tipo governativo o politico³²⁸. In rispetto della Convenzione dell'Aja del 1954 e del suo Secondo Protocollo, inoltre, i musei vengono invitati ad astenersi dall'acquisire beni culturali provenienti da un paese occupato o comunque nel quale sia in corso un conflitto bellico³²⁹.

Di particolare rilevanza è l'art. 6 del Codice, il quale stabilisce che uno degli scopi principali di ogni professionista museale è la conservazione e la trasmissione alle generazioni future non solo dell'oggetto o della collezione, ma anche del contesto di provenienza di tali beni culturali³³⁰. Per tale motivo, soprattutto per quanto riguarda le opere a carattere sacro o religioso e per i resti umani, è necessario rispettare le tradizioni delle comunità di provenienza, ponendo tali beni in luoghi sicuri e garantendo che

326 Cfr. art. 3.2 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

327 Cfr. art. 3.2 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004 ;

328 Cfr. art. 4.4 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

329 Cfr. art. 4.4 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

330 Cfr. art. 6.3 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

vengano trattati con il massimo rispetto e con la massima cura. Le ricerche sugli oggetti di questa natura e la loro esposizione in mostre interpretative devono inoltre avvenire avendo cura di non urtare la sensibilità e la dignità non solo dei popoli che le hanno prodotte, ma di tutti i popoli che potrebbero entrare in contatto con esse³³¹. Tuttavia, in questa parte del Codice non viene fatto alcun riferimento circa la necessità della restituzione di questo genere di beni culturali alle popolazioni che li hanno creati, confermando in questo modo che lo scopo fondamentale dell'ICOM è la conservazione dell'oggetto materiale più che della civiltà e del contesto culturale che l'ha prodotto.

A partire dal 1983 l'ICOM ha comunque avuto una considerazione particolare per quanto riguarda la necessità del ritorno dei beni culturali. Nel corso della sua quattordicesima seduta, infatti, l'Assemblea Generale ha adottato la prima risoluzione che promuove la restituzione di tali beni, in modo particolare di quelli tolti al loro contesto originario in seguito alla dominazione coloniale o straniera³³². Nel fare ciò ha riconosciuto l'importanza del patrimonio culturale come caratteristica fondamentale di una comunità e la necessità della collaborazione a livello internazionale affinché il patrimonio disperso rientri in possesso di quelle popolazioni per cui è così importante. I membri dell'ICOM vengono inoltre invitati ad instaurare con le parti richiedenti la restituzione di beni culturali un dialogo fondato su principi professionali e politici. Esso promuove anche il sostegno all'*Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in Case of Illicit Appropriation*, del quale si è già parlato in modo più dettagliato nel paragrafo precedente, e tramite un rapporto di collaborazione tecnica e scientifica con le parti coinvolte sia per quanto riguarda la preparazione di inventari che per quanto concerne il sostegno alle ricerche, contribuisce a migliorare le risorse tecniche, umane e le infrastrutture museali in modo tale che si trovino nelle condizioni di ospitare e conservare nel modo più appropriato gli oggetti richiesti.

Nel corso della sua ventiduesima sessione, l'Assemblea Generale fa notare come la richiesta di restituzione di beni culturali per via giudiziaria può comportare

331 Cfr. art. 6.6 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

332 Risoluzione n. 5 dell'Assemblea Generale dell'ICOM, Londra, 1-2 agosto 1983; il testo integrale in lingua originale è disponibile online al sito dell'ICOM all'indirizzo <http://icom.museum/who-we-are/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/london-1983.html> ;

degli oneri piuttosto elevati in termini di tempo e di denaro³³³. Incoraggia pertanto il ricorso a processi di mediazione, in base a quanto suggerito dall'allora Presidente dell'ICOM Alissandra Cummins nel 2006³³⁴. Anche nel corso della sua ultima sessione, avvenuta nel 2010 a Shanghai, l'Assemblea Generale ha ribadito quanto sia importante che i beni culturali sottratti nel corso della dominazione coloniale facciano ritorno al loro Paese d'origine poiché parte integrante del patrimonio storico, e non solo culturale, di quel territorio³³⁵. In questo caso viene fatto anche un rimando specifico al Codice di deontologia dell'ICOM e alle convenzioni internazionali per favorire il rimpatrio di tali beni.

L'ICOM ha continuato ad operare in modo tale da favorire la collaborazione a livello internazionale, in modo particolare per quanto riguarda il traffico illecito di beni culturali. Oltre al già citato comunicato ufficiale riguardante il ricorso alla mediazione per la risoluzione delle dispute internazionali³³⁶, l'organizzazione è intervenuta per incitare la risoluzione di alcuni casi piuttosto significativi, come quello che ha visto contrapposto il governo italiano e il Paul Getty Museum di Los Angeles. In questo caso, il nostro Paese chiese al museo statunitense la restituzione di alcune opere che risultarono essere state rubate nel corso degli anni '90 del secolo scorso. Dopo un lungo periodo di trattative, nel 2007 le parti giunsero alla compilazione di un comunicato congiunto³³⁷ in base al quale il museo si sarebbe impegnato a restituire all'Italia quaranta dei circa cinquanta oggetti richiesti, tra cui alcuni esempi di affreschi provenienti da Pompei, una statua di Venere risalente al quinto secolo a.C., nonché bronzi, sculture e vasi di epoca greca. Entrambe le parti si resero inoltre disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione culturale che avrebbe previsto prestiti, mostre congiunte e progetti di conservazione, ricerca e restauro. Prima che le parti giungessero ad un

333 Risoluzione n. 4 dell'Assemblea Generale dell'ICOM, Vienna, gennaio 2007; il testo integrale in lingua originale è disponibile online al sito dell'ICOM all'indirizzo <http://icom.museum/who-we-are/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/vienna-2007.html> ;

334 *Promoting the use of Mediation in Resolution of disputes over the Ownership of objects in Museum Collections: Statement by the President of ICOM Alissandra Cummins*, disponibile online al sito http://archives.icom.museum/statement_mediation_eng.html ;

335 Risoluzione n. 15 dell'Assemblea Generale dell'ICOM, Shanghai, 2010; il testo integrale in lingua originale è disponibile online al sito dell'ICOM all'indirizzo <http://icom.museum/who-we-are/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/shanghai-2010.html> ;

336 Vedi sopra nota n. 334;

337 Il testo integrale del comunicato in lingua inglese, comprensivo della lista dettagliata dei quaranta oggetti in esame, è disponibile online al sito internet del J. Paul Getty Museum all'indirizzo http://www.getty.edu/news/press/center/italy_getty_joint_statement_080107.html ;

accordo, nel 2006 l'ICOM intervenne nella disputa con un comunicato ufficiale del Presidente, nel quale veniva ribadito il sostegno dell'organizzazione all'Italia per la rivendicazione del possesso e per la restituzione di tali beni³³⁸. Facendo riferimento al Codice di deontologia professionale e sottolineando il ruolo centrale dei musei nella lotta al traffico illecito di beni culturali, invitò tutti gli istituti museali ad agire con la dovuta diligenza, ribadendo quanto fosse necessario accertarsi della provenienza di tali beni e l'importanza di possederne la documentazione completa.

Come si può notare, sono stati numerosi gli sforzi compiuti dall'ICOM nel corso degli ultimi anni per assicurare una condotta legittima ed etica da parte dei musei. Purtroppo però non sempre questi hanno seguito le direttive indicate e adeguato i loro statuti agli standard previsti dall'organizzazione internazionale³³⁹. Rimane comunque innegabile l'impegno internazionale di questa organizzazione anche per garantire il ritorno dei beni culturali e il rispetto delle popolazioni che li hanno prodotti.

338 Statement by the President of ICOM on current legal actions against museums for the return of illegally exported cultural property (especially Italy Vs the J Paul Getty Museum), disponibile online al sito dell'ICOM http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statements/ENG/illegal_export2006_eng.pdf ;

339 Nel suo saggio del 2006 Neil Brodie fa riferimento al caso specifico dei musei degli Stati Uniti, affermando che gli istituti museali statunitensi hanno preferito adeguarsi alle meno specifiche regole dell'American Association of Museum e dell'Association of Art Museum Directors. Per approfondimenti vedi Brodie Neil, *Introduction*, in *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, Gainesville, 2006, pp. 14-19;

Sezione IV – Recenti sviluppi in tema di restituzione di beni culturali

16. L'oggettificazione della cultura

Come si evince da quanto fino ad ora elaborato, nel corso degli anni l'attenzione in materia di restituzione di beni culturali è stata concentrata principalmente sul rapporto che intercorre tra i diversi Stati, talvolta tralasciando o mettendo in secondo piano gli altri attori coinvolti nella possibile rivendicazione di tali beni³⁴⁰. Tuttavia, al giorno d'oggi il ruolo assunto dai musei in tema di restituzione è sempre più rilevante; inoltre, in particolar modo quando si parla di rimpatrio di beni culturali, si fa sempre più riferimento alle popolazioni indigene che li hanno prodotti, popolazioni che hanno in genere avuto scarsa considerazione e che hanno sofferto di una rappresentanza legale inadeguata a proteggere e reclamare il proprio patrimonio culturale non solo sul piano internazionale, ma anche nei confronti dello stato nazionale entro i cui confini sono situate.

La rivendicazione dei beni culturali parte dall'idea che tali oggetti siano rappresentativi di un'identità comune, vale a dire dell'identità delle comunità che li hanno creati. Ogni oggetto ha una propria storia che da una parte dipende dalle differenti culture con cui è venuto a contatto nel corso del tempo, dall'altra è legata all'interpretazione di ogni singolo individuo³⁴¹. Tuttavia, ogni modifica alla funzione originaria per la quale l'oggetto era stato creato può comportare rischi ed ambiguità a livello morale, in quanto nonostante la sua cessione o vendita possa talvolta essere giustificata da esigenze economiche, altre volte è invece la conseguenza di necessità politiche. In entrambi questi casi la variazione alla funzione originaria è sintomo di un cambiamento o di una crisi che può essere sia di carattere estetico che economico, ma che, in gran parte dei casi, è dettata dalle mode occidentali o dal collezionismo³⁴².

I nuovi Stati sorti dopo la fine del periodo coloniale sono stati frequentemente caratterizzati dall'affermazione di una determinata identità culturale rispetto alle altre

340 Per approfondimenti vedi Cornu Marie, Renold Marc-André, *New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution*, in *International Journal of Cultural Property*, 2010, pp. 4-7;

341 Vedi Appadurai Arjun, *Introduction: Commodities and the Politics of Value*, in Appadurai Arjun (a cura di), *The Social Life of Things*, Cambridge, 1986, p. 17;

342 Vedi Appadurai Arjun, *op. ult. cit.*, pp. 26-28;

presenti nel Paese, nel tentativo di creare una nazione formata da gruppi sociali e individui il cui il trascorso storico e i cui aspetti culturali fossero, se non i medesimi, per lo meno affini. Oltre al passato e alla cultura, un ulteriore elemento unificante per la creazione delle nuove nazionalità era l'individuazione di confini territoriali ben determinati che coincidessero con i confini politici dello Stato stesso. Tuttavia, all'interno di questi stati-nazione convivevano e convivono tutt'ora una pluralità di gruppi etnici e di minoranze, talvolta purtroppo relegati a categorie culturali piuttosto rigide definite dallo stesso stato nazionale di fronte al quale rivendicano i propri diritti³⁴³ e che non vengono adeguatamente rappresentate, soprattutto per quanto riguarda il dibattito circa la proprietà dei beni culturali³⁴⁴.

Quelli che alcuni antropologi odierni definiscono come *culturalismi* sono proprio questi “moderni movimenti etnici”³⁴⁵ orientati all'autodeterminazione interna³⁴⁶, all'autonomia e alla sopravvivenza culturale, costretti paradossalmente ad applicare la logica della nazione e ad utilizzare il suo linguaggio politicante per potersi da essa slegare³⁴⁷. All'interno di questi progetti di autodeterminazione, i beni culturali giocano un ruolo fondamentale in quanto rappresentano, come detto nella pagina precedente, un'identità collettiva a cui sono strettamente collegati ed interconnessi³⁴⁸. Il loro possesso o meno concorre pertanto alla definizione e alla rappresentazione dell'identità di un determinato gruppo nazionale o etnico, anche quando lo scopo a cui mira questo gruppo non è tanto acquisire nuovamente la proprietà dei beni culturali, quanto piuttosto ristabilire la responsabilità circa il loro corretto utilizzo³⁴⁹. Le popolazioni native si trovano così implicate nell'utilizzo di quella che viene definita come una *doppia*

343 Vedi Appadurai Arjun, *Modernità in polvere*, Roma, 2001, p. 31;

344 Alderman Kimberly, *Ethical Issues*;

345 Vedi Appadurai Arjun, *op. ult. cit.*, p. 203;

346 Si parla di autodeterminazione “interna”, nei confronti dello Stato-Nazione entro i cui confini si trovano questi movimenti, contrapposta all'autodeterminazione “esterna”, rivolta agli ex Stati coloniali. Per approfondimenti vedi Palmisano Giuseppe, *L'autodeterminazione interna nel sistema dei patti sui diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, pp. 365-413; Zagato Lauso, *Tutela*, (2006), pp. 35-65;

347 Si fa riferimento in questo caso alle rivendicazioni dei concetti di patria, suolo, ritorno dall'esilio, così come citati da Appadurai Arjun, *op. ult. cit.*, p. 215;

348 Vedi Handler Richard, *Avere una cultura: nazionalismo e preservazione del Patrimoine del Quebec*, in Stocking George W. Jr. (a cura di), *Gli oggetti e gli altri: Saggi sui musei e sulla cultura materiale*, Roma, 2000, p. 263;

349 Per alcune popolazioni native, infatti, collezionare e catalogare un bene culturale alla maniera occidentale ha poco significato se tale oggetto si trova lontano dalla propria comunità d'origine, che non solo ne conosce le caratteristiche, ma anche il corretto utilizzo. Vedi Sackler Elizabeth A., *The Ethics of Collecting*, in *International Journal of Cultural Property*, 1998, pp. 132-140;

*retorica*³⁵⁰.

Quello che le comunità d'origine rivendicano con le richieste di rimpatrio è quindi proprio la proprietà dei beni culturali, che rischiano però in questo modo di diventare dei semplici oggetti, utilizzati con lo scopo di costruire un senso di appartenenza. Tali beni si trasformano pertanto in oggetti di largo consumo, sfruttati nella convinzione che la cultura sia formata da *cose* e che venga da esse rappresentata³⁵¹. E' sotto quest'ottica che possono talvolta nascere dei dubbi circa il rimpatrio di beni culturali. Difatti la rivendicazione della proprietà di determinati oggetti per scopi nazionalistici fa proprio parte di quel modo di vedere prettamente occidentale che ci porta a pensare che il possesso di determinati oggetti concorra al riconoscimento di una determinata identità collettiva e favorisca il senso di appartenenza³⁵².

Si può dire pertanto che le ex potenze coloniali siano colpevoli di aver per prime sottratto i beni culturali alle loro comunità, ma si sta assistendo ad un sempre maggior numero di restituzioni anche da parte di istituzioni come ad esempio i musei. Tali istituzioni, pur avendo carattere non governativo, sono state spesso accusate di aver contribuito alla creazione di *comunità immaginate*³⁵³, adattate alla visione che di loro avevano i precedenti colonizzatori, in modo particolare in quei Stati nazionali di nuova formazione. Tuttavia proprio i governi dei nuovi Stati si rendono spesso responsabili di privare le comunità d'origine del loro patrimonio culturale, non riconsegnando loro quanto restituito dai Paesi occidentali o ponendo arbitrariamente tali oggetti nei musei, ragionando però in questa maniera secondo la logica di coloro che li avevano in precedenza prelevati. Tali azioni possono venire giustificate in vari modi. Ad esempio, come scrive Handler³⁵⁴, il gruppo sovrano, nella fattispecie lo Stato, qualora non sia legittimato al possesso di un bene culturale, può attaccare mettendo in dubbio la legittimità del possesso da parte di altri gruppi sociali, oppure accusando gli altri di nazionalismo e proclamandosi difensore di un patrimonio culturale che, proprio in quanto tale, è da considerarsi universale³⁵⁵. Il gruppo sovrano può inoltre rivendicare il

350 Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 20;

351 Vedi Handler Richard, *op. ult. cit.*, p. 286; Vedi anche Coombe Rosemary J., *The Cultural Life of Intellectual Property: Authorship, Appropriation, and the Law*, Durham, 1998;

352 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 20;

353 Vedi Anderson Benedict, *Comunità immaginate: origini e diffusione dei nazionalismi*, Roma, 1996, p. 165;

354 Vedi Handler Richard, *op. ult. cit.*, pp. 282-283;

355 Si farebbe in questo caso riferimento a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali di cui si è parlato nel capitolo precedente;

possesso dei beni culturali affermando di includere la minoranza che chiede la restituzione di tali oggetti, oppure affermando che essi facciano ormai parte della propria identità culturale e legittimando in questo modo il possesso e l'uso di beni che in realtà non sono ad esso collegati.

Riguardo all'esposizione di beni culturali in luoghi pubblici quali possono essere i musei non è infine da dimenticare o da sottovalutare il fatto che alcuni di tali oggetti possano essere stati creati per non essere mostrati agli occhi di tutti e, anzi, proprio in funzione del loro valore o della loro funzione, necessitino di essere collocati in luoghi nascosti o addirittura di venire seppelliti. Altre volte un particolare bene culturale è legato in modo indissolubile ad un determinato luogo, nel quale assume dei precisi significati spirituali e religiosi. Pertanto la sua restituzione non ha alcun valore se non corrisponde con la ricollocazione nel luogo da cui fu precedentemente sottratto.

Un esempio è rappresentato dal caso dei *Vigango* (plurale di *kigango*), statue memoriali erette dai Mijikenda dei territori costieri dell'Africa dell'est³⁵⁶. Tali statue vengono intagliate solo in particolari di legno e la loro forma ricorda le fattezze di un uomo. Vengono inoltre scolpite solo dai membri della società Gohu a seguito della dipartita di uno dei membri di questa società, che ha carattere esclusivo, quasi segreto. Hanno pertanto una funzione commemorativa e rappresentano l'incarnazione della persona deceduta. E' inoltre fatto divieto di disturbare lo spirito dell'antenato, nonché di rimuovere il *kigango* dal luogo in cui è stato eretto. La sua asportazione per qualsivoglia motivo è quindi considerata una grave violazione delle usanze dei Mijikenda; nonostante ciò, il collezionismo di questi reperti è piuttosto diffuso, tanto che diversi *vigango* sono stati scoperti nei musei e nelle università degli Stati Uniti e dell'Europa. Al giorno d'oggi diversi studiosi sono impegnati nell'aiutare i Mijikenda a riappropriarsi dei propri antenati³⁵⁷, tramite la ricerca e il loro riconoscimento, nonché con la collaborazione del National Museums of Kenya, l'istituzione governativa dedicata alla protezione del patrimonio culturale del Paese. Nonostante la presenza di questa istituzione, tuttavia, i *vigango* continuano ad essere sottratti alle loro comunità d'origine

356 La popolazione Mijikenda è costituita da nove gruppi etnici, situati nella zona costiera e nell'entroterra del sud della Somalia, del Kenya e del nord della Tanzania. Per approfondimenti vedi Udvardy Monica L., *The Transatlantic Trade in Africa Ancestors: Mijikenda Memorial Statues (Vigango) and the Ethics of Collecting and Curating Non-Western Cultural Property*, in *American Anthropologist*, 2003, pp. 566-580;

357 Tra i più impegnati in questo campo, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dei *vigango* presenti nei musei degli Stati Uniti, bisogna citare Monica Udvardy, Linda Giles e John B. Mtsanze. Per approfondimenti vedi Udvardy Monica L., *op. ult. cit.*;

anche perché, come accusano alcuni studiosi, talvolta è lo stesso personale dei musei ad essere coinvolto nel traffico illecito di questi reperti³⁵⁸. Inoltre, nonostante il Kenya non sia parte né della Convenzione UNESCO del 1970³⁵⁹ né della Convenzione UNIDROIT del 1995³⁶⁰, non è raro che gli Stati occidentali accettino di restituire al Kenya tali reperti, salvo il fatto che vengono spesso consegnati ai musei e non alle comunità Mijikenda. Quello che questo gruppo lamenta, infatti, è la loro scarsa rappresentazione di fronte al governo centrale, il che comporta, di conseguenza, una mancanza di sostegno qualora si trovino nelle condizioni di dover rivendicare il possesso di determinati beni culturali come, per l'appunto, i *vigango*³⁶¹.

17. Nuovi strumenti internazionali in tema di restituzione e di rimpatrio

Proprio con riferimento ai popoli indigeni, negli ultimi anni si è assistito prima alla nascita di un dibattito a livello internazionale, poi ad una crescita di attenzione nei confronti delle loro necessità³⁶², culminata nel 2007 con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni³⁶³. Grazie a questa Dichiarazione, ai popoli indigeni viene difatti riconosciuto il diritto di preservare, proteggere e controllare il proprio patrimonio culturale³⁶⁴. Questo significa che hanno il diritto di controllare sia l'accesso ai propri siti culturali e religiosi, che i propri oggetti cerimoniali, e che gli Stati possono rimpatriarli qualora risulti che sono stati sottratti in tempi più o meno arcaici³⁶⁵. La Dichiarazione del 2007 sottolinea inoltre il diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione, mettendo in evidenza il fatto che i singoli gruppi culturali hanno una propria autonomia culturale, distinta da quella dello stato nazione entro i cui confini essi si trovano. Viene così data maggiore importanza alla relazione esistente tra gli oggetti e le comunità che li hanno creati, indipendentemente dai vari regimi di proprietà

358 Vedi Udvardy Monica L., *op. ult. cit.*, p. 575;

359 Vedi Capitolo 1, sezione I, par. 5 di questa tesi;

360 Vedi Capitolo 1, sezione I, par. 6 di questa tesi;

361 Vedi Udvardy Monica L., *op. ult. cit.*, pp. 575-576;

362 Vedi Thomas Nicholas, *Possessions: Indigenous Art, Colonial Culture*, New York, 1999;

363 United Nations Declarations on the Rights of Indigenous People, 13 settembre 2007, G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/Res/61/295;

364 Cfr. art. 31 della Dichiarazione del 2007;

365 Cfr. art. 12 della Dichiarazione del 2007;

che possono essere avanzati circa il possesso di tali beni³⁶⁶.

Inoltre, oggi giorno la restituzione di beni culturali coinvolge sempre più istituzioni dedite alla conservazione, primi tra tutti i musei, tanto che, come accennato nei paragrafi precedenti, l'ICOM stessa ha adottato delle risoluzioni riguardanti la restituzione dei beni culturali e ha anche inserito l'argomento all'interno del suo Codice di deontologia professionale³⁶⁷. Alle istituzioni museali le popolazioni indigene hanno spesso contestato sia il possesso di beni culturali creati dai popoli indigeni che talvolta anche la loro esposizione al pubblico. I musei vengono infatti accusati di aver depredato le altre culture e di averle travisate³⁶⁸, decontestualizzando gli artefatti da esse prodotti ed esibendoli in luoghi geograficamente e culturalmente lontani dalla comunità che li ha creati, la quale è stata quindi privata di una parte della sua identità culturale. Nonostante alcuni musei, in modo particolare i musei antropologici, giustifichino il possesso e l'esibizione di beni culturali con la necessità di preservare e studiare reperti che altrimenti sarebbero difficilmente reperibili in futuro, tale giustificazione perde il proprio valore qualora si rifletta sul fatto che, se allontanati dal loro contesto originario e quindi dalla comunità che li ha prodotti, i beni culturali perdono la loro funzione e il loro primo significato³⁶⁹.

Nonostante l'impegno a carattere internazionale assunto con la Dichiarazione del 2007, i diritti dei popoli indigeni rimangono spesso scarsamente rappresentati, soprattutto quando si parla di rivendicazione entro gli stessi confini nazionali. Quando queste comunità sono prive di rappresentanza politica o si trovano in situazioni di svantaggio economico, infatti, faticano a ricevere la giusta considerazione da parte del governo centrale³⁷⁰ che, in caso di restituzione a livello intergovernativo, può decidere di gestire del bene culturale senza interpellare la comunità d'origine. In questo modo la comunità non riceve però alcun tipo di vantaggio e non vede nemmeno riconosciuto il proprio diritto di controllare e gestire il proprio patrimonio culturale, così come previsto dall'art. 31 della Dichiarazione del 2007.

In conclusione, si può dire che la richiesta di rimpatrio sorga talvolta dalla necessità degli Stati di nuova formazione di costruire un'identità nazionale che sia in

366 Vedi Alderman Kimberly, *The Human*, pp. 11-12;

367 Vedi Sezione III, par. 15 di questo capitolo;

368 Vedi Handler Richard, *op. ult. cit.*, p. 262;

369 *Ibidem*;

370 Vedi Alderman Kimberly, *Ethical Issues*;

grado di dare un senso di unità al Paese. Altre volte, è desiderio delle comunità d'origine dei beni culturali di affermare la propria identità culturale sia sul piano internazionale che all'interno dei confini dello Stato in cui sono situate. In ogni caso, la restituzione e il rimpatrio sono sempre più correlati al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo³⁷¹.

371 Vedi Cornu Marie, Renold Marc-André, *op. ult. cit.*, p. 7;

Capitolo 3

CASE STUDIES

Sezione I – La Venere di Cirene

1. Dalla Libia all'Italia

La Venere di Cirene è una statua acefala di marmo che rappresenta la dea Afrodite. Detta anche Venere Anadiomene, cioè Venere che esce dalle onde, è una copia romana del II secolo d.C. di un originale greco, probabilmente risalente alla scuola di Parassitele. Tale statua venne scoperta nel 1913 nel corso di una missione archeologica italiana nel Santuario di Apollo a Cirene³⁷², una città fondata dai greci nel VII secolo a.C. e che sotto il dominio romano divenne capoluogo di una provincia dell'Impero, nonché un importantissimo porto per il commercio nel Mediterraneo e per gli scambi tra l'Europa e l'Africa³⁷³. Il reperto venne trasportato in Italia nel 1915 e rimase esposto nell'Aula Ottagona del complesso delle Terme di Diocleziano di Roma fino al 2002, anno in cui venne rimossa per essere restaurata e poi finalmente restituita alla Libia nel 2008.

Quando la Venere Anadiomene venne rinvenuta all'inizio del secolo scorso, l'Italia aveva già annesso alcuni territori libici, nella fattispecie la Tripolitania e la Cirenaica, a seguito della guerra italo-turca che la vide impegnata contro l'Impero Ottomano tra il 1911 e il 1912³⁷⁴. Nonostante fosse un territorio povero di risorse e scarsamente popolato, l'Italia concentrò su di esso le sue mire espansionistiche nel tentativo di proseguire una politica coloniale che aveva avuto inizio già nel secolo precedente con la colonizzazione dell'Eritrea. All'epoca la Libia era una provincia dell'Impero Ottomano, il quale stava perdendo la propria importanza e la propria influenza sul campo internazionale. Quest'ultimo era inoltre corroso da una serie di conflitti interni che di lì a poco avrebbero favorito la sua totale disgregazione. A causa della povertà che caratterizzava le zone della Tripolitania e della Cirenaica, che mal si prestavano allo sviluppo dell'agricoltura e le cui zone desertiche e prive di risorse idriche non rendevano facile nemmeno l'insediamento urbano, queste aree non avevano subito tentativi di conquista da parte delle grandi potenze coloniali europee, le quali non

372 Vedi Luni Mario (a cura di), *Cirene "Atene d'Africa"*, Roma, 2006, pp. 33-34. Il sito archeologico di Cirene è inoltre iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1982;

373 Vedi Luni Mario, *op. ult. cit.*, pp. 9-36; Valori Francesco *Storia della Cirenaica*, Firenze, 1961, pp. 7-62;

374 Per un'analisi più approfondita vedi Del Boca Angelo, *Gli italiani in Libia: Tripoli bel suol d'amore 1860-1922*, Roma, 1988; Valori Francesco, *op. ult. cit.*, pp. 121-144;

opposero nemmeno particolare resistenza quando l'Italia cominciò ad avanzare delle pretese su di essi³⁷⁵.

Sul fronte della politica interna, la conquista della Libia venne giustificata sia con la vicinanza del territorio alle nostre coste, che con la possibilità di uno sviluppo dell'industria pesante³⁷⁶. Una forte campagna mediatica, basata talvolta su informazioni false o superficiali, contribuì a rendere l'opinione pubblica favorevole all'invasione. Difatti, il territorio Libico venne spacciato per un'area ospitale, ricca di risorse, i cui abitanti, vessati dalla dominazione turca, avrebbero accolto con favore l'arrivo degli italiani. Nella pratica, però, quando la spedizione italiana ebbe inizio, essa incontrò una forte resistenza da parte della popolazione locale³⁷⁷, la quale si avvale delle conoscenze belliche di generali che erano stati formati dall'esercito dell'Impero Ottomano. Il 5 novembre 1911³⁷⁸ la Libia venne annessa all'Italia con un proclama unilaterale principalmente per scoraggiare qualsiasi tentativo di rivalse sul territorio da parte delle altre Potenze³⁷⁹. Tuttavia in quel momento l'esercito italiano si trovava ancora in serie difficoltà, pertanto, non riuscendo a contrastare l'opposizione in territorio africano, decise di attaccare l'impero turco sul fronte marittimo, conquistando il Dodecaneso e bloccando così i commerci della Turchia. Questo attacco su più fronti acuì la crisi interna dell'Impero Ottomano, che il 18 ottobre 1912 firmò un trattato di pace³⁸⁰ con l'Italia a seguito del quale la Turchia rinunciò ai suoi diritti sulla Libia e, nonostante la resistenza interna non fosse ancora stata del tutto sconfitta, vennero infine fondate le due colonie della Tripolitania e della Cirenaica.

Tuttavia l'annessione di questi territori e quindi la sovranità italiana sulla Libia non venne riconosciuta dalla comunità internazionale se non nel 1924, in seguito al Trattato di Losanna³⁸¹. Si può pertanto ritenere che, prima di tale data, la Cirenaica e la

375 Vedi Rochat Giorgio, *Il colonialismo italiano*, Torino, 1973, pp. 62-63;

376 Per le motivazioni ideologiche dell'espansione coloniale si rimanda al Capitolo 2, Sezione I di questa tesi;

377 Vedi Al-Hesnawi Habib Wadaa, Note sulla politica coloniale italiana verso gli Arabi Libici (1911-1943), in Del Boca Angelo (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma, 1991, pp. 31-48; Rochat Giorgio, *op. ult. cit.*, Torino, 1973, p. 64;

378 R.D. n. 1247 del 5 novembre 1911, in G.U. 27400 del 1911;

379 Vedi Valori Francesco, *op. ult. cit.*, p. 122;

380 Il Trattato venne firmato a Losanna, in Svizzera, il 18 ottobre 1912. Per approfondimenti vedi Tuccari Luigi, *I governi militari della Libia (1911-1919)*, Roma, 1994, pp. 83-92;

381 Il Trattato di Losanna venne firmato il 24 luglio 1923 e sanciva la pace al termine della Prima Guerra mondiale tra la Turchia da un lato e l'Impero Britannico, la Francia, l'Italia, la Grecia, il Giappone, la Romania e la Serbia dall'altro. Ratificato dall'Italia il 12 marzo 1924, entrò in vigore a livello internazionale il 24 luglio di quello stesso anno;

Tripolitania furono sottoposte ad un regime di occupazione da parte delle forze militari italiane, pertanto la Venere Anadiomene non fu ritrovata sul suolo italiano, come a lungo venne sostenuto, e non apparteneva quindi di diritto allo Stato italiano.

2. Dall'Italia alla Libia

Seguendo quanto previsto nei Trattati di Pace del 1947 e soprattutto le indicazioni previste dalla Convenzione del 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, il 4 luglio 1998 Italia e Libia firmarono una dichiarazione congiunta³⁸² in base alla quale veniva sancito, tra le altre cose, che l'Italia avrebbe restituito i documenti, i manoscritti, i beni culturali e gli oggetti di interesse archeologico prelevati nel corso della dominazione coloniale della Tripolitania e della Cirenaica. La Venere Anadiomene venne identificata come uno dei beni da restituire e il Ministero per i beni e le attività culturali, con un decreto del 1 agosto 2002, ne stabilì l'alienazione dal demanio pubblico e legittimò il suo ritorno in Libia. Il gesto venne giustificato anche facendo notare quanto fosse necessario ricollocare il reperto nel suo luogo d'origine, in modo tale da favorire la ricostruzione del contesto culturale a cui apparteneva e da cui proveniva³⁸³.

La decisione del Ministero non fu tuttavia accolta con favore da una parte dell'opinione pubblica, tanto che l'associazione *Italia Nostra*³⁸⁴ fece ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con lo scopo di ottenere l'annullamento del decreto. L'organizzazione sosteneva che, essendo la statua in questione un bene del demanio e in quanto tale inalienabile³⁸⁵, la sua dismissione sarebbe potuta avvenire solamente attraverso una legge e non con un semplice decreto. L'associazione criticava inoltre la decisione del Ministero di ricollocare l'opera nel suo contesto di appartenenza, sostenendo che tale statua, copia romana di una più antica di origine ellenistica, era

382 E' il cosiddetto Comunicato Dini-Mountasser, firmato il 4 luglio 1998 dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi; vedi Capitolo 1, Sezione IV, par. 20. di questa tesi;

383 Vedi Scovazzi Tullio, (2009), pp. 561-562; Scovazzi Tullio, (2011), p. 361;

384 Italia Nostra è un'organizzazione non governativa che si occupa della promozione, della valorizzazione e della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale italiano; maggiori informazioni sono reperibili online al sito internet dell'associazione <http://www.italianostra.org/>;

385 In base a quanto previsto dal Codice Civile, art. 822 e seguenti;

fuori luogo nell'ambiente artistico islamico proprio della Libia. Secondo la ricorrente, difatti, il reperto sarebbe stato più pertinente al contesto italiano, che si sarebbe inoltre occupato in modo più appropriato della sua conservazione. L'associazione temeva inoltre che tale restituzione avrebbe costituito un precedente che avrebbe potuto portare all'impoverimento del patrimonio culturale italiano³⁸⁶.

Attraverso la sua Ambasciata a Roma, lo stesso Stato libico intervenne nella controversia e con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali il Tribunale respinse il ricorso con una sentenza del 20 aprile 2007.³⁸⁷ Esso stabilì che la rimozione della statua fu un'eccezione alla politica della non decontestualizzazione da sempre perseguita dall'Italia, che la attuò solo a fini conservativi in modo tale da preservare l'opera e trasferirla in un luogo al riparo dai contrasti bellici che stavano interessando la Cirenaica nel 1915. Pertanto la sua restituzione venne considerata necessaria dal momento che quando venne rinvenuta la Libia sottostava ad una condizione di occupazione militare e non era ancora parte dello Stato italiano.

Il Tribunale osservò inoltre che il divieto di alienazione dei beni demaniali, così come previsto dal Codice Civile, non era applicabile nel caso in cui l'Italia si fosse impegnata alla restituzione sulla base di trattati internazionali. In questo caso, la restituzione della Venere di Cirene era dovuta quindi non solo in base all'accordo stipulato nel 1998, ma anche in base alle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, nonché di quella del 1954 e del suo Primo Protocollo Aggiuntivo, così come in base ai trattati di pace del 1947³⁸⁸. Il Tribunale affermò inoltre l'esistenza di norme di diritto consuetudinario in materia di restituzione di beni culturali, norme che, secondo l'art. 10 della Costituzione, sono automaticamente esecutive nel territorio italiano in quanto non necessitano di una legge che ne preveda l'esecuzione e pertanto la dichiarazione del 1998 poteva essere tranquillamente attuata con un decreto e non necessariamente con una legge.

Il Tribunale contestò anche la critica avanzata da Italia Nostra circa la pertinenza del reperto al contesto culturale libico, ricordando che il territorio della Cirenaica era stato una provincia dell'Impero Romano di grande importanza per i commerci e quindi anche per gli scambi culturali. Infine, fece notare che più che un

386 Scovazzi Tullio, (2009), pp. 561-562; Scovazzi Tullio, (2011), p. 361;

387 Il testo della sentenza è reperibile in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p. 629 ss.;

388 Vedi Capitolo 1, Sezione IV, par. 20 e Capitolo 2, Sezione II, par. b) 10. di questa tesi;

precedente negativo, la restituzione della Venere avrebbe potuto rappresentare un precedente positivo in base al quale l'Italia avrebbe potuto avanzare la richiesta di beni culturali ad essa stessa sottratti in passato.

Il Consiglio di Stato confermò in appello la pronuncia del Tribunale,³⁸⁹ aggiungendo che la statua doveva ritornare in Libia anche sulla base di un'ulteriore consuetudine, secondo la quale i beni rimossi durante un conflitto bellico o un periodo di dominazione coloniale devono essere restituiti al loro Paese d'origine, sia perché prelevati con l'uso della forza, sia in quanto vige oggi il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli indigeni.

Un'ulteriore conferma della necessità del ritorno della Venere Anadiomene sul suolo Libico avvenne con la stipulazione del Trattato di Bengasi, il 30 agosto 2008³⁹⁰. In base ad esso l'Italia e la Libia si impegnavano a collaborare sul piano culturale e venne ribadita la necessità della restituzione dei reperti archeologici sottratti durante la dominazione coloniale. Pertanto il 31 agosto 2008, durante una visita ufficiale del Presidente del Consiglio dei ministri italiano in Libia, la statua venne definitivamente restituita al popolo libico.

3. Decolonizzazione e restituzione

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e con la fine del colonialismo, sorse negli Stati di nuova formazione il desiderio di costruire ed affermare un'identità culturale che avesse carattere unificante per l'intero Paese.

Almeno per quanto riguarda le aree del continente africano, i nuovi Stati mantennero difatti la divisione territoriale dei confini stabilita dagli europei durante il precedente dominio, divisione che era avvenuta in modo arbitrario senza tener conto delle diversità culturali presenti nei territori, della familiarità o dell'inimicizia potenzialmente esistenti tra le varie tribù. Pertanto, quando gli imperi coloniali cominciarono a disgregarsi, nei nuovi Stati si ritrovarono a convivere popolazioni anche molto diverse tra di loro. Per favorire l'unione tra queste diverse popolazioni i nuovi

³⁸⁹ Testo reperibile in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, p.656 ss.;

³⁹⁰ Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica Popolare Socialista. Per approfondimenti vedi Capitolo 1, par. 20 di questa tesi;

governi tentarono di formare un'identità culturale che fosse unica a livello nazionale, in grado di unificare le varie peculiarità. Per questo motivo in molti casi, in modo particolare quando il governo di nuova formazione fu di tipo totalitario, fu perseguita una politica di riappropriazione delle tradizioni precedenti il periodo coloniale, il che comportò anche la richiesta della restituzione degli oggetti che facevano parte di tale momento storico e culturale³⁹¹.

Nel caso specifico della Libia, dopo la Seconda Guerra Mondiale le tre province di cui era composta, vale a dire la Tripolitania, la Cirenaica e il Fezzan, vennero poste sotto l'amministrazione fiduciaria del Regno Unito e della Francia. La Libia venne riconosciuta a livello internazionale come uno Stato indipendente e sovrano solo a seguito della Risoluzione 289 (IV) del 21 novembre 1949 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite³⁹². L'effettivo e ufficiale passaggio di poteri dal Regno Unito e dalla Francia alla Libia avvenne solo il 24 dicembre 1951, anno in cui venne anche adottata la Costituzione, tramite la quale venne stabilito che il Paese sarebbe stato governato da una monarchia, avrebbe avuto forma federale e regime parlamentare, il cui sovrano tra il 1951 e il 1969 fu il re Mohammed Idris el Mahdi es-Senusi³⁹³.

Dal momento della sua costituzione, il nuovo Stato cominciò a chiedere all'Italia di riparare ai danni di guerra e soprattutto a quelli provocati durante il dominio coloniale, sia attraverso aiuti economici che attraverso la restituzione dei beni che erano stati sottratti al popolo libico nella prima metà del ventesimo secolo. Tuttavia il raggiungimento di tali accordi venne sempre rifiutato, in parte perché altrimenti per l'Italia questi accordi avrebbero significato riconoscere che in passato aveva tenuto un comportamento illecito nei confronti dello Stato e della popolazione libica. Solo nel 1956 i due Paesi firmarono un accordo³⁹⁴ in base al quale l'Italia si sarebbe impegnata a versare una somma pari a quasi cinque miliardi di lire italiane come sostentamento alla ricostruzione dell'economia libica. Da parte sua la Libia avrebbe garantito alla comunità italiana presente nel proprio territorio che le sue proprietà non sarebbero state contestate. Tuttavia non venne fatto alcun riferimento ai danni di guerra o al periodo

391 Per approfondimenti, soprattutto circa il nuovo dibattito sulle restituzioni alle comunità d'origine, vedi Capitolo 2, Sezione IV di questa tesi;

392 UN GAOR 4 sessione, Doc. A/RES/289(IV)A del 21 novembre 1949;

393 Vedi Del Boca Angelo, *Gli italiani in Libia: dal fascismo a Gheddafi*, Roma, 1988, p. 425;

394 Firmato il 2 ottobre 1956, venne ratificato dall'Italia con la legge n. 843 del 17 agosto 1957 ed entrò in vigore il 7 dicembre dello stesso anno con lo scambio delle ratifiche da parte dei due Paesi;

coloniale e fu questo l'argomento che venne più volte contestato e che spinse la Libia ad avanzare richieste di risarcimento anche negli anni seguenti.³⁹⁵

Il primo settembre 1969 un colpo di Stato portò alla caduta del regno di re Idris I e all'instaurazione del regime del colonnello Muammar Gheddafi. Durante il regime il colonnello cercò di unificare la popolazione libica attraverso la proclamazione della legge musulmana, facendo così della Libia uno dei più importanti Paesi arabi dell'area del Mediterraneo. Nel tentativo di alimentare lo spirito nazionalista del Paese e di accrescere la propria popolarità, Gheddafi cercò di cancellare il ricordo dell'occupazione straniera eliminando la lingua italiana e quella inglese da insegne, cartelli stradali e soprattutto dai documenti ufficiali. Fece poi chiudere le basi militari sorte sul territorio in seguito alla Seconda Guerra Mondiale e, nel 1970, attuò una grande campagna di nazionalizzazione dei possedimenti italiani in Libia e la confisca dei loro beni, conclusasi con l'espulsione dei residenti italiani³⁹⁶.

Nel corso degli oltre quarant'anni di governo, il colonnello chiese varie volte all'Italia il pagamento formale dei danni di guerra e di quelli derivanti dal colonialismo, ma ogni richiesta fu sempre negata con la giustificazione che tali danni erano già stati liquidati con l'accordo del 1956. Questo contenzioso portò periodicamente all'irrigidirsi dei rapporti tra i due Paesi, che rischiarono talvolta di cadere in vere e proprie crisi politiche e talvolta persino belliche³⁹⁷. Nonostante questi episodi, Italia e Libia cercarono sempre di mantenere posizioni più o meno moderate in modo da favorire i rispettivi interessi economici e i rapporti commerciali, ma la retorica di Muammar Gheddafi contro l'ex-occupante italiano fu sempre piuttosto forte e venne utilizzata come uno strumento di unificazione della nazione. Per fare un esempio, dal 7 ottobre 1970 al 7 ottobre 2007 venne celebrato ogni anno il *Giorno della Vendetta*, per ricordare la cacciata dei cittadini italiani dal territorio libico e la riappropriazione dei territori da loro espropriati durante il colonialismo.

395 Per approfondimenti vedi Del Boca Angelo, *op. ult. cit.*, pp. 440-451; Del Boca Angelo, *The Myths, Suppressions, Denials, and Defaults of Italian Colonialism*, in Palumbo Patrizia (a cura di), *A Place in the Sun*, Berkeley, 2003, p. 27;

396 Vedi Del Boca Angelo (1988), pp. 468-477;

397 Ricordiamo in tal senso l'episodio dei due missili lanciati contro l'isola di Lampedusa il 15 aprile 1986 in risposta al bombardamento delle città di Tripoli e Bengasi da parte dell'aviazione statunitense nel tentativo ufficiale di distruggere alcune presunte basi terroristiche. Per approfondimenti vedi Del Boca Angelo, (1988), pp. 527-529; Del Boca Angelo, *Gheddafi: una sfida dal deserto*, Roma, 2010, pp. 189-194;

Il Trattato di Bengasi del 2008 fu il primo documento in cui l'Italia chiese ufficialmente scusa per quanto perpetrato durante la dominazione coloniale³⁹⁸. In esso vennero definiti rapporti di collaborazione economica e industriale³⁹⁹ in base ai quali l'Italia avrebbe contribuito alla costruzione di infrastrutture sul territorio libico, anche attraverso il versamento annuale di contributi⁴⁰⁰. Sotto il punto di vista culturale, avrebbe provveduto all'assegnazione di borse di studio universitarie per gli studenti libici e, soprattutto, venne prevista l'istituzione di un Comitato Misto per l'individuazione dei beni archeologici situati nel territorio italiano e provenienti da scavi attuati durante la dominazione coloniale⁴⁰¹. Fu appunto in forza di questo articolo che la Venere di Cirene venne restituita alla Libia il 31 agosto 2008.

La richiesta di restituzione di reperti archeologici non è forse direttamente connessa con la diffusione della cultura araba operata da Gheddafi e con il suo tentativo di unificare il popolo libico in una nazione unita sotto il punto di vista culturale, ma rappresenta di sicuro la volontà di riappropriarsi delle testimonianze di un passato che ha contribuito a fare della Libia il Paese che è ora. I reperti risalenti al periodo in cui la Cirenaica era prima un territorio ellenico e più tardi una provincia dell'Impero Romano, inoltre, possono essere considerati ancora più significativi dal momento che in quel periodo il Cirene visse una situazione di grande fervore commerciale e culturale. Le richieste di tali reperti possono quindi essere considerati un modo per sottolineare l'importanza e l'unità della nuova nazione e rappresenta altresì l'impegno da parte dei governi dei due Paesi non soltanto a collaborare sotto il punto di vista economico, che è stato il nodo cruciale delle loro relazioni negli ultimi cinquant'anni, ma anche a rispettare le reciproche peculiarità culturali.

398 Vedi Del Boca Angelo, *op. ult. cit.*, pp. 330-331;

399 Cfr. Capo III, art. 17 del Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica Popolare Socialista, Bengasi, 30 agosto 2008;

400 Cfr. Capo II, artt. 8-10 del Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica Popolare Socialista, Bengasi, 30 agosto 2008;

401 Cfr. Capo III, art. 16 par. 2 del Trattato di Amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica Popolare Socialista, Bengasi, 30 agosto 2008;

Sezione II – Il Rimpatrio della Potlatch Collection

4. La Potlatch Collection

Il *Potlatch* è una cerimonia pubblica svolta da alcune popolazioni della costa nordoccidentale del Pacifico, nella zona compresa tra il Canada e gli Stati Uniti, che viene indetta dagli individui di rango più elevato per celebrare alcuni eventi importanti all'interno della comunità, come ad esempio la convalida di un capo, la fondazione di una famiglia, l'erezione di pali totemici. Durante la cerimonia gli organizzatori, che solitamente sono anche i detentori delle risorse economiche del gruppo, distribuiscono agli invitati dei doni, dei *regalia*.

Nel corso di quelli che vengono chiamati *potlatch di convalida* veniva sancita la successione ad un titolo nobiliare all'interno della comunità, mentre i *potlatch di rivalità* venivano indetti per decidere chi, tra più candidati, aveva diritto ad accedere ai titoli nobiliari, in modo particolare dopo che la popolazione nativa venne decimata a seguito del contatto con gli occidentali. Quando le due culture entrarono in contatto, i *potlatch* di rivalità andarono via via sostituendo quelli di convalida e divennero sempre più un modo per ostentare la ricchezza della famiglia organizzante, tanto che talvolta si giungeva persino alla distruzione dei beni scambiati al fine di umiliare gli avversari. I beni non venivano utilizzati per accumulare capitale, ad essi non veniva attribuito un valore economico come succede normalmente nelle società occidentali, pertanto erano destinati a rimanere fuori dal circuito commerciale. Anche per questo motivo, nonché nel tentativo di trasformare i nativi in un popolo “civilizzato”⁴⁰² annullando le tradizioni indigene che impedivano di trasformare i nativi in “membri produttivi di una società agricola e mercantile”⁴⁰³ voluta dai colonizzatori, tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 il Canada emanò diverse leggi che ne proibivano la celebrazione, di cui l'ultima fu l'emendamento del 1918 all'*Indian Act*⁴⁰⁴.

Nonostante ciò, nel dicembre 1921 si tenne a Village Island, una piccola isola di fronte a Vancouver Island, nella regione canadese della British Columbia, un ricco

402 Vedi Capitolo 2, Sezione I par. a) di questa tesi;

403 Vedi Saunders Barbara, *Il rimpatrio della 'Potlatch Collection' dei Kwakwaka'wakw (Canada)*, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *Immagini in opera: nuove vie in antropologia dell'arte*, Napoli, 2007, p. 399;

404 *An Act to amend the Indian Act*, disponibile online al sito: <http://epe.lacbac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/aboriginaldocs/stat/w-1918m.htm>;

potlatch, per ricchezza molto simile a quelli di rivalità. Questa cerimonia venne indetta da Dan Cramer allo scopo di sancire il suo contratto di matrimonio con Emma Bell. Dan Cranmer, pur non appartenendo alla classe nobiliare, era con essa collegato tramite la moglie, appartenente alla tribù Mamaleleqala, e aveva ottenuto il diritto di celebrare il *potlatch* grazie alla parentela con un ricco zio⁴⁰⁵. Alla cerimonia furono invitati, tra gli altri, i rappresentanti delle vicine tribù Kwakiutl di Fort Rupert, i Namgis di Alert Bay, i Mamaleleqala di Village Island e i Lekwiltok di Cape Mudge⁴⁰⁶, tutti appartenenti alla comunità Kwakwaka'wakw. Al Termine di sei giorni di festeggiamenti, ai quali parteciparono più di 300 persone, l'Agente per gli Indiani William Halliday sequestrò i *regalia* dopo essere venuto a conoscenza della celebrazione del *potlatch* e arrestò 45 persone, tra cui Billy Assu, capo della tribù dei Lekwiltok e parente della moglie di Cramer. I beni sequestrati furono inizialmente esposti, a pagamento, nella sala parrocchiale della chiesa anglicana di Alert Bay. Fu in questo momento che i *regalia* divennero una *collezione* e a partire da questo momento è pertanto possibile fare riferimento a tali beni come parte della Potlatch Collection. Ai nativi fu anche proposto di barattare la propria libertà con la cessione dei beni del *potlatch*, e i rappresentanti di alcune tribù, tra cui i Lekwiltok di Cape Mudge e i Mamaleleqala di Village Island, accettarono.

Halliday riuscì a vendere una trentina di pezzi a George Heye, fondatore del Museum of American Indians di New York, ma la maggior parte degli oggetti vennero inviati al Victoria Memorial Museum⁴⁰⁷ di Ottawa e al Royal Ontario Museum di Toronto. Alcuni antropologi tra cui Franz Boas, che aveva vissuto per un certo periodo tra le comunità della costa nordoccidentale, sostennero la conservazione di tali beni all'interno dei musei canadesi in quanto ritenevano che fosse compito del mondo civilizzato conservarli, in modo tale che potessero essere studiati e trasmessi alle generazioni future⁴⁰⁸. Quella che venne denominata come *Potlatch Collection*⁴⁰⁹, inoltre, veniva considerata dalle autorità non solo come parte integrante, ma anche come

405 Vedi Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 408;

406 Vedi De Lorenzi Alessandra, *Rimpatrio e museificazione della Potlatch Collection dei Kwakwaka'wakw*, Tesi di laurea, Università Ca' Foscari, Venezia, 2008-2009, p. 170; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 408;

407 In seguito denominato National Museum of Man, ora Canadian Museum of Civilization;

408 Citato in Handler, *op. ult. cit.*, p. 261;

409 Come fa notare Saunders, i *regalia* diventano *collezione* dal momento in cui vengono esposti nella sala parrocchiale e viene applicato un biglietto d'ingresso per poterli ammirare. Vedi Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 409, citata anche in De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 172;

rappresentante del patrimonio culturale canadese⁴¹⁰. Proprio per quest'ultimo motivo, Halliday venne accusato dalle autorità per aver permesso che tali beni uscissero dai confini nazionali, ma egli si giustificò dicendo che Haye era disposto ad acquistarli ad un prezzo elevato e che il denaro così ricavato sarebbe stato consegnato a titolo di indennizzo alle comunità native⁴¹¹.

5. Rimpatrio e negoziazione

Nel 1951 venne modificato l'*Indian Act* canadese e la legge anti-*potlatch* venne da esso omessa, pertanto le cerimonie del *potlatch* non furono più considerate illegali. Nonostante fosse generalmente ritenuto che tali pratiche fossero ormai cadute in disuso, esse ripresero presto ad essere celebrate e riacquistarono un nuovo vigore, diventando un modo per riaffermare la propria identità da parte delle popolazioni della costa nordoccidentale. Tale spirito di autoaffermazione portò presto le popolazioni Kwakwaka'wakw ad avanzare le richieste per il rimpatrio dei beni sequestrati nel corso del grande *potlatch* indetto da Cranmer nel 1921⁴¹².

Nel 1957 una prima richiesta di restituzione venne inviata direttamente al National Museum of Canada di Ottawa, ma non venne accolta. Dieci anni dopo, nel 1967, venne raccolta una petizione che fu presentata con successo alla Camera dei Comuni. Lo stesso anno venne organizzata a Vancouver una mostra dal titolo *The Arts of Raven*, la quale raccoglieva reperti provenienti dalle popolazioni native, in quanto parte integrante del patrimonio culturale e dell'identità canadese⁴¹³. Questa esposizione portò anche una nuova volontà di rimediare a quanto avvenuto più di quarant'anni prima e, sotto questo punto di vista, il National Museum of Man di Ottawa fu la prima istituzione a muoversi per fare in modo che i *regalia* confiscati nel 1921 facessero ritorno all'interno della comunità Kwakwaka'wakw. Nel *New Museum Act*, infatti, venne inserito il principio della restituzione e venne in questo modo avviato il lento procedimento burocratico che portò poi al rimpatrio dei doni del *potlatch*. Nel 1972 il *board of trustees* del National Museums of Canada, l'istituzione responsabile del

410 Vedi Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 412;

411 Vedi Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 411;

412 Vedi Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 400;

413 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 23;

National Museum of Man, acconsenti al rimpatrio di quella parte di Potlatch Collection custodita da quest'ultimo, a patto che venissero create delle strutture museali adeguate alla sua conservazione⁴¹⁴. Inoltre la collezione sarebbe stata restituita a delle istituzioni Kwakwaka'wakw, che la avrebbero custodita a titolo fiduciario a nome delle famiglie che avevano volontariamente consegnato gli oggetti alle autorità nel 1922. Pertanto tali beni avrebbero fatto ritorno all'interno della comunità d'origine e non sarebbero stati restituiti ai singoli proprietari o ai loro eredi. Altra clausola fissata dal National Museum of Man fu che, in quanto parte del patrimonio culturale Kwakwaka'wakw, la collezione fosse considerata inalienabile e pertanto non vendibile⁴¹⁵.

Una volta stabilito che i *regalia* sarebbero dovuti tornare in possesso della comunità Kwakwaka'wakw, sorse però il problema del luogo in cui tali oggetti sarebbero dovuti essere trasferiti. Il museo fece in un primo tempo riferimento all'isola di Alert Bay, in quanto era il luogo di provenienza di Dan Cranmer. Tuttavia il Consiglio Tribale dei Kwagiulth si oppose e propose come luogo di riferimento Cape Mudge, una zona situata più a meridione rispetto ad Alert Bay, innanzitutto perché il Consiglio, tra le varie tribù a cui faceva riferimento, rappresentava anche i Lekwiltok, che nel 1922 avevano barattato i loro doni per poter liberare il loro capo Billy Assu. In secondo luogo, riteneva che fosse dovuto dal momento che, nel corso degli ultimi anni, molti nativi si erano spostati in quest'area⁴¹⁶. Il Consiglio Tribale dei Nimpkish e i figli del secondo matrimonio di Cranmer⁴¹⁷, in modo particolare Gloria Cranmer Webster, antropologa e curatrice del museo di Ottawa, si opposero al Consiglio Tribale dei Kwagiulth, sostenendo che il vero centro della comunità Kwakwaka'wakw si trovava proprio ad Alert Bay e che pertanto i *regalia* dovessero essere lì trasferiti. Inoltre, dopo la revisione dell'*Indian Act* nel 1951, erano proprio gli abitanti della comunità di Alert Bay ad aver ricominciato ad celebrare le cerimonie del *potlatch* con una certa regolarità⁴¹⁸.

414 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 188;

415 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 199;

416 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 23; De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 200-201; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 418;

417 Cranmer aveva ottenuto l'annullamento dal primo matrimonio dopo che nel 1922 la prima moglie, di nobili origini, aveva seguito i prigionieri fino a Vancouver, diventando operaia per poterli sostenere nel periodo di prigionia. Da questo primo matrimonio non nacquero figli e Cranmer si risposò quindi con una nipote di George Hunt, l'informatore di Franz Boas. Per approfondimenti vedi Ciminelli, (2006), pp 22-24;

418 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 201;

Nel rivendicare per la sua comunità tali beni, in una lettera al *Vancouver Sun* del 20 giugno 1972 Cranmer Webster avanzò anche dei diritti di proprietà, rimproverando al Consiglio Tribale dei Kwagiulth di non aver interpellato i proprietari originari né i loro figli, nella fattispecie lei e i suoi fratelli, prima di avanzare la proposta di Cape Mudge. Cranmer Webster riteneva, inoltre, che il Consiglio non fosse il legittimo proprietario della Potlatch Collection e pertanto non aveva il diritto di reclamare tali beni. I figli di Cranmer non erano direttamente collegati al *potlatch* dal 1921 dal momento che erano nati dal suo secondo matrimonio; inoltre la cerimonia era stata indetta per confermare le sue prime nozze con Emma Bell. Per questo motivo si può quindi dire che Gloria Cranmer Webster avanzò sui *regalia* da esso provenienti dei diritti di proprietà e di eredità basati sulle nozioni occidentali di possesso⁴¹⁹. E' importante in questo caso specificare come, secondo i Kwakwaka'wakw, la proprietà, non veniva trasmessa individualmente, in modo ereditario, indipendentemente dal fatto che riguardasse beni di natura materiale o immateriale, ma apparteneva all'intera collettività. All'interno del gruppo gli individui di rango nobiliare ne erano proprietari solo in modo temporaneo⁴²⁰. Inoltre, dal momento che tali beni provenivano dal *potlatch* organizzato per convalidare un matrimonio che era poi stato annullato, e che i figli di Cranmer erano nati dal secondo matrimonio, in base ai principi Kwakwaka'wakw tali beni non potevano nemmeno essere considerati i legittimi eredi dei *regalia* confiscati nel 1922⁴²¹.

Per risolvere la situazione, nel 1973 il Consiglio della Nimpkish Band⁴²² propose di creare due differenti musei, uno ad Alert Bay ed uno a Cape Mudge, e di distribuire i *regalia* tra le due comunità. Per sovrintendere alla divisione dei *regalia* sarebbero state quindi istituite due società, la società U'mista per Alert Bay e la Nuyumbalees Society per Cape Mudge, e pochi anni dopo vennero inaugurati due musei: il Museo U'mista ad Alert Bay (i cui lavori furono conclusi nel 1980) e il

419 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 25; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 419;

420 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 204;

421 Vedi De Lorenzi Alessandra, *ibidem.*; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 418;

422 Ora 'Namgis *First Nation*, vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 201;

Kwagiulth Museum⁴²³ a Cape Mudge (inaugurato un anno prima, nel 1979)⁴²⁴. Le trattative che portarono alla suddivisione della Potlatch Collection videro anche dei comportamenti non molto corretti attuati nei confronti della Nuyumbalees Society da parte della società U'mista, che nel 1978 cercò di condurre trattative individuali con il Museum of Man di Ottawa⁴²⁵.

Nonostante questi tentativi, nel maggio di quello stesso anno il direttore del National Museum invitò i rappresentanti della società U'mista e della Nuyumbalees Society per decidere circa la suddivisione dei *regalia*. Venne stabilito che a Cape Mudge dovessero ritornare gli oggetti che nel 1922 erano stati consegnati dalla tribù Lekwiltok, mentre Alert Bay avrebbe ospitato i *regalia* consegnati dagli antenati delle tribù che ora risiedevano in quest'isola. Infine, per i beni che erano stati barattati dai Mamaleleqala, la famiglia di Emma Bell, sarebbero stati interpellati gli attuali discendenti, risiedenti a Village Island⁴²⁶. Tuttavia questi ultimi furono chiamati in consiglio solo nel gennaio del 1979, anno di apertura del primo dei due musei. Alcuni di loro, tra cui il capo Henry Bell, l'unico tra i presenti ad aver partecipato al *potlatch* del 1921⁴²⁷, protestarono per la tardiva consultazione circa il rimpatrio. Essi inoltre affermarono che, al pari di Cape Mudge e Alert Bay, anche Village Island aveva diritto di veder nascere un proprio museo dal momento che il *potlatch* di Dan Canmer era stato ospitato proprio in questo luogo, ed alcuni di loro si rifiutarono di identificare i *regalia*⁴²⁸.

La discussione circa il rimpatrio della Potlatch Collection portò alla luce il fatto che la società Kwakwaka'wakw non era costituita da un blocco unito di comunità, ma da gruppi con interessi anche piuttosto differenti l'uno dall'altro⁴²⁹. La negoziazione circa la proprietà dei regalia si può quindi dire sia avvenuta su tre diversi livelli: il primo ha avuto luogo tra lo Stato del Canada e la popolazione Kwakwaka'wakw; il secondo ha riguardato le relazioni esistenti all'interno delle stesse comunità native; il terzo avvenne

423 Il Kwagiulth Museum venne chiuso per importanti lavori di restauro e riaprì il 13 maggio 2007 sotto il nome di Nuyumbalees Cultural Centre. Il suo scopo originario è appunto la custodia dei regalia restituiti dal National Museum of Man di Ottawa, dal Royal Ontario Museum, dalla Heye Foundation e dal National Museum of the American Indian di New York. Oltre a ciò, la Nuyumbalees Society si occupa di dare nuova vita alla lingua Kwakwaka'wakw e attua programmi educativi per dare nuova vita alle antiche tradizioni. Maggiori informazioni sono reperibili online al sito <http://www.nuyumbalees.com/>;

424 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), p. 25;

425 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 207; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 420;

426 Vedi De Lorenzi Alessandra, *ibidem.*;

427 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 208;

428 Vedi De Lorenzi Alessandra, *ibidem.*; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 421;

429 Vedi Ciminelli Maria Luisa, (2006), pp. 17-25; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, pp. 393-400;

a livello internazionale, in quanto anche Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia decisero di riportare all'interno dei confini del Canada alcuni dei beni provenienti dalla Potlatch Collection⁴³⁰.

6. Aspetti storico-legislativi nel rimpatrio della Potlatch Collection

I primi contatti tra gli europei e le popolazioni della costa nordoccidentale del Pacifico avvennero tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Dal momento che quest'area era per gli occidentali una delle più anguste e remote del continente americano, inizialmente i contatti si limitarono a rapporti di tipo commerciale, in modo particolare al commercio delle pellicce⁴³¹. Fu solo nel 1849 che Vancouver Island e la British Columbia, nei cui territori abitavano le popolazioni Kwakwaka'wakw, divennero colonie britanniche, separate dal resto del Canada. In questo periodo iniziarono ad apparire i primi insediamenti di coloni provenienti sia dal Regno Unito che dal resto d'Europa e il loro interesse si spostò presto dal commercio al possesso di proprietà terriere.

Proprio per quanto riguarda i possedimenti terrieri, nel periodo che intercorre tra il 1850 e il 1854 vennero stipulati diversi accordi tra le autorità coloniali e le popolazioni indigene. Tali accordi prevedevano la cessione a tempo indeterminato delle terre dei nativi, dietro pagamento di un indennizzo che poteva avvenire in denaro o in beni materiali, quali ad esempio coperte o abiti⁴³². I nativi vennero progressivamente relegati nelle riserve e, in seguito al contatto con malattie fino ad allora sconosciute, le popolazioni native subirono una veloce decimazione. Quando nel 1871 il Canada divenne una provincia autonoma dell'Impero Britannico, esso acquisì anche il potere esecutivo di emanare leggi per quanto concerneva la gestione delle popolazioni native⁴³³. Nel 1876 venne promulgato il primo *Indian Act*, uno strumento di diritto

430 Alcuni pezzi sono difatti stati restituiti, talvolta per prestiti solo temporanei, anche dal National Museum of American Indian di New York, dal British Museum di Londra e dalla figlia di André Breton, che li aveva inclusi nella propria collezione privata. Per approfondimenti vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 215;

431 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 121-127; Duff Wilson, *The Indian History of British Columbia: the Impact of the White Man*, Victoria, 1997, p. 73;

432 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 129;

433 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 131-132; pp. Duff Wilson, *op. ult. cit.*, pp. 84-85;

amministrativo federale tuttora in vigore, e nel 1880 venne creato il Department of Indian Affairs. L'*Indian Act* rimane il principale strumento giuridico per quanto riguarda le questioni indigene, e regola i rapporti del governo centrale canadese con le popolazioni native. Sotto il punto di vista culturale, nella sua funzione originaria l'*Indian Act* mirava ad impedire alle popolazioni della costa di prendere pienamente parte alla vita pubblica del Canada⁴³⁴. Inoltre, alcune disposizioni in esso contenute, impedivano in modo più o meno severo di poter praticare le cerimonie tradizionali, allo scopo, come accennato nei paragrafi precedenti⁴³⁵, di sradicare quelle pratiche che, secondo i coloni ed in modo particolare secondo i missionari, erano di ostacolo al progresso e alla civilizzazione delle popolazioni indigene. La cerimonia del *potlatch* era una di queste⁴³⁶.

Il sequestro dei beni del *potlatch* e le disposizioni dell'*Indian Act* facevano parte di quel procedimento di “colonizzazione culturale”⁴³⁷ perpetrata dallo Stato canadese al fine di assimilare le popolazioni native ai modi occidentali, considerati più civilizzati e pertanto superiori⁴³⁸. Tale tentativo di redenzione della cultura indigena fu applicato anche attraverso l'istituzione delle cosiddette *residential schools*, collegi gestiti da religiosi occidentali con il sostegno finanziario del governo federale e dedicati all'istruzione dei bambini di origine nativa. I ragazzi venivano allontanati dalla famiglia in giovane età ed ospitati in queste strutture dedite all'istruzione, ad ognuno di loro veniva assegnato un nuovo nome e venivano educati allo stile di vita occidentale, con la convinzione che, se plasmati in giovane età, avrebbero potuto più facilmente conformarsi allo stile di vita occidentale⁴³⁹.

Come già precisato, quando nel 1951 le disposizioni anti-*potlatch* vennero omesse dal nuovo corpus legislativo dell'*Indian Act*, iniziarono le prime richieste di rimpatrio della collezione. E' tuttavia significativo notare che tale rimpatrio fu operato soprattutto da parte dei singoli musei canadesi e che avvenne in forma volontaria, senza che tali istituzioni fossero state intimare da disposizioni di tipo governativo. Difatti, fino almeno agli anni novanta del secolo scorso, vi fu una totale assenza di riferimenti

434 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 224;

435 Vedi Capitolo 3, Sezione II par. a) di questa tesi;

436 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 225-226; Saunders Barbara, *op. ult. cit.*, p. 339;

437 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 225;

438 Ciò si ricollega alle motivazioni che supportarono l'espansione coloniale europea, già descritte nel Capitolo 2, Sezione I par. a) di questa tesi;

439 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 223-224;

legislativi in materia e tutt'ora manca in Canada una legge federale che disciplini il rimpatrio dei beni culturali ai popoli nativi⁴⁴⁰. I casi di rimpatrio sono quindi avvenuti soprattutto sulla base delle politiche dei singoli musei canadesi, che nel corso degli ultimi anni hanno talvolta previsto delle semplici linee guida concernenti l'argomento all'interno dei loro statuti, altre volte hanno invece adottato delle vere e proprie politiche di rimpatrio.

Verso la fine del secolo scorso, tuttavia, si assistette ad un progressiva crescita dell'attenzione nei confronti dei diritti delle comunità native e alla nascita di un processo di negoziazione tra queste ultime e il governo centrale. Vennero difatti stipulati dei trattati che avevano come tema principale la gestione dei territori tradizionali. Tramite questi accordi, chiamati generalmente *land claims*, vengono assicurati alle comunità native i diritti di caccia e di pesca sui territori tradizionali, nonché la più o meno libera gestione del proprio patrimonio culturale⁴⁴¹.

Un altro passo avanti sotto il punto di vista giuridico per quanto riguarda il rimpatrio dei beni appartenenti alle comunità native fu fatto nel 1990, quando il governo degli Stati Uniti adottò il *Native American Graves Protection and Repatriation Act* (NAGPRA). Nonostante tratti il tema della restituzione limitatamente a quanto concerne il territorio degli Stati Uniti, questa legge risulta ugualmente significativa dal momento che è la prima legge nazionale ad interessarsi dell'argomento, ponendo particolare attenzione alle necessità delle popolazioni indigene. Fornisce inoltre degli standard seguiti a livello internazionale per quanto riguarda le procedure concernenti il rimpatrio⁴⁴². Essa prevede infatti che le istituzioni federali che possiedono beni culturali appartenenti ai Nativi Americani debbano ad essi restituirli, in modo particolare qualora risultino essere in possesso di reperti quali resti umani, oggetti funerari o oggetti sacri tutt'ora utilizzati nel corso di cerimonie e rituali⁴⁴³.

Nonostante quanto appena riportato rappresenti un passo avanti per quanto

440 L'unico recente strumento che disciplina la materia è una legge provinciale, adottata nel 2000 dalla provincia dell'Alberta: il *First Nations Sacred Ceremonial Objects Repatriation Act*. In base ad esso il Glenbow Museum di Calgary e il Royal Alberta Museum di Edmonton sono tenuti a restituire alle comunità native della Provincia quegli oggetti rituali utilizzati nel corso di cerimonie ancora praticate. Per approfondimenti vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, pp. 213-214;

441 Vedi De Lorenzi Alessandra, *op. ult. cit.*, p. 212, nota n. 272;

442 Vedi Goldman Dawn Elyse, *The Native American Graves Protection and Repatriation Act: A Benefit and a Burden, Refining NAGPRA's Cultural Patrimony Definition*, in *International Journal of Cultural Property*, 1999, p. 232;

443 Per approfondimenti vedi Capitolo I, Sezione V, par. 22 di questa tesi;

concerne la questione del rimpatrio di beni culturali all'interno delle loro comunità d'origine, bisogna tuttavia considerare che il principio secondo il quale il patrimonio culturale appartiene all'intera umanità è il principio che ha guidato la conclusione di numerose convenzioni internazionali, tra cui le convenzioni UNESCO del 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (Parigi, 13 ottobre 2003) e la Convenzione sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, (Parigi, 20 ottobre 2005). Quando vengono stipulati accordi tra le singole istituzioni museali e le comunità native si cerca spesso di rispettare questi principi di universalità, in modo tale che i beni risultino adeguatamente conservati e protetti all'interno della comunità così come lo sarebbero nel museo nel quale sono stati ospitati. Ritornando al caso della Potlatch Collection, basti ricordare che, quando il National Museum of Man di Ottawa propose di restituire quanto in suo possesso in seguito alla confisca del 1922, pose come condizione che venissero create delle strutture museali apposite, dedicate principalmente alla conservazione dei regalia⁴⁴⁴.

Infine, l'episodio della Potlatch Collection ci fa riflettere su come le popolazioni indigene vengano generalmente considerate dall'ambiente internazionale come comunità uniche, unite e contrapposte in blocco alla cultura dominante dello Stato-Nazione. Nella realtà, all'interno di ogni singola comunità possono coesistere tante e tali peculiarità da rendere difficoltoso, anche se non impossibile, non solo il dialogo tra la minoranza e il governo centrale, ma anche all'interno della stessa comunità indigena.

⁴⁴⁴ Vedi Capitolo 3, Sezione II par. 5 di questa tesi;

CONCLUSIONE

1. Il periodo della dominazione coloniale è stato una fase storica che ha profondamente influenzato non solamente le popolazioni che la hanno subita, ma anche quelle che hanno attraversato il mondo allo scopo di ampliare le loro sfere di influenza e di dimostrare la loro superiorità, fosse essa culturale, politica o militare. Questo periodo controverso della storia moderna ha toccato la vita delle comunità native delle aree conquistate sotto ogni aspetto, non ultimo quello riguardante i beni culturali, dei quali sono state spesso private sia in maniera legittima, naturalmente secondo la legge dei colonizzatori, che in maniera illegittima. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e con l'avvio della decolonizzazione sono iniziate anche le richieste di restituzione e di rimpatrio dei beni sottratti in modo illegittimo, richieste attuate talvolta allo scopo di rafforzare l'unità degli Stati di nuova formazione, altre volte in seguito alla necessità dei popoli indigeni di riaffermare la propria identità culturale sia di fronte alla comunità internazionale che nei confronti dello Stato entro i cui confini territoriali erano e sono situati.

Sebbene tra la seconda metà del secolo scorso e i giorni nostri siano stati fatti numerosi progressi circa la protezione dei beni culturali e la loro restituzione sia in tempo di pace che in tempo di guerra⁴⁴⁵, e prescindendo in questa sede dalla contraddittorietà delle tesi circa la presenza di norme di diritto consuetudinario riguardo questi ultimi due argomenti, manca ancora un trattato internazionale che regoli la restituzione dei beni culturali a quei Paesi che abbiano subito un periodo di dominazione coloniale. Questa lacuna si spiega con il fatto che ai territori colonizzati non venne mai applicato il diritto di guerra, dal momento che secondo il diritto internazionale non erano considerati come territori occupati ma come parte dello Stato colonizzatore. Inoltre il periodo coloniale interessò un arco temporale e dei territori molto vasti, e nel corso dei secoli si susseguirono diverse forme di gestione dei territori d'oltremare. Per questo motivo è difficile stilare un trattato internazionale che sia uniforme e adatto ad ogni specificità. Non sono infine applicabili nemmeno le Convenzioni dell'UNESCO del 1970 o quella dell'UNIDROIT del 1995 che trattano di restituzione di beni culturali in tempo di pace, dal momento che esse sono prive di potere retroattivo.

⁴⁴⁵ Per quanto riguarda la protezione in tempo di guerra si fa riferimento principalmente alle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907, nonché alla Convenzione del 1954 e ai sue due Protocolli Aggiuntivi;

Meno giustificabile rimane, tuttavia, la reticenza di alcune ex Potenze coloniali a riconoscere la gravità delle azioni perpetrate durante la dominazione. Tali Paesi sono stati spesso sollecitati dalla comunità internazionale, e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite *in primis*, a restituire agli Stati di nuova formazione quanto sottratto. Considerando la difficoltà di creare uno strumento che fosse unico e valido per tutti i soggetti coinvolti la comunità internazionale ha invitato e continua a sollecitare le parti a concludere accordi di tipo bilaterale. In tal senso si è mosso anche l'ICPRCP, la cui mediazione è stata decisiva nella formazione di accordi tra le parti. In questo modo, negli ultimi anni si è potuto assistere a diversi episodi di restituzione di beni culturali tra Stati.

2. Negli ultimi anni si è affacciato sulla scena internazionale un nuovo soggetto, vale a dire l'insieme delle comunità indigene e delle minoranze etniche e culturali presenti nei territori delle ex colonie. Dopo aver vissuto lunghi periodi di segregazione e di negazione dei loro diritti fondamentali, questi popoli stanno finalmente, seppur lentamente, vedendo riconosciuti i loro diritti fondamentali, tra i quali, appunto, quello alla cultura e al rimpatrio dei beni culturali. In questo caso ha giocato un ruolo decisivo la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata il 13 settembre 2007, ma anche l'emanazione di leggi nazionali quali il NAGPRA negli Stati Uniti ha contribuito ad accrescere la consapevolezza circa l'importanza della protezione del patrimonio culturale delle comunità native. Negli Stati formati dopo la fine del periodo coloniale, tuttavia, le minoranze continuano a vivere in una condizione di inferiorità e marginalità, tanto che la mancanza del riconoscimento dei loro diritti deriva talvolta dalla difficoltà di essere riconosciuti dallo stesso governo come dei soggetti di diritto⁴⁴⁶. Può pertanto accadere che, anche quando lo Stato centrale riesca a concludere degli accordi con dei Paesi stranieri per la restituzione dei beni culturali, questi non vengano poi consegnati alla comunità d'origine, o vengano restituiti a patto che vengano rispettate determinate e rigide condizioni⁴⁴⁷.

Anche organismi non governativi quali, ad esempio, l'ICOM si stanno impegnando per promuovere il rimpatrio dei beni culturali ai loro Paesi d'origine.

446 Vedi Alderman Kimberly, *Ethical Issues*;

447 Queste condizioni prevedono spesso che i beni restituiti vengano conservati ed esposti in strutture museali, anche se tali oggetti possono avere un valore sacro o una funzione cerimoniale che ne proibiscono l'esposizione pubblica o la conservazione fisica;

Disposizioni contenute nel Codice di deontologia professionale⁴⁴⁸, ad esempio, invitano i musei a restituire alle comunità d'origine i beni sottratti illecitamente e a preferire in tal senso il ricorso alla mediazione o alla redazione di accordi di tipo bilaterale o multilaterale agli accordi di tipo governativo⁴⁴⁹.

3. La ricerca di materiale riguardante la restituzione dei beni culturali al termine di un periodo di dominazione coloniale ha condotto chi scrive ad imbattersi in due argomenti molto significativi ma che, per ampiezza e profondità del dibattito, meriterebbero un approfondimento che purtroppo in questa sede non è possibile fare. E' tuttavia bene accennarli, anche se solo brevemente.

Il primo riguarda il rapporto tra le istituzioni museali e i beni provenienti da scavi archeologici, siano essi di formazione più o meno recente. Questo argomento si ricollega alla restituzione di beni sottratti ai Paesi che hanno subito la dominazione coloniale in quanto fu proprio nel corso del XIX secolo che si diffusero i primi grandi scavi archeologici. Paesi come la Grecia e l'Egitto vennero invasi da un gran numero di studiosi dell'antichità, che esportarono nella loro madrepatria i reperti recuperati in terra straniera. Ad esempio, i già citati casi dei fregi del Partenone⁴⁵⁰ o del busto di Nefertiti⁴⁵¹ hanno contribuito ad accendere un forte dibattito circa la proprietà di tali beni. Se, da un lato, la loro restituzione viene considerata un atto dovuto e necessario, dall'altro lato esiste una linea di pensiero piuttosto decisa e nettamente contraria. Gli studiosi appartenenti a questa seconda tendenza sostengono infatti che reperti come quelli sopra citati siano testimonianze di culture ormai morte e le richieste per il loro rimpatrio siano dettate solamente da uno spirito nazionalista, che porta alla loro rivendicazione per meri scopi politici, vale a dire per legittimare la cultura dominante come cultura nazionale⁴⁵². Questi studiosi sono inoltre contrari all'attribuzione di limiti all'esportazione di reperti archeologici. Secondo loro l'emanazione di trattati quali, ad esempio, la Convenzione dell'UNESCO del 1970 o la Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 è considerata

448 Approvato durante la quindicesima Assemblea Generale il 4 novembre 1986 a Buenos Aires e modificato nel corso della ventunesima Assemblea Generale riunitasi a Seul l'8 ottobre 2004. Per approfondimenti vedi Capitolo 2, Sezione III, par. b) 15 di questa tesi;

449 Cfr. art. 4.4 del Codice di deontologia professionale dell'ICOM dell'8 ottobre 2004;

450 Vedi Capitolo 1, Sezione II, par. b) 11. e Capitolo 2, Sezione III, par. b) 14. di questa tesi;

451 Vedi Capitolo 2, Sezione I, par. a) 1. di questa tesi;

452 Vedi Carman John, *Against Cultural Property: archaeology, heritage and ownership*, London, 2005; Cuno James, *op. ult. cit.*, p. XXXII e p. 9; Kohl Pilip L., Fawcett Clare, *Nationalism, politics, and the practice of archaeology*, Cambridge, 1995; Merryman John Henry, *The Nation and the Object*, in *International Journal of Cultural Property*, 1994, pp. 61-76; Merryman John Henry, *Cultural Property Internationalism*, in *International Journal of Cultural Property*, 2005, pp. 11-39;

inefficace e di scarso aiuto, nel senso che anziché diminuire il traffico illecito ne provocano paradossalmente l'aumentare e favoriscono il fiorire del mercato nero⁴⁵³.

Il secondo argomento degno di approfondimento è stato sollevato con l'analisi del NAGPRA e riguarda il rimpatrio dei resti umani provenienti dalle comunità indigene e conservati nei musei di tutto il mondo. Tale questione apre la strada di un dibattito di carattere sia legale e culturale, sia di natura etica⁴⁵⁴. Un esempio piuttosto recente riguarda la restituzione da parte dei musei occidentali alla popolazione Maori della Nuova Zelanda dei cosiddetti *toi moko*, teste umane e tatuate di antenati e nemici, che venivano conservate all'interno della comunità. A partire dagli anni venti del XIX secolo vi fu un fiorente commercio in tali oggetti, che per i Maori hanno un valore spirituale molto forte, e che vide come maggiori acquirenti sia musei che collezionisti privati, europei e nordamericani. Alcune teste vennero esposte persino negli istituti museali neozelandesi ma tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta del secolo scorso iniziarono le prime richieste di rimpatrio da parte della popolazione Maori. Forti del principio consuetudinario secondo il quale nessuno può avanzare diritti di proprietà sui resti umani⁴⁵⁵, i Maori sono riusciti ad ottenere la restituzione di molti dei *toi moko* sparsi in giro per il mondo. Di grande aiuto per il raggiungimento di questo risultato sono stati anche il già citato NAGPRA, che è stato preso come modello anche dal Regno Unito per sostenere la restituzione delle teste maori⁴⁵⁶, nonché la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 2007, che ha fatto emergere sul piano internazionale l'importanza dei diritti delle popolazioni indigene⁴⁵⁷.

4. Il dibattito circa la restituzione dei beni culturali sottratti nel corso della dominazione coloniale è un discorso che si può considerare tutt'altro che concluso. Le discussioni circa la necessità di tale pratica permangono, così come non sono ancora chiari e definitivi i mezzi legali affinché gli Stati di nuova formazione o le comunità d'origine possano rientrare in possesso dei beni culturali loro sottratti. Dal momento

453 Tra i più accesi sostenitori di queste tesi vi è John Henry Merryman, come si può evincere dai suoi articoli. Vedi Merryman John Henry, *Two Ways of Thinking About Cultural Property*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 4 (Oct., 1986), pp. 831-853; Merryman John Henry, *A Licit International Trade in Cultural Objects*, in *International Journal of Cultural Property*, 1995, pp. 13-60;

454 Paterson Robert K., *Heading Home: French Law Enables Return of Maori Heads to New Zealand*, in *International Journal of Cultural Property*, 2010, p. 643;

455 Paterson Robert K., *op. ult. cit.*, p. 645;

456 Vedi Curtis Neil G. W., *op. ult. cit.*, pp. 234-248;

457 *Ibidem*; Paterson Robert K., *Ibidem*;

che, come abbiamo visto, in questo caso specifico non sono applicabili i trattati internazionali o le norme di diritto consuetudinario riguardanti il rispetto e la restituzione durante e al termine di un conflitto armato, adottare accordi bilaterali o usufruire di strumenti di *soft law* sembra essere quindi il metodo più efficace per raggiungere tale scopo.

BIBLIOGRAFIA

- Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale*, Milano, 2008;
- ALDERMAN KIMBERLY, *Ethical Issues in Cultural Property Law Pertaining to Indigenous People*, disponibile online al sito http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=kimberly_alderman ;
- ALDERMAN KIMBERLY, *The Human Right to Cultural Property*, disponibile online al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1872707 ;
- AL- HESNAWI HABIB WADAA, Note sulla politica coloniale italiana verso gli Arabi Libici (1911-1943), in Del Boca Angelo (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma, 1991, pp. 31-48;
- ANDERSON BENEDICT, *Comunità immaginate: origini e diffusione dei nazionalismi*, Roma, 1996;
- APPADURAI ARJUN, *Introduction: Commodities and the Politics of Value*, in Appadurai Arjun (a cura di), *The Social Life of Things*, Cambridge, 1986, pp. 3-63;
- APPADURAI ARJUN, *Modernità in polvere*, Roma, 2001;
- Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, Gainesville, 2006;
- BLAKE JANET, *On defining the cultural heritage*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2000, pp. 61-85;
- BOBBIO NORBERTO, *Consuetudine (Teoria generale)*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Milano, 1961, pp. 426-443;
- BRODIE NEIL, *Introduction*, in *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, Gainesville, 2006, pp. 1-24;
- BRODIE NEIL, *The Plunder of Iraq's Archaeological Heritage, 1991-2005, and the London Antiquities Trade*, in *Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade*, Gainesville, 2006, pp. 206-226;
- CAPUTI JAMBRENGHI VINCENZO (a cura di), *La cultura e i suoi beni giuridici*, Milano, 1997;
- CARMAN JOHN, *Against Cultural Property: archaeology, heritage and ownership*, London, 2005;
- CENTRE D'ÉDUDE ET DE RECHERCHE DE DROIT INTERNATIONAL ET DE RELATIONS INTERNATIONALES, *Le Patrimoine Culturel de l'Humanité*,

- Leiden, 2007;
- CHITI MARIO P. (a cura di), *Beni culturali e Comunità Europea*, Milano, 1994;
- CIMINELLI MARIA LUISA, “*Arte primitiva*” e negoziazione delle appartenenze, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze: arte, identità e proprietà culturale nel terzo e quarto mondo*, Milano, 2006, pp. 17-34;
- CIMINELLI MARIA LUISA (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze: arte, identità e proprietà culturale nel terzo e quarto mondo*, Milano, 2006;
- CIMINELLI MARIA LUISA (a cura di), *Immagini in opera: nuove vie in antropologia dell'arte*, Napoli, 2007;
- CIMINELLI MARIA LUISA, *D'incanto in incanto: storia del consumo di arte primitiva in Occidente*, Bologna, 2008;
- CONDORELLI LUIGI, *Consuetudine internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, 1989, pp. 490-512;
- CONFORTI BENEDETTO, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006;
- COOMBE ROSEMARY J., *The Cultural Life of Intellectual Property: Authorship, Appropriation, and the Law*, Durham, 1998;
- COOMBES ANNIE E., *Reinventing Africa: Museums, Material Culture and Popular Imagination in Late Victorian and Edwardian England*, New Haven, 1997;
- CORNU MARIE, RENOLD MARC-ANDRÉ, *New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution*, in *International Journal of Cultural Property*, 2010, pp. 1-31;
- COSTA PIETRO, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *L'europa e gli altri: il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, Milano, 2005, pp. 169-257;
- COSTANTINI DINO, *Una malattia europea: il “nuovo discorso coloniale” francese e i suoi critici*, Pisa, 2006, disponibile online al sito <http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/costantini.html> ;
- CUNO JAMES, *Who owns antiquity? Museums and the battle over our ancient heritage*, Princeton 2008;
- CURTIS NEIL G. W., *Repatriation from Scottish museums: learning from NAGPRA*, in *Museum Anthropology*, 2010, pp. 234-248;
- DAES ERICA-IRENE A., *Protecting knowledge: traditional resource rights in the new*

- millennium*, online al sito <http://www.ubcic.bc.ca/files/PDF/Keynote.pdf>;
- DEL BOCA ANGELO, *Gli italiani in Libia: Tripoli bel suol d'amore 1860-1922*, Roma, 1988;
- DEL BOCA ANGELO, *Gli italiani in Libia: dal fascismo a Gheddafi*, Roma, 1988;
- DEL BOCA ANGELO (a cura di), *Le guerre coloniali del fascismo*, Roma, 1991;
- DEL BOCA ANGELO, *The Myths, Suppressions, Denials, and Defaults of Italian Colonialism*, in Palumbo Patrizia (a cura di), *A Place in the Sun*, Berkeley, 2003, pp. 17-36;
- DEL BOCA ANGELO, *Gheddafi: una sfida dal deserto*, Roma, 2010;
- DE LORENZI ALESSANDRA, *Rimpatrio e museificazione della Potlatch Collection dei Kwakwaka'wakw*, Tesi di laurea, Università Ca' Foscari, Venezia, 2008-2009;
- DUFF WILSON, *The Indian History of British Columbia: the Impact of the White Man*, Victoria, 1997;
- FABIETTI UGO, *Storia dell'antropologia*, Bologna, 1991;
- FITSCHEN THOMAS, *Licit International Art Trade in Times of Armed Conflict?*, in *International Journal of Cultural Property*, 1996, pp. 127-132;
- FLECK DIETER (a cura di), *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford, 1995;
- FRANCIONI FRANCESCO (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000;
- FRANCIONI FRANCESCO, *Controlling Illicit Trade in Art Objects: the 1995 UNIDROIT convention*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 119-139;
- FRANCIONI FRANCESCO, *Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 11-19;
- FRANCIONI FRANCESCO, LENZERINI FEDERICO, *The Destruction of the Buddhas of Bamiyan and International Law*, in *European Journal of International Law*, 2003, pp. 619-651;

- FRIGO MANLIO, *Questioni in tema di rivendicazione e restituzione di beni culturali di proprietà privata al termine dei conflitti armati*, in *Jus*, 1999, pp. 327-356;
- FRIGO MANLIO, *La circolazione internazionale dei beni culturali*, Milano, 2000;
- GATTINI ANDREA, *Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*, Padova, 2003;
- GIOIA ANDREA, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 71-99;
- GIOIA ANDREA, *The development of international law relating to the protection of cultural property in the event of armed conflict: the second protocol to the 1954 Hague Convention*, in *Italian Yearbook of International Law*, 2001, pp. 25-57;
- GIRONDA VITO FRANCESCO, NANI MICHELE, PETRUNGARO STEFANO (a cura di), *Imperi coloniali: Italia, Germania e la costituzione del "mondo coloniale"*, Napoli, 2009;
- GIRONDA VITO FRANCESCO, *Ordine coloniale e stato nazionale: rapporto simmetrico?*, in Gironda Vito Francesco, Nani Michele, Petrungaro Stefano (a cura di), *Imperi coloniali: Italia, Germania e la costituzione del "mondo coloniale"*, Napoli, 2009, pp. 17-33;
- GOLDMAN DAWN ELYSE, *The Native American Graves Protection and Repatriation Act: A Benefit and a Burden, Refining NAGPRA's Cultural Patrimony Definition*, in *International Journal of Cultural Property*, 1999, pp. 229-245;
- GOY RAYMOND, *La destruction intentionnelle de patrimoine culturel en droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 2005, pp. 273-300;
- GREPPI EDOARDO, VENTURINI GABRIELLA, *Codice di diritto internazionale umanitario*, Torino, 2003;
- HANDLER RICHARD, *Avere una cultura: nazionalismo e preservazione del Patrimoine del Quebec*, in Stocking George W. Jr. (a cura di), *Gli oggetti e gli altri: Saggi sui musei e sulla cultura materiale*, Roma, 2000, pp. 261-289;
- Il diritto della guerra e della pace di Alberico Gentili: atti del convegno della quarta giornata gentiliana 21 settembre 1991*, Milano, 1995;

- Il mercato delle opere d'arte e i problemi della circolazione a livello europeo*, Milano 1995;
- JAYME ERIK, *Antonio Canova, la Repubblica delle arti e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1992, pp. 889-902;
- KOHL PILIP L., FAWCETT CLARE, *Nationalism, politics, and the practice of archaeology*, Cambridge, 1995;
- LANCIOTTI ALESSANDRA, *La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario*, Napoli 1996;
- LEMME FABRIZIO, *Compendio di diritto dei beni culturali*, Torino, 2006;
- LENZERINI FEDERICO, *The UNESCO Declaration Concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage: One Step Forward and Two Steps Back*, in *Italian Yearbook of Intentional Law*, 2003, pp. 131-145;
- LENZERINI FEDERICO, *La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come strumento di umiliazione dell'identità dei popoli*, in Zagato Lauso (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008;
- LO MONACO ANNA, *Sulla restituzione di beni culturali rubati all'estero secondo la Convenzione dell'UNESCO*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1988, pp. 842-853;
- LUNI MARIO (a cura di), *Cirene "Atene d'Africa"*, Roma, 2006;
- LUZZATO RICCARDO, *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in Carbone Sergio M., Luzzato Riccardo, Santa Maria Alberto (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2011, pp. 47-86;
- MARLETTA MARILÙ, *La restituzione dei beni culturali*, Padova, 1997;
- MARRELLA FABRIZIO (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006;
- MATTEUCCI MARIO, *Su la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1958, pp. 670-676;
- MATYK STEPHAN, *The Restitution of Cultural Objects and the Question of Giving Direct Effect to the Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954*, in *International Journal of Cultural Property*, 2000, pp. 341-346;
- MAZZOLENI MADDALENA, *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e*

- comparato*, Venezia 2002;
- MERRYMAN JOHN HENRY, *Two Ways of Thinking About Cultural Property*, in *The American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 4 (Oct., 1986), pp. 831-853;
- MERRYMAN JOHN HENRY, *The Nation and the Object*, in *International Journal of Cultural Property*, 1994, pp. 61-76;
- MERRYMAN JOHN HENRY, *A Licit International Trade in Cultural Objects*, in *International Journal of Cultural Property*, 1995, pp. 13-60;
- MERRYMAN JOHN HENRY, *Cultural Property Internationalism*, in *International Journal of Cultural Property*, 2005, pp. 11-39;
- MORI ANGILOLO, *I corpi consultivi dell'amministrazione coloniale negli Stati d'Europa*, Roma, 1912;
- MOSTI GIUSEPPE, *Elementi di economia coloniale*, Roma, 1942;
- NAFZIGER JAMES A. R., *The Present State Of Research Carried Out By The English-Speaking Section Of The Centre For Studies And Research*, in Centre d'Étude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales, *Le Patrimoine Culturel de l'Humanité*, Leiden, 2007, pp. 179-276;
- NANETTI FRANCESCO, SQUILLANTE FRANCESCA, In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti, in *Rivista di diritto internazionale*, 1997, pp. 396-420;
- NANULA GAETANO, *Circolazione dei beni culturali e apertura delle frontiere*, in Caputi Jambrenghi Vincenzo, (a cura di), *La cultura e i suoi beni giuridici*, Milano, 1997, pp. 185-190;
- NEGASH TEKESTE, *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941*, Uppsala, 1987;
- NEILS JENNIFER, *The Partenon Frieze*, Cambridge, 2001;
- O'KEEFE PATRICK J., *The European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in *Antiquity*, Oxford, 1993, pp. 406-413;
- O'KEEFE ROGER, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*, Cambridge, 2006;
- O'KEEFE ROGER, PARTSCH KARL JOSEPH, *Protection of Cultural Property*, in Fleck Dieter (a cura di), *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts*, Oxford, 1995, pp. 377-404;
- PALANDRI IVANA, *Il ruolo delle organizzazioni internazionali nella promozione*

- della pace attraverso il dialogo interculturale*, in Baraldi Claudio e Giuseppe Ferrari (a cura di), *Il dialogo tra le culture: diversità e conflitti come risorse di pace*, Roma, 2008, pp. 141-174;
- PALMISANO GIUSEPPE, *L'autodeterminazione interna nel sistema dei patti sui diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, pp. 365-413;
- PALUMBO PATRIZIA (a cura di), *A Place in the Sun*, Berkeley, 2003;
- PANIKKAR KAVALAM M., *Storia della dominazione europea in Asia: dal Cinquecento ai nostri giorni*, Torino, 1958;
- PANKHURST RICHARD, *Ethiopia, the Aksum Obelisk, and the Return of Africa's Cultural Heritage*, in *African Affairs*, Oxford, 1999, pp. 229-239;
- PANZERA FILIPPO MARIA, *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Torino, 1993;
- PARKS HAYS, *Protection of Cultural Property from the Effects of War*, in Phelan Marilyn (a cura di), *The Law of Cultural Property and Natural Heritage: Protection, Transfer and Access*, Evanston, 1999, pp. 1-56;
- PATERSON ROBERT K., *Heading Home: French Law Enables Return of Maori Heads to New Zealand*, in *International Journal of Cultural Property*, 2010, pp. 643-653;
- PAVONE SABINA, *I gesuiti dalle origini alla soppressione: 1540-1773*, Roma, 2004
- PINKERTON LINDA F., *The Native American Graves Protection and Repatriation Act: An Introduction*, in *International Journal of Cultural Property*, 1992, pp. 297-305;
- POSSENTI VITTORIO (a cura di), *Diritti umani e libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2010;
- PRICE SALLY, *I primitivi traditi: l'arte dei "selvaggi" e la presunzione occidentale*, Torino, 1992;
- Promoting the use of Mediation in Resolution of disputes over the Ownership of objects in Museum Collections: Statement by the President of ICOM Alissandra Cummins*, disponibile online al sito http://archives.icom.museum/statement_mediation_eng.html ;
- QUADRI ROLANDO, *Colonia (diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1960, pp. 459-491;
- ROCHAT GIORGIO, *Il colonialismo italiano*, Torino, 1973;

- RODINÒ WALTER, *La convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati*, in Francioni Francesco (a cura di), *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Milano, 2000, pp. 103-118;
- ROSONI ISABELLA, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*, in *L'europa e gli altri: il diritto coloniale fra Otto e Novecento*, Milano, 2005, pp. 1039-1127;
- SACKLER ELIZABETH A., *The Ethics of Collecting*, in *International Journal of Cultural Property*, 1998, pp. 132-140;
- SAUNDERS BARBARA, *Il rimpatrio della 'Potlatch Collection' dei Kwakwaka'waku (Canada)*, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *Immagini in opera: nuove vie in antropologia dell'arte*, Napoli, 2007, pp. 391-437;
- SCOTT JAMES BROWN (a cura di), *The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907*, New York, 1915;
- SCOVAZZI TULLIO, *Assab, Massaua, Ucciali, Adua: gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Torino, 1996;
- SCOVAZZI TULLIO, *Bilan de recherches de la section de langue française du Centre d'Étude et de Recherche de l'Académie*, in *Centre d'Étude et de Recherche de Droit International et de Relations Internationales, Le Patrimoine Culturel de l'Humanité*, Leiden, 2007, pp. 19-177;
- SCOVAZZI TULLIO, *La restituzione dell'obelisco di Axum e della Venere di Cirene*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, pp. 555-566;
- SCOVAZZI TULLIO, *Diviser c'est Détruire: ethical principles and legal rules in the field of return of cultural property*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, pp. 341-395;
- Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940;
- STOCKING GEORGE W. JR. (a cura di), *Gli oggetti e gli altri: Saggi sui musei e sulla cultura materiale*, Roma, 2000;
- TAMIOZZO RAFFAELE, *La legislazione dei beni culturali*, Milano, 2000;
- THOMAS NICHOLAS, *Entangled Objects*, Cambridge, 1991;
- THOMAS NICHOLAS, *Possessions: Indigenous Art, Colonial Culture*, New York, 1999;
- TOMAN JIRI, *The Hague Convention: a Decisive Step Taken by the International*

- Community*, p. 18, in *Museum International*, vol. 57, n. 4, 2005, pp. 7-31;
- TROTZIG GUSTAF, *The New European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage*, in *Antiquity*, Oxford, 1993, pp. 414-415;
- TÙCCARI LUIGI, *I governi militari della Libia (1911-1919)*, Roma, 1994;
- UDVARDY MONICA L., *The Transatlantic Trade in Africa Ancestors: Mijikenda Memorial Statues (Vigango) and the Ethics of Collecting and Curating Non-Western Cultural Property*, in *American Anthropologist*, 2003, pp. 566-580;
- VALORI FRANCESCO, *Storia della Cirenaica*, Firenze, 1961;
- VANDENBERG PHILIPP, *Nefertiti*, Milano, 1975;
- VOLPE GIULIO, *Manuale di diritto dei beni culturali: storia e attualità*, Padova 2007;
- VON ALBERTINI RUDOLF, *La decolonizzazione*, Torino, 1971;
- VRDOLJAK ANA FILIPA, *International Law, Museums and the Return of Cultural Objects*, Cambridge, 2006;
- WEDEL CAROLA, *Nofretete und das Geheimnis von Amarna*, Mainz am Rhein, 2005;
- WILLING BALCH THOMAS, *Albericus Gentilis*, in *American Journal of International Law*, 1911, pp. 665-679;
- ZAGATO LAUSO, *Tutela dell'identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. Sviluppi recenti nel diritto internazionale*, in Ciminelli Maria Luisa (a cura di), *La negoziazione delle appartenenze*, Milano, 2006, pp. 35-65;
- ZAGATO LAUSO, *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marrella Fabrizio (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Padova, 2006, pp. 265-330;
- ZAGATO LAUSO, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Torino, 2007;
- ZAGATO LAUSO, *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del Secondo Protocollo 1999*, in *Alberico Gentili: la salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale: atti del convegno: dodicesima Giornata Gentiliana*, Milano, 2008, pp. 341-376;
- ZAGATO LAUSO (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO: un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, 2008;
- ZAGATO LAUSO, *Libertà di religione e identità culturale nel diritto internazionale*, in Possenti Vittorio (a cura di), *Diritti umani e libertà religiosa*, Soveria Mannelli, 2010, pp. 259-296;

ZICCARDI PIERO, *Consuetudine (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia giuridica*, IX, Milano, 1961, pp. 476-501.

SITOGRAFIA

- http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Il-Cairo-scrive-a-Berlino-Restituiteci-Nefertiti-Il-busto-risale-a-3300-anni-fa_311584896466.html
- <http://www.archeostoria.it/l-egitto-chiede-alla-germania-la-restituzione-del-busto-di-nefertiti/>
- <http://archive.org/stream/narrativeofwarwi00wols#page/276/mode/2up>
- http://archives.icom.museum/statement_mediation_eng.html
- http://www.artdaily.com/index.asp?int_sec=2&int_new=44425
- <http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/costantini.html>
- <http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/home>
- <http://epe.lacbac.gc.ca/100/205/301/ic/cdc/aboriginaldocs/stat/w-1918m.htm>
- http://www.getty.edu/news/press/center/italy_getty_joint_statement_080107.html
- <http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/>
- <http://www.iccrom.org/>
- <http://www.icrc.org/>
- http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statements/ENG/illegal_export2006_eng.pdf
- <http://icom.museum/who-we-are/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-to-date/london-1983.html>
- <http://www.italianostra.org/>
- <http://www.nuyumbalees.com/>
- http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1872707
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=35283&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

- <http://www.ubcic.bc.ca/files/PDF/Keynote.pdf>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139407eb.pdf>
- <http://www.un.org/documents/resga.htm>
- http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=kimberly_alderman